

REGIONE
VENETO

PROVINCIA
DI BELLUNO

COMUNE



COMUNE DI LIVINALONGO DEL COL DI LANA

REC
2020

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 2 c. 4. del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., conformemente ai disposti dell'art. 4 c.1 dello stesso D.P.R., dell'intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, pubblicata sulla G.U. del 16.11.2016 n. 268 e della D.G.R.V. n. 12896/2017

IL SINDACO

IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz

Sommario

PARTE PRIMA: PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA	5
PARTE SECONDA: DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA	6
ART. 1 FINALITA' E OGGETTO.....	6
ART. 2 DEFINIZIONI UNIFORMI	6
ART. 3 DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE	7
ART. 4 AMBITI TERRITORIALI OD ELEMENTI DI PARTICOLARE APPLICAZIONE	8
TITOLO I: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI.....	9
CAPO I: SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI.....	9
ART. 5 SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE).....	9
ART. 6 SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP).....	9
ART. 7 COORDINAMENTO SUAP/SUE	9
ART. 8 PROCEDIMENTI EDILIZI: DISPOSIZIONI	10
ART. 9 CONTROLLI A CAMPIONE	10
ART. 10 COMMISSIONE EDILIZIA (CE)	11
ART. 11 FUNZIONI AUTORIZZATORIE IN MATERIA PAESAGGISTICA.....	11
CAPO II: ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI.....	12
ART. 12 ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA	12
ART. 13 RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI O PRESENTATI	12
ART. 14 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)	12
ART. 15 PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI.....	12
ART. 16 SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ	13
ART. 17 ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE	14
ART. 18 MONETIZZAZIONE.....	15
ART. 19 PARERI PREVENTIVI	16
ART. 20 ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZIA	16
ART. 21 PROCEDIMENTO EDILIZIO: MODALITÀ, STRUMENTI DI INFORMAZIONE E TRASPARENZA ...	17
ART. 22 COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE	17
ART. 23 CONCORSI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA	17
TITOLO II: DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI	18
CAPO I: NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	18
ART. 24 COMUNICAZIONE DI INIZIO E DI DIFFERIMENTO DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E VARIAZIONI, ANCHE RELATIVE AI SOGGETTI RESPONSABILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI	18
ART. 25 ATTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI.....	19
ART. 26 COMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI – AGIBILITA'	19
ART. 27 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	20
ART. 28 OPERE DI BONIFICA E MOVIMENTI TERRA.....	20
CAPO II: NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	22
ART. 29 PRINCIPI GENERALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	22
ART. 30 PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO	22
ART. 31 CONDUZIONE DEL CANTIERE	22

ART. 32	CARTELLI DI CANTIERE	24
ART. 33	CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI.....	24
ART. 34	TOLLERANZE NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI	25
ART. 35	RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI, DI ORDIGNI BELLCI E INTERVENTI DI BONIFICA	25
ART. 36	RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI.....	26
TITOLO III: DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI.....		27
CAPO I: DISCIPLINA DELL’OGGETTO EDILIZIO		27
ART. 37	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI, DEGLI EDIFICI	27
ART. 38	REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI	35
ART. 39	REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI PER SPECIFICHE DESTINAZIONI.....	40
ART. 40	INCENTIVI FINALIZZATI ALL’INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI	40
ART. 41	CAMPI MAGNETICI E RISCHIO GAS RADON: PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE	40
ART. 42	SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE	41
ART. 43	DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. “LINEE VITA”).....	41
ART. 44	SALE DA GIOCO, APPARECCHIATURE DEL GIOCO D’AZZARDO LECITO, SCOMMESSE.....	42
CAPO II: DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO		43
ART. 45	STRADE	43
ART. 46	PORTICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO	44
ART. 47	PISTE CICLABILI	45
ART. 48	AREE PER PARCHEGGIO	45
ART. 49	PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE	46
ART. 50	PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI.....	47
ART. 51	PASSI CARRAI E USCITE PER AUTORIMESSE	48
ART. 52	CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO.....	49
ART. 53	SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI.....	50
ART. 54	RECINZIONI	51
ART. 55	NUMERI CIVICI	52
CAPO III: TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL’AMBIENTE		53
ART. 56	AREE VERDI.....	53
ART. 57	PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE.....	53
ART. 58	ORTI URBANI.....	53
ART. 59	PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE.....	53
ART. 60	SENTIERI.....	54
ART. 61	TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO	54
CAPO IV: INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE		55
ART. 62	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	55
ART. 63	DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE	55
ART. 64	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	56
ART. 65	DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA.....	56
ART. 66	DISTRIBUZIONE DEL GAS	56
ART. 67	RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI	56
ART. 68	PRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI E DA COGENERAZIONE	56
ART. 69	TELECOMUNICAZIONI, INFRASTRUTTURAZIONE DIGITALE, APPARECCHI TELEMATICI	57

CAPO V: RECUPERO URBANO, QUALITÀ' ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO 59

ART. 70	PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI	59
ART. 71	FACCIAE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO	59
ART. 72	ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIAE, PARAPETTI E DAVANZALI.....	60
ART. 73	ALLINEAMENTI.....	61
ART. 74	PIANO DEL COLORE	61
ART. 75	COPERTURE DEGLI EDIFICI.....	61
ART. 76	ILLUMINAZIONE PUBBLICA.....	63
ART. 77	GRIGLIE ED INTERCAPEDINI	63
ART. 78	ANTENNE, IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, ALTRI IMPIANTI TECNICI	64
ART. 79	SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI.....	64
ART. 80	INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE	64
ART. 81	CARTELLONI PUBBLICITARI	65
ART. 82	MURI DI CINTA.....	65
ART. 83	BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI.....	66
ART. 84	CIMITERI	66
ART. 85	PROGETTAZIONE E REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI.....	66

CAPO VI: ELEMENTI COSTRUTTIVI..... 67

ART. 86	SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.....	67
ART. 87	SERRE BIOCLIMATICHE	68
ART. 88	IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI	69
ART. 89	ELEMENTI DI CORREDO: COPERTURE, GRONDE, PLUVIALI, INVASI DI RACCOLTA ACQUE	70
ART. 90	STRADE E PASSAGGI PRIVATI E CORTILI	71
ART. 91	CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE	71
ART. 92	INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AEREAZIONE	72
ART. 93	RECINZIONI	72
ART. 94	MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI	72
ART. 95	DISPOSIZIONI PER LE AREE DI PERTINENZA ALLA RESIDENZA OPERE DI ARREDO PERTINENZIALE	76
ART. 96	PISCINE.....	78
ART. 97	ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI	79

TITOLO IV: VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO 80

ART. 98	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ' URBANISTICO EDILIZIA	80
ART. 99	PROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA, IN DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL TITOLO EDILIZIO.....	80
ART. 100	VARIANTI COMUNICATE A FINE LAVORI.....	81
ART. 101	VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI	81
ART. 102	SOSPENSIONE DEI LAVORI	81
ART. 103	SANZIONI RELATIVE ALLA VIOLAZIONE DELLE NORME DEL PRESENTE REC.....	82

TITOLO V: NORME TRANSITORIE E FINALI 83

ART. 104	AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.....	83
ART. 105	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	83
ART. 106	ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME.....	83

ALLEGATI 84

ALLEGATO "0"	GLOSSARIO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI - INDICE
ALLEGATO "A"	QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI A LIVELLO NAZIONALE
ALLEGATO "A1"	QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI DI COMPETENZA COMUNALE
ALLEGATO "B"	RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA
ALLEGATO "C"	GLOSSARIO – EDILIZIA LIBERA
ALLEGATO "D"	REGIME AMMINISTRATIVO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO
ALLEGATO "E"	INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ALLEGATO "F"	ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA: PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

I principi generali e la disciplina generale dell'attività edilizia sono allegati al presente REC secondo la seguente disposizione:

- Allegato "0": Glossario delle definizioni uniformi - Indice;
- Allegato "A": Quadro delle Definizioni uniformi a livello nazionale;
- Allegato "A1": Quadro delle Definizioni uniformi di competenza comunale;
- Allegato "B": Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia. È stato approvato con D.G.R.V. 1896/2017 e rappresenta una ricognizione normativa delle citate disposizioni; potrà essere aggiornato conseguentemente all'entrata in vigore di nuove normative senza che ciò costituisca modifica al REC;
- Allegato "C": Glossario di Edilizia Libera;
- Allegato "D": Regime Amministrativo per tipologia d'intervento;
- Allegato "E": Interventi in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica;
- Allegato "F": Interventi di lievi entità in aree vincolate soggetti a procedimento semplificato.

PARTE SECONDA: DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

ART. 1 FINALITA' E OGGETTO

1. Il presente Regolamento Edilizio Comunale (REC) disciplina l'attività edilizia ai sensi dell'art. 2 c. 4, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., conformemente ai disposti dell'art. 4 c.1 dello stesso D.P.R., dell'Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16.11.2016, n. 268 e della D.G.R.V. n. 1896/2017.
2. Le "definizioni uniformi" di cui ai successivi art. 2 e 3 sono sostitutive delle corrispondenti definizioni previste dalle Norme Tecniche (N.T.) del vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.).
3. Qualora in contrasto:
 - le disposizioni delle N.T. del P.R.G. prevalgono su quelle del presente REC;
 - le definizioni di cui ai successivi artt. 2 e 3 prevalgono rispetto a quelle delle N.T. del P.R.G..

ART. 2 DEFINIZIONI UNIFORMI

1. Le 30 "Definizioni uniformi" riportate alla seguente tabella e aventi incidenza sulle previsioni dimensionali esplicano la loro efficacia giuridica a far data da quanto previsto al successivo art. 105; per i procedimenti attivati in precedenza continuano a valere i disposti del REC e dello strumento urbanistico vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

DEFINIZIONI UNIFORMI CON INCIDENZA SULLE PREVISIONI DIMENSIONALI	
A1. Superficie territoriale	A16. Superficie complessiva
A2. Superficie fondiaria	A17. Superficie calpestabile
A3. Indice di edificabilità territoriale	A18. Sagoma
A4. Indice di edificabilità fondiaria	A19. Volume totale-volumetria complessiva
A5. Carico urbanistico	A20. Piano fuori terra
A6. Dotazioni Territoriali	A21. Piano seminterrato
A7. Sedime	A22. Piano interrato
A8. Superficie coperta	A23. Sottotetto
A10. Indice di permeabilità	A24. Soppalco
A11. Indice di copertura	A25. Numero dei piani
A12. Superficie totale	A26. Altezza lorda
A13. Superficie lorda	A28. Altezza dell'edificio
A14. Superficie utile	A29. Altezza utile
A15. Superficie accessoria	A30. Distanze

2. Le ulteriori definizioni di carattere nazionale che non incidono direttamente sulle previsioni dimensionali sono riportate alla tabella seguente.

DEFINIZIONI UNIFORMI SENZA INCIDENZA SULLE PREVISIONI DIMENSIONALI	
A9. Superficie permeabile	A36 - Ballatoio
A27. Altezza del fronte	A37 - Loggia/Loggiato
A31 - Volume tecnico	A38 - Pensilina
A32 - Edificio	A39 - Portico/Porticato
A33 - Edificio Unifamiliare	A40 - Terrazza
A34 - Pertinenza	A41 - Tettoia
A35 - Balcone	A42 - Veranda

3. Le definizioni estese delle voci di cui al presente articolo sono riportate all'Allegato "A" al presente REC..

ART. 3 DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE

1. La tabella seguente introduce ulteriori definizioni di competenza comunale da utilizzare limitatamente alle trasformazioni e all'assetto del territorio disciplinate dal presente REC.

1. DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE	
C1. Aggetti e sporti	C14. Quota zero di riferimento
C2. Area di pertinenza	C15. Superfici in esercizio commerciale
C3. Caminetti e barbecue	C16. Superficie semipermeabile
C4. Chiostrina	C17. Tenda
C5. Casette da giardino e Ricoveri di animali da affezione	C18. Unità Edilizia
C6. Cavedio	C19. Volume urbanistico
C7. Gazebo e coperture leggere di arredo	C20. Allineamento
C8. Lastrico solare	C21. Distanze da specifici elementi - Strade
C9. Lotto	C22. Distanze da specifici elementi – Costruzioni
C10. Opere precarie	C23. Distanze da specifici elementi – Pareti finestrate e non
C11. Parete finestrata	C24. Distanze da specifici elementi – Confini di proprietà
C12. Pergolati, tende a pergola e pergotende	C25. Distanze da specifici elementi – Distacchi particolari
C13. Piano di campagna	C26. Distanza lineare e radiale fra edifici

2. Le definizioni estese delle voci di cui alla seguente tabella sono riportate all'Allegato "A1" al presente REC.
3. Le "Disposizioni relative alla sistemazione delle aree di pertinenza" di cui al successivo art. 95 identificano caratteristiche particolari e limiti dimensionali delle precedenti voci.

ART. 4 AMBITI TERRITORIALI OD ELEMENTI DI PARTICOLARE APPLICAZIONE

1. Il P.R.G. ed i P.U.A. possono individuare ambiti territoriali, elementi ed edifici ai quali applicare specifici disposti applicativi in difformità da quelli previsti dal presente REC; in tal caso tale disciplina è da considerarsi sovraordinata al REC.
2. Negli ambiti ricadenti in perimetrazioni di notevole interesse pubblico, o comunque individuati, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" le specifiche prescrizioni degli Enti detentori del vincolo possono costituire deroga all'applicazione del REC.

TITOLO I: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I: SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

ART. 5 SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)

1. Lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), tramite le proprie strutture organizzative, svolge le attività di informazione, di ricezione delle comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie, nonché di ogni atto comunque denominato in materia edilizia, in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. Il SUE si rapporta e si coordina anche con le attività degli altri Settori e Servizi comunali competenti in attività inerenti i titoli edilizi, le convenzioni urbanistiche, i piani di attuazione e gli accordi di programma.
2. Lo SUE cura inoltre i rapporti tra il soggetto interessato, l'Amministrazione comunale e gli altri Enti ed Amministrazioni chiamati a pronunciarsi in ordine all'attività edilizia.
3. Sono esclusi dall'ambito di competenza del SUE, in quanto non disciplinati dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., i procedimenti relativi ad istanze, dichiarazioni, segnalazioni che hanno ad oggetto tematiche non rilevanti sotto il profilo edilizio o che afferiscono alla disciplina dei lavori o delle opere pubbliche, i procedimenti riguardanti il decoro urbano, i procedimenti riguardanti l'idoneità ed il funzionamento degli impianti termici, i procedimenti relativi all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi, ecc.. Con apposito provvedimento il Comune potrà comunque in futuro includere nell'ambito di competenza del SUE anche i predetti procedimenti, in funzione dell'implementazione dei servizi gestiti dalla piattaforma informatica.
4. Le pratiche edilizie, e comunque le istanze, comunicazioni e modulistiche, indirizzate al SUE, sino all'attivazione della piattaforma telematica dedicata, sono presentate via mail all'indirizzo pec del Comune (sindaco.comune.livinallongo.bl@pecveneto.it) o direttamente in forma cartacea all'ufficio comunale competente.

ART. 6 SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), costituisce unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativi edilizi, in applicazione del D.P.R. 160/2010 e s.m.i..
2. Le pratiche edilizie, e comunque le istanze, comunicazioni e modulistiche, indirizzate al SUAP sono presentate in modalità telematica mediante la piattaforma "impresainungiorno" (<http://www.impresainungiorno.gov.it>) o altra piattaforma stabilita dal Comune.

ART. 7 COORDINAMENTO SUAP/SUE

1. Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse al SUAP ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal D.P.R. 160/2010 e s.m.i. e dal vigente REC sul funzionamento del SUAP.
2. Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie non concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse al SUE ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
3. Salva diversa disposizione organizzativa e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.

ART. 8 PROCEDIMENTI EDILIZI: DISPOSIZIONI

1. La presentazione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l'attività edilizia avviene secondo quanto previsto ai precedenti artt. 5 e 6 e, ove non ammesso, si considerano irricevibili le istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni prodotte in forma cartacea o mediante l'utilizzo di forme di trasmissione differenti.
2. Al fine di non aggravare i procedimenti il SUE archiverà d'ufficio, senza obbligo di informarne il titolare, ogni comunicazione non dovuta, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria soggetti ad attività edilizia libera di cui alla lett. a) c.1 dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., fermo restando che le stesse comunicazioni non produrranno alcun effetto giuridico od obbligo nei confronti dell'Ente.
3. Nei procedimenti di particolare complessità, per i quali è comunque obbligatoria la gestione in modalità digitale, il Responsabile del procedimento può richiedere, in fase istruttoria, la produzione di una copia in forma cartacea di tutti o parte degli elaborati grafici, conforme all'originale formato digitale.
4. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere corredati da tutti gli allegati obbligatori in relazione alla specifica tipologia di pratica e di intervento, riportati nel "Quadro riepilogativo della documentazione" facente parte della vigente modulistica unificata e standardizzata; sono trasmessi in conformità agli standard previsti dalla piattaforma utilizzata per l'inoltro delle pratiche.
5. È facoltà degli Uffici definire le specifiche tecniche dei documenti di cui ai precedenti commi, oltre a richiedere la produzione dei formulari relativi alla Rilevazioni statistiche ISTAT, all'aggiornamento delle cartografie comunali, del quadro conoscitivo e del monitoraggio comunale.
6. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa a seguito di richieste di conformazione delle SCIA è fissato in 30 giorni. Nel caso in cui le integrazioni richieste non siano prodotte entro il termine stabilito, la SCIA si considera decaduta o in alternativa, se prodotte entro tale termine non siano ritenute corrette, l'Ufficio procederà alla notifica dell'ordine motivato di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19, comma 3, della L. 241/1990 e s.m.i. o dell'ordine motivato di non eseguire il previsto intervento ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
7. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, nella ipotesi di cui all'art. 20, comma 4, del D.P.R. 380/01 e s.m.i., una volta richieste le modifiche di modesta entità, laddove l'interessato non si pronunci nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ovvero, non integri la documentazione nei successivi 15 giorni, il responsabile del procedimento comunicherà nei successivi 15 giorni il rigetto della domanda e la conclusione del procedimento.
8. Le tariffe dei diritti di segreteria sono approvate con Deliberazione di Giunta Comunale. Gli importi sono differenziati in base alla tipologia di procedimento edilizio. Le tariffe sono aggiornate annualmente in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.

ART. 9 CONTROLLI A CAMPIONE

1. Nelle more dell'introduzione della disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli di cui all'art. 6 bis, comma 4, lettera b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., sono assoggettate a controllo a campione le Comunicazioni di Inizio Attività Lavori Asseverate (CILA) nella misura minima del 10% di quelle pervenute con arrotondamento all'unità superiore, in base al numero progressivo di protocollo assegnato, fatta salva la possibilità per il dirigente o il responsabile del procedimento di provvedervi, oltre alla succitata procedura, in ogni altro caso.

2. Il controllo a campione avviene mediante sorteggio manuale effettuato alla presenza di due testimoni o, qualora disponibile, con strumento informatico che garantisca la massima trasparenza e casualità.
3. Il tecnico comunale incaricato effettua i controlli nei 30 giorni successivi al sorteggio e, in caso di esito negativo, invia la comunicazione all'interessato; in caso di mera incompletezza documentale l'interessato verrà invitato a regolarizzare la comunicazione entro 10 giorni dall'inoltro della richiesta.
4. Le CILA selezionate a campione sono sottoposte a verifica istruttoria in ordine:
 - all'idoneità dell'istituto della CILA in relazione alla classificazione tecnico/giuridica dell'intervento;
 - alla conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente;
 - alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà;
 - alla veridicità di quanto dichiarato dal tecnico progettista nella relazione tecnica di asseverazione.
5. Tutte le CILA trasmesse sono in ogni caso sottoposte al controllo di verifica di completezza documentale.
6. Le CILA non rientranti nel quantitativo a campione stabilito al precedente comma 1 sono archiviate previo inserimento nel programma di gestione delle pratiche edilizie e controllo di verifica di completezza documentale di cui al comma 3.
7. Le presenti disposizioni valgono anche per pratiche di attività libera e Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.).

ART. 10 COMMISSIONE EDILIZIA (CE)

1. La Commissione Edilizia (CE) nel Comune di Livinallongo del Col di Lana non è istituita, secondo quanto ammesso all'art. 4 c.2 D.P.R. 380/2001.

ART. 11 FUNZIONI AUTORIZZATORIE IN MATERIA PAESAGGISTICA

1. L'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica è a cura degli Uffici delegati convenzionati sulla base dell'idoneità verificata ai sensi dell'art. 146 c.6 del D.Lgs 42/2004 da parte della Regione.
2. Il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi della DGRV n. 2037/2015 e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004, al fine di garantire un supporto per un'adeguata tutela del paesaggio e degli immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte terza del D.Lgs. 42/2004 può istituire la Commissione Locale per il Paesaggio (CLP)
3. Composizione, compiti e modalità di funzionamento della CLP sono disciplinati dalle disposizioni contenute nella DGRV n. 2037/2015.
4. La CLP può essere istituita in forma associata ai sensi dell'art. 1 dell'All. A della DGR 2037/2015.

CAPO II: ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

ART. 12 ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA

1. L'annullamento d'ufficio in autotutela, con efficacia retroattiva, di un provvedimento è disciplinato dall'art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990 e s.m.i..

ART. 13 RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI O PRESENTATI

1. È possibile per l'istante proporre all'Ufficio che ha ricevuto, emesso o respinto l'atto una motivata richiesta di riesame, al fine di riforma, modifica o ritiro dell'atto stesso.
2. Il SUE, entro 30 giorni dalla richiesta di riesame, comunica all'interessato le proprie determinazioni in merito con indicazione sulla fondatezza o infondatezza delle motivazioni prospettate, adottando i provvedimenti conseguenti.

ART. 14 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)

1. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU), nel rispetto delle modalità e delle finalità previste dalla vigente normativa, attesta la destinazione urbanistica di un'area identificata al catasto con un numero di Foglio e di Mappale, come definita dalla strumentazione urbanistica comunale vigente e adottata.
2. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU), inoltre, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale (art. 251, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), riporta l'esito delle analisi che attestino l'eventuale superamento delle concentrazioni di rischio.
3. La richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU), fino all'attivazione della piattaforma telematica, può essere presentata a mezzo posta elettronica certificata o in forma cartacea dal proprietario o avente titolo all'area interessata dall'intervento edilizio, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzione dell'Amministrazione Comunale. Il richiedente deve dichiarare tutti gli elementi utili per identificare l'immobile oggetto dell'istanza, il titolo a giustificazione della richiesta ed il proprio recapito.
4. La richiesta deve essere presentata in bollo, salvo i casi previsti dal D.P.R. 642/72 ove occorre specificare il comma per cui si richiede l'esenzione dell'imposta di bollo.
5. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) viene rilasciato dal Dirigente competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda; conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici (art. 30 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.).
6. La richiesta di CDU, anche per uso successione o esproprio, è assoggettata al preventivo pagamento dei diritti di segreteria nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 15 PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI

1. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori (permessi di costruire e SCIA) possono essere prorogati nei casi previsti dall'art. 15 del D.P.R. 380/01 e s.m.i..
2. Qualora non sussistano i presupposti per prorogare i termini d'inizio e/o fine lavori dell'istanza edilizia e ne intervenga la decadenza, è possibile presentare una domanda per un nuovo permesso di costruire riproponendo il progetto per il medesimo intervento ovvero per le opere ancora da eseguire, integrato con le eventuali ulteriori verifiche necessarie a fronte di intervenute normative del settore.

3. Ai fini del rinnovo del permesso di costruire, inoltrato dal committente a mezzo di tecnico abilitato, non è necessario depositare nuovamente la documentazione già prodotta con la precedente domanda se l'intervento non ha variazioni che necessitino di nuova istruttoria, e che, nel rispetto degli incarichi professionali, la predetta documentazione risulti invariata o previo nulla-osta del professionista anche successivamente incaricato.
4. In caso di variazioni necessitanti nuova istruttoria va inoltrata documentazione relativa a:
 - relazione tecnico-illustrativa relativa allo stato di avanzamento dei lavori con descrizione dettagliata delle opere ancora da eseguire;
 - documentazione fotografica a colori d'insieme e di dettaglio, illustrativa dello stato di fatto, corredata da planimetria con l'indicazione dei punti di ripresa;
 - elaborati grafici corrispondenti a quelli allegati al titolo di cui si chiede il rinnovo con evidenziate le opere già realizzate e quelle che restano da eseguire.
5. Nel caso in cui un soggetto diverso dall'intestatario del titolo abilitativo acquisisse successivamente titolo sull'immobile oggetto dell'intervento dovrà far pervenire comunicazione di subentro nella titolarità ad ogni effetto di legge:
 - precisando le proprie generalità e gli estremi del titolo cui si riferisce il subentro;
 - copia dell'atto registrato e trascritto attestante la titolarità dichiarata dal richiedente, ovvero di altro titolo legittimante;
 - nomina e presa d'atto sia delle figure professionali che delle imprese incaricate;
 - in caso di lavori già iniziati, relazione sul loro stato di avanzamento, debitamente sottoscritta, oltre che dall'interessato, anche dal precedente titolare, dal progettista e direttore dei lavori, oltre che, se del caso, dai nuovi professionisti incaricati.
6. Il subentro di un soggetto diverso dall'originario intestatario non interrompe, né modifica, i termini di validità del relativo titolo.

ART. 16 SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ

1. Fermo restando il disposto degli artt. 24 e 26 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., un edificio dichiarato inagibile non può essere utilizzato fino a quando non sono rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità.
2. L'inagibilità comporta il distacco delle utenze e delle forniture da parte delle aziende erogatrici di servizi pubblici ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
3. La sospensione dell'uso di cui al comma 1 può avvenire d'ufficio con ordinanza del Sindaco e/o del Responsabile del servizio, in base alle rispettive competenze, a seguito di:
 - accertato pericolo per la pubblica o privata incolumità;
 - accertamento di difformità dal titolo edilizio che incidono sull'aspetto igienico sanitario;
 - accertamento, anche da parte di altri Enti competenti, della mancanza dei requisiti di sicurezza.
4. La dichiarazione di inagibilità è rilasciata dal Responsabile del servizio, su richiesta dell'interessato, in caso di:
 - carenze strutturali che compromettono la statica dell'edificio, attestata da tecnico abilitato;
 - mancanza dei requisiti igienico sanitari;
 - mancanza dei requisiti di sicurezza degli impianti tecnologici.
5. Il ripristino dell'agibilità è subordinato alla presentazione di una perizia asseverata da parte di tecnico competente che attesti il ripristino delle condizioni di sicurezza e di fruibilità dell'immobile interessato nonché il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche che lo riguardano.

ART. 17 ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE

1. Il contributo di cui gli artt. 16, 17 e 19 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. è regolato dalla L.R.V. 61/85 e s.m.i. è determinato con Delibera del Consiglio Comunale.
2. L'importo del contributo di costruzione, salva l'applicazione degli interessi legali, può essere rateizzato, ed in ogni caso in non più di 4 rate semestrali, l'ultima delle quali deve essere corrisposta prima della conclusione dei lavori. In caso di rateizzazione il Comune richiede all'interessato la presentazione, per sé ed eventuali successivi aventi causa, di idonea garanzia per l'integrale versamento del contributo, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia dovrà prevedere:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ex art. 1944 del Codice Civile;
 - la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale;
 - un aumento del 10% degli importi delle garanzie prestate relativamente alle somme per le quali viene concessa rateizzazione, a copertura delle eventuali sanzioni per ritardo pagamento previste dall'art. 42 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - la clausola di validità fino a formale ed espresso svincolo da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - l'esclusione per il fideiussore di opporre all'Ente ogni e qualsivoglia eccezione che spetta al debitore principale, in deroga all'art. 1945 del Codice Civile.
3. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Belluno.
4. Nel caso di garanzie prestate dai titolari di convenzioni urbanistiche o di titoli abilitativi con previsione di esecuzione di opere realizzate a scomputo del contributo di costruzione, l'importo delle cauzioni prestate dovrà essere pari all'importo dei lavori come risultante dal quadro economico (Q.E.) delle opere.
5. Salvi i casi di esonero previsti dalla legge, all'atto del rilascio del permesso di costruire, il Responsabile Area Tecnica determina, con riferimento agli elaborati progettuali, l'ammontare del contributo relativo al costo di costruzione, che verrà definitivamente accertato al momento della ultimazione dei lavori, operando il conguaglio tra quanto dovuto e quanto versato.
6. Ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera e versata non oltre sessanta giorni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori. Con apposito provvedimento il Comune può definire, entro questi termini massimi, una specifica calendarizzazione dei pagamenti.
7. Il contributo di cui ai precedenti commi, relativo alle spese di urbanizzazione e di costruzione non è dovuto:
 - a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del D.Lgs. 99/2004 e dell'articolo 2135 del Codice civile;
 - b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
 - c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
 - d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

- e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
8. Ai sensi dell'art. 17 c.4 bis del D.P.R. 380/2001, al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. Con apposito provvedimento il Comune può deliberare, anche per specifiche fattispecie degli interventi del presente comma, ulteriori riduzioni del contributo di costruzione fino alla completa esenzione dallo stesso.
9. Gli interventi di edilizia convenzionata sono disciplinati dalla LR 42/99 e s.m.i..

ART. 18 MONETIZZAZIONE

1. Il P.R.G., attraverso le proprie N.T., determina i casi nei quali la realizzazione di un intervento edilizio è subordinata alla cessione diretta o asservimento ad uso pubblico di spazi pubblici ed al ricavo di parcheggi privati, in quali casi essi possono essere ordinariamente sostituiti dalla loro monetizzazione ed in quali casi l'Amministrazione Comunale può concedere la loro monetizzazione.
2. L'impiego dell'istituto della monetizzazione costituisce una specifica decisione dell'Amministrazione Comunale, supportata volta per volta da un'istruttoria tecnica favorevole sulla base delle disposizioni del P.I. e tale da dimostrare almeno una delle seguenti condizioni:
 - che la completa cessione dell'area dello standard dovuto renda di fatto impossibile una corretta impostazione planivolumetrica, e quindi non consenta di perseguire l'obiettivo di qualificare l'intervento sotto il profilo dell'inserimento nel contesto circostante;
 - che l'area per urbanizzazione di possibile cessione sia compromessa dalla presenza di servizi o preesistenze, impianti tecnologici, ecc., che ne limitino il pieno utilizzo;
 - che la cessione sia qualitativamente e quantitativamente insufficiente;
 - che non sia possibile ricavare un'area che prospetti per una parte significativa del suo perimetro sullo spazio pubblico esistente o, se interna, che non sia possibile renderla effettivamente fruibile.
3. Il valore di monetizzazione delle aree è definito da apposita deliberazione di Consiglio Comunale.
4. L'importo della monetizzazione dovrà essere corrisposto con le stesse modalità previste per il versamento del contributo di costruzione.
5. Nel caso l'intervento sia soggetto a CILA o SCIA, il versamento dell'importo della monetizzazione, fatto salvo conguaglio attivo o passivo, dovrà essere effettuato per intero all'atto della presentazione della relativa comunicazione o segnalazione edilizia. A dimostrazione dell'avvenuto pagamento alla comunicazione dovrà essere allegata quietanza di pagamento, nonché prospetto di calcolo della monetizzazione effettuata, soggetto a verifica d'ufficio. A seguito di verifica l'eventuale conguaglio a favore del Comune dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica della relativa determinazione. Il mancato versamento di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi e delle sanzioni previste per il contributo di costruzione. L'eventuale conguaglio a favore del privato verrà reso nei termini compatibili con le previsioni di bilancio dell'Ente.
6. In relazione alla effettiva utilità pubblica, è facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere la possibilità di limitare l'uso pubblico delle aree destinate a standard che permangano in proprietà dei privati consentendo la chiusura durante orari stabiliti. Gli oneri

derivanti dal servizio di chiusura/apertura, le attrezzature necessarie, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la pulizia dell'area sono a carico del privato. Le modalità, i tempi e le condizioni sono stabilite e verificate dall'Amministrazione Comunale, che potrà pretendere la disponibilità dell'area, a semplice richiesta, qualora venga ravvisata la necessità di disporre l'uso pubblico al di fuori degli orari concordati. A fronte della limitazione dell'uso pubblico sarà dovuto un corrispettivo stabilito come segue:

- pari al 50% del valore di monetizzazione, della sola area, delle superfici del rispettivo ambito, qualora l'uso pubblico venga limitato ai soli orari stabiliti in accordo con l'Amministrazione, in ambiti territoriali nelle zone nelle quali si ritenga improbabile l'afflusso anche occasionale di pubblico;
 - pari al 30% del valore di monetizzazione, della sola area, delle superfici del rispettivo ambito, nel caso si convenga di mettere a disposizione l'area, oltre che in orari stabiliti in accordo con l'Amministrazione, anche a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale in occasione di particolari situazioni che richiedano la necessità di disporre l'apertura al pubblico;
7. Fuori dai casi precedenti, per accertati motivi di opportunità e sicurezza l'Amministrazione comunale può disporre la chiusura notturna delle aree private con vincolo a destinazione all'uso pubblico come misura tesa a favorire situazioni di sicurezza per i cittadini. Gli oneri derivanti dal servizio di chiusura/apertura, comprese le attrezzature necessarie, sono a carico del privato.

ART. 19 PARERI PREVENTIVI

1. Con specifico provvedimento l'Amministrazione può stabilire la possibilità di richiedere al SUE o al SUAP un parere preventivo in merito alla fattibilità degli interventi edilizi oggetto di successivo titolo abilitante, con particolare riguardo agli interventi non asseverabili, interventi di ristrutturazione urbanistica, sistemazioni ambientali di significativa entità, in particolare in aree vincolate e nuove urbanizzazioni di significativa entità, in particolare in aree vincolate.
2. Nella richiesta devono essere indicati: il luogo dell'intervento (via, numero civico o individuazione del lotto su planimetria), i dati anagrafici del richiedente, il domicilio elettronico, oppure, in caso di affidamento ad altri per la firma digitale ed invio telematico, anche i dati del procuratore, la procura ed i documenti d'identità.
3. Deve inoltre essere allegata alla richiesta adeguata documentazione comprensiva di elaborati grafici che rappresentino lo stato di fatto e di progetto in pianta, prospetti e sezioni, documentazione fotografica dei luoghi con planimetria riportante i con visuali e relazione tecnica illustrativa.
4. La richiesta di parere preventivo è assoggettata al pagamento dei diritti di segreteria nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
5. Entro 60 giorni dalla richiesta, il SUE o il SUAP si esprime con un parere di massima, in alcun modo vincolante.

ART. 20 ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZIA

1. Il proprietario di immobili o colui che ne ha la disponibilità e/o responsabilità è tenuto ad evitare che lo stesso possa concretare pericolo per persone e/o cose.
2. Nei casi in cui ricorrano imminenti condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone e/o cose per la stabilità delle costruzioni o comunque per l'integrità del sito o dell'ambiente, il proprietario dell'immobile interessato deve, nel rispetto della vigente normativa, eseguire gli interventi finalizzati esclusivamente alla rimozione delle condizioni di pericolo, sua sponte o in ottemperanza delle indicazioni dell'Autorità dandone congiuntamente avviso al Comune

anche, senza preventiva acquisizione del necessario titolo abilitativo, limitatamente alle opere provvisorie di servizio, alle demolizioni e alle rimozioni strettamente necessarie per far cessare lo stato di pericolo.

3. L'esecuzione degli interventi avviene sotto la personale responsabilità del proprietario, o l'avente disponibilità, e del professionista incaricato anche per quanto riguarda la effettiva verifica della sussistenza del pericolo e del suo superamento / rimedio.
4. Il proprietario o l'avente disponibilità/responsabilità deve dare immediata comunicazione dei lavori al SUE ed entro 30 giorni dall'inizio degli stessi deve presentare domanda per il rilascio il necessario titolo abilitativo.
5. Rimangono fermi il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti nel rispetto della vigente normativa e la facoltà del Dirigente/Responsabile del servizio competente di provvedere ai sensi di quanto previsto dagli artt. 70 e 103 del presente REC.

ART. 21 PROCEDIMENTO EDILIZIO: MODALITÀ, STRUMENTI DI INFORMAZIONE E TRASPARENZA

1. Nella gestione degli atti/procedimenti è sempre garantito il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza, accesso ai documenti amministrativi e lotta alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni.
2. È fatto obbligo in particolare di pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale comunale quanto previsto prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

ART. 22 COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE

1. Fatte salve le forme di partecipazione al procedimento urbanistico ed edilizio previste dalla vigente normativa, il Comune può promuovere l'attivazione di ulteriori e idonee forme di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza, degli abitanti e dei portatori di interesse per interventi edilizi comportanti un forte impatto con riguardo alla struttura urbana e alla qualità della vita della città.

ART. 23 CONCORSI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA

1. Il Comune favorisce le procedure concorsuali, nel rispetto della vigente normativa, allo scopo di promuovere la qualità architettonica.
2. Il concorso è una procedura di aggiudicazione intesa a fornire un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice, sulla base di criteri qualitativi.
3. Eventuali concorsi saranno disciplinati con specifico bando, da adottare nei concorsi di progettazione e di idee e nelle procedure ordinarie di affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria, in relazione all'importo stimato del corrispettivo ed alla tipologia delle opere da realizzare.

TITOLO II: DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I: NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 24 COMUNICAZIONE DI INIZIO E DI DIFFERIMENTO DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E VARIAZIONI, ANCHE RELATIVE AI SOGGETTI RESPONSABILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il titolare del permesso di costruire, SCIA e CILA, o suo avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori nel caso di P.d.C., deve comunicare all'Amministrazione Comunale la data di inizio dei lavori, utilizzando l'apposita modulistica disponibile nel portale del Comune.
2. In caso di mancata comunicazione sarà considerata quale data di inizio dei lavori quella di rilascio del permesso di costruire, a condizione che sia già stata prodotta tutta la documentazione prevista per legge (deposito degli impianti, denuncia delle opere in c.a. o relative alla zona sismica qualora necessarie, nominativo dell'impresa esecutrice delle opere, nominativo a cui deve riferirsi il D.U.R.C., ecc.).
3. Nel caso di nuove costruzioni, la data di inizio si configura con lo scavo delle fondazioni e la data di ultimazione si riferisce alla data del certificato di ultimazione e regolare esecuzione dell'opera redatto dal direttore dei lavori su apposito stampato.
4. Nel caso di ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, per inizio dei lavori si intende l'istante in cui l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate; per l'ultimazione dei lavori valgono le prescrizioni del comma precedente.
5. Nel caso di opere di urbanizzazione, l'inizio dei lavori si configura dalla compiuta organizzazione del cantiere e da trasformazioni di entità significativa che superino la soglia delle mere attività preparatorie e l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione.
6. In caso di mancata indicazione dell'inizio dei lavori per interventi asseverati con SCIA o CILA sarà considerata quale data di inizio dei lavori quella di protocollazione a condizione della completezza degli elaborati presentati.
7. Eventuali successive variazioni dei dati, dei termini e dei soggetti responsabili dell'opera da eseguirsi devono essere comunicate tempestivamente al SUE in forma scritta, utilizzando la modulistica disponibile nel portale del Comune.
8. Qualora vi sia la variazione del direttore dei lavori:
 - il titolare del titolo abilitativo dovrà provvedere all'immediata sospensione dei lavori e a darne comunicazione allo SUE. I lavori potranno essere ripresi solo dopo l'avvenuto deposito, presso il medesimo SUE, di quanto previsto ai successivi alinea;
 - il titolare deve comunicare al SUE il nominativo del nuovo tecnico;
 - il cessante deve allegare una relazione che precisi lo stato di avanzamento dei lavori con relativa documentazione fotografica unitamente ad autocertificazione che attesti che tale documentazione riproduce fedelmente l'attuale stato dei luoghi;
 - l'inosservanza di quanto previsto al presente comma comporta la sospensione dei lavori l'ordine di sospensione dei lavori, che potranno riprendere solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto, nonché le eventuali sanzioni previste all'art. 103.
9. In caso di opere di urbanizzazione nell'ambito di un PUA, la comunicazione di inizio lavori di cui ai commi precedenti deve essere preceduta dal deposito del progetto esecutivo presso il competente Servizio/Settore ed essere trasmessa al medesimo per gli adempimenti previsti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
10. L'omissione dell'adempimento relativo alla comunicazione di inizio lavori comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 103 del presente REC.

ART. 25 ATTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI

1. Prima dell'inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire o della SCIA o CILA deve comunicare/trasmettere al Comune:
 - la data di inizio lavori;
 - la documentazione prevista dall'art. 65 del D.P.R. 380/2001 in merito alla realizzazione di strutture in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, o una dichiarazione del progettista che attesti la non necessità della documentazione ai sensi della medesima L.;
 - la documentazione prevista dall'art. 125 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., attestante l'ottemperanza alle disposizioni di legge sul contenimento del consumo energetico;
 - la documentazione prevista dal D.P.R. n. 120/2017 in materia di gestione delle terre e rocce da scavo;
 - la dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione prevista alle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

ART. 26 COMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI – AGIBILITA'

1. Il titolare o l'avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori, del permesso di costruire o della SCIA, entro il termine di validità del titolo, deve comunicare al SUE la data di fine dei lavori, utilizzando l'apposita modulistica disponibile nel portale del Comune.
2. In caso di mancata comunicazione, sarà considerato quale data di fine lavori il termine di tre anni dalla data di inizio, o dalla data di efficacia della SCIA o della CILA, o dalla data di presentazione della SCIA di agibilità qualora la stessa abbia luogo nei tre anni dalla data di inizio dei lavori.
3. Alla comunicazione di fine dei lavori deve essere allegata la prescritta documentazione, come indicata nell'apposita modulistica disponibile nel portale del Comune.
4. La posa a dimora di alberature previste nei progetti approvati potrà essere effettuata anche posteriormente alla ultimazione dei lavori, previa acquisizione del parere favorevole dell'Ufficio comunale competente, esclusivamente per specifici motivi botanici.
5. Nei casi indicati all'articolo 3 del D. Lgs 192/2005 e s.m.i., l'Attestato di Qualificazione Energetica è sottoscritto dal direttore dei lavori che assevera come sono state realizzate le componenti che interessano gli aspetti energetici dell'edificio e presentato contestualmente alla comunicazione di fine lavori.
6. La comunicazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata dalla documentazione asseverata di cui al comma 3.
7. L'omissione degli adempimenti relativi alla comunicazione di fine lavori comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 103 del presente REC, salve altre previsioni sanzionatorie di legge.
8. Sono ammesse dichiarazioni di parziale ultimazione dei lavori, per le quali contestualmente deve essere presentata la segnalazione certificata per l'agibilità di cui all'art.24 del DPR n.380/2001 e s.m.i., con riguardo alle fattispecie di cui al c. 4 dello stesso articolo e corredata dagli elaborati di cui al c.5.
9. Nei casi di parziale ultimazione dei lavori devono essere completate tutte le opere parziali riferite allo stralcio.
10. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico

per l'edilizia la segnalazione certificata per gli interventi di cui all'art.24 del D.P.R. 380/2001 con le modalità ed i contenuti ivi previsti.

ART. 27 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Le eventuali occupazioni o manomissioni di suolo pubblico che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente proprietario e l'esecuzione dovrà avvenire, previo pagamento del canone dovuto, nel rispetto dei tempi e delle prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento abilitativo alla occupazione e/o alla manomissione.
2. Il provvedimento abilitativo definisce anche le modalità di esecuzione delle opere necessarie per il ripristino delle ordinarie condizioni di utilizzo e funzionalità del suolo pubblico interessato dall'intervento. In caso di SCIA o CILA l'intervento sarà eseguibile con le stesse modalità.
3. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati. Gli interventi di ripristino del suolo pubblico, l'eventuale bonifica e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere derivanti dall'attività edilizia dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili e dovranno essere condotti nel rispetto della vigente normativa.

ART. 28 OPERE DI BONIFICA E MOVIMENTI TERRA.

1. La eventuale necessità di avvio di opere di bonifica, sia a fini idraulici che per il ritrovamento di materiali inquinanti, che dovesse emergere in corso di esecuzione dei lavori deve essere immediatamente comunicata ai competenti uffici, adottando ogni misura precauzionale prevista dalla vigente normativa.
2. Salvo diverse modalità di riutilizzo, espressamente previste nel progetto approvato e previa acquisizione del parere dell'ARPAV, tutti i materiali di risulta dagli scavi, dalle rimozioni e dalle demolizioni saranno trasferiti alle pubbliche discariche autorizzate, mentre i rifiuti di tipo speciale dovranno essere trattati in cantiere, caricati su automezzo, trasportati e smaltiti solo ad opera di personale specializzato. Nelle opere di demolizione dovranno essere privilegiate le operazioni rivolte alla separazione dei materiali di risulta in funzione di un eventuale riciclaggio.
3. L'accumulo temporaneo di materiali provenienti da attività edili è obbligatoriamente limitato all'area di cantiere. Solo nel caso di assoluta necessità, il Dirigente competente, su richiesta dell'interessato, può autorizzare il deposito temporaneo dei materiali, e relative operazioni di scarico e carico, in area comunale o privata opportunamente individuata e resa interdetta al pubblico transito in conformità al Regolamento di Polizia Urbana e del Codice Stradale.
4. Il ripristino dell'area, l'eventuale bonifica e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere derivanti dall'attività edilizia dovrà avvenire secondo le prescrizioni del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., usando tutte le necessarie cautele al fine di evitare l'inquinamento dei suoli e della falda.
5. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in caso di inadempienza, gli interventi di ripristino ambientale dell'area, compresa l'eventuale bonifica, saranno realizzati d'ufficio dal Comune in danno dei soggetti responsabili e con recupero delle somme anticipate. Il Comune può richiedere il deposito cauzionale e/o di una fidejussione.
6. La gestione delle terre e rocce da scavo nel caso di operazioni di scavo in generale, perforazioni, trivellazione, palificazione, consolidamento, opere infrastrutturali, rimozione e livellamento di opere in terra deve conformarsi alle disposizioni, modalità e tempistiche previste dalle norme vigenti.

7. Nelle attività che comportino movimenti di terra si richiamano i disposti della L. 64/1974 e del D.M. 11.03.1988 per l'acquisizione dei necessari dati geotecnici nonché l'obbligo di individuare gli eventuali sottoservizi esistenti, attraverso un'esauriente conoscenza del sito.
8. I movimenti terra degli scavi in terreno naturale dovrà presentare una profilatura con pendenza non superiore a 1/1 mentre la sistemazione delle scarpate in rilevato non dovrà superare la pendenza di 2/3.
9. Le pendenze di cui al precedente comma potranno essere superate solo in presenza di terreni di particolare natura e con idonea relazione geologica e geotecnica; il Comune, con riferimento alla sistemazione delle scarpate artificiali, può richiedere pendenze diverse qualora la realizzazione delle stesse rivesta carattere paesaggistico – ambientale.

CAPO II: NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 29 PRINCIPI GENERALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Le opere edilizie devono essere eseguite nel rispetto degli obblighi di cui alla vigente normativa, in modo conforme al progetto assentito oltre che alle prescrizioni del titolo abilitativo, nonché alle eventuali convenzioni e atti d'obbligo ad esso collegati.
2. I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori (l'intestatario del titolo, il direttore dei lavori, l'impresa esecutrice, il responsabile della sicurezza e tutti gli altri eventuali soggetti che hanno un ruolo di natura esecutiva rispetto all'opera), come identificati nella comunicazione di inizio lavori di cui al precedente art. 24, sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi e devono adoperarsi, sotto la loro personale responsabilità, affinché le opere siano realizzate a regola d'arte e siano rispondenti al progetto ed alle prescrizioni della vigente normativa.

ART. 30 PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO

1. L'intestatario del titolo, In allegato alla comunicazione di inizio lavori o alla SCIA, deve inoltrare una relazione asseverata corredata da planimetria conforme allo stato dei luoghi prima dell'edificazione, su cui sono individuati il punto fisso e non meno di due capisaldi piano/altimetrici di coordinate certe, collocati nell'intorno dell'immobile oggetto di intervento e resistenti all'intervento stesso.
2. L'intestatario del titolo abilitativo o della SCIA, per le ipotesi di interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ricostruzioni e ristrutturazioni pesanti, contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori può chiedere ai competenti uffici comunali la determinazione dei punti fissi.
3. Ove ricorra la necessità di effettuare la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area di pertinenza della costruzione, l'intestatario chiede ai competenti uffici comunali di effettuare apposito sopralluogo e redigere, in contraddittorio con la parte privata, un verbale che richiama i grafici approvati. L'assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni. Il sopralluogo dei tecnici comunali non esonera i soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori da ogni responsabilità circa l'osservanza delle disposizioni di legge e le modalità esecutive del titolo edilizio.
4. L'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sospensione dei lavori oltre all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 103 del presente REC.

ART. 31 CONDUZIONE DEL CANTIERE

1. Nei cantieri devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a garantire l'incolumità non solo dei lavoratori addetti, ma anche degli altri cittadini.
2. I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili verso terzi della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva. In particolare, debbono prendere tutti i provvedimenti necessari affinché siano ridotti gli effetti molesti di scarichi, polveri, rumori, ecc., e la loro propagazione nell'ambiente, evitando i pericoli o danni a persone o a cose. Si richiama la specifica normativa tecnica che presiede alla corretta conduzione dei cantieri e, per quanto attiene il presente REC, devono essere visibili dall'esterno tutte le tabelle prescritte relativamente alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
3. Il cantiere deve essere recintato e mantenuto libero da materiali inutili e dannosi per tutta la durata dei lavori, provvisto di segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche

e rosse) e notturne (luci rosse) se prospicienti la pubblica via, dispositivi rifrangenti ed integrazioni d'illuminazione stradale.

4. Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il cantiere va recintato lungo i lati prospicienti gli spazi stessi. Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di 2,00 m ed essere costruite secondo le eventuali prescrizioni sugli allineamenti e le modalità costruttive richieste dall'Ufficio comunale competente compatibilmente con le norme di sicurezza.
5. Le aperture che si praticano sulle recinzioni provvisorie devono aprirsi verso l'interno o essere scorrevoli ai lati. Gli angoli sporgenti dalle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante zebra e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole.
6. Tutte le strutture provvisorie (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
7. Il punto più basso delle opere provvisorie soprastanti luoghi aperti al pubblico deve distare dal suolo non meno di 4,50 m per la viabilità veicolare e 2,50 m per il transito pedonale ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. Il dirigente comunale ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione e riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.
8. In cantiere debbono essere conservati, anche in forma digitale, a disposizione delle autorità competenti all'esercizio della vigilanza, i seguenti documenti:
 - il titolo abilitativo che legittima i lavori (permesso di costruire o SCIA) con tutti gli elaborati grafici allegati;
 - denunce depositate per eventuali opere in cemento armato corredata dal relativo progetto strutturale;
 - giornale dei lavori, ove richiesto;
 - il progetto degli impianti (elettrico, idraulico, ascensori, ecc.) con tutta la documentazione relativa all'applicazione della legislazione vigente;
 - la documentazione relativa a terre e rocce da scavo;
 - ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità esecutive del progetto o dalle caratteristiche ambientali del luogo.
9. I competenti uffici possono effettuare sopralluoghi, controlli e collaudi e pretendere la stretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari e, in caso di recidiva, chiedere la sospensione dei lavori e la chiusura del cantiere, secondo le modalità di legge. Gli addetti alla vigilanza che, nell'effettuare sopralluoghi, constatino la non osservanza di leggi e di regolamenti, sono tenuti ad informare le Autorità competenti, fatto salvo il potere del Sindaco di adottare i provvedimenti necessari nei casi di pericolo per la pubblica incolumità e per l'igiene, e di offesa per il pubblico decoro.
10. Il Titolare/Committente che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di far eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per l'incolumità, l'igiene pubblica, nonché assicurare il decoro ed evitare l'intrusione di persone non autorizzate.
11. Con riferimento alle attività rumorose di cantiere, oltre ai titoli e alle autorizzazioni previste dalle normative di settore ed il rispetto della normativa di cui al Dlgs. n.81/2008 e s.m. e i., è fatto obbligo di adottare gli accorgimenti tecnici più idonei a limitare in ogni caso le emissioni rumorose. In tal senso, per i relativi adempimenti eventualmente necessari, per le prescrizioni e per gli orari di esecuzione dei lavori, deve farsi riferimento al vigente Regolamento comunale di acustica.

12. In caso di inottemperanza alle norme regolamentari richiamate dall'applicazione del presente articolo deve farsi riferimento alle sanzioni previste dal vigente Regolamento del Piano di Classificazione Acustica comunale.

ART. 32 CARTELLI DI CANTIERE

1. I cantieri edili devono essere muniti di un cartello di dimensioni idonee, affisso in modo tale da consentirne chiaramente la lettura.
2. Il cartello di cantiere deve essere posto in posizione visibile e deve contenere le indicazioni relative a:
 - a) tipo e titolo dell'opera;
 - b) estremi del titolo abilitativo;
 - c) nominativi del Titolare/Committente, del Progettista, del Direttore dei Lavori, del Responsabile e del Coordinatore per la sicurezza, dell'Impresa esecutrice ed installatrice, del Responsabile del cantiere, del Calcolatore delle opere in cemento armato;
 - d) data inizio lavori;
 - e) recapito telefonico per emergenze;
 - f) quant'altro previsto dalle norme vigenti nonché ulteriori indicazioni, ove ritenute necessarie o utili e l'assonometria dell'opera di realizzarsi.
3. Il cartello di cantiere e le scritte in esso contenute sono esenti dal pagamento di canoni e/o tasse e/o diritti comunali.
4. È ammessa la collocazione entro il cantiere di insegne provvisorie, indicanti le imprese operanti e le informazioni sulla vendita degli immobili in costruzione. Ciascuna insegna potrà avere dimensioni massime pari a 3,00 x 2,00 m. Tali insegne potranno rimanere esposte per la durata effettiva dei lavori ed essere rimosse alla fine dei lavori.
5. In caso di inottemperanza al presente articolo sono comminate le sanzioni di cui al successivo art. 103.

ART. 33 CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI

1. Le operazioni di scavo devono essere effettuate secondo criteri volti a garantire stabilità e sicurezza dei terreni; detti criteri devono essere previsti già in sede progettuale nel rispetto della vigente normativa.
2. La sicurezza degli edifici eventualmente adiacenti deve comunque essere monitorata e verificata in relazione alle caratteristiche dello scavo e del terreno. Tali operazioni devono essere condotte a cura e spese del dell'intestatario del titolo abilitativo.
3. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione all'Amministrazione Comunale nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 27.
4. Tutti gli scavi devono essere adeguatamente protetti da transenne e segnalati da appositi cartelli che ne identifichino la tipologia e pericolosità a chiunque si possa avvicinare nel rispetto vigente normativa di settore.
5. Le demolizioni di regola sono autorizzate nell'ambito delle procedure prescritte per gli interventi cui afferiscono. Le demolizioni con carattere autonomo sono autorizzate con uno specifico titolo abilitativo.
6. Il materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito nel rispetto delle disposizioni vigenti e di quanto previsto al precedente art. 28; è obbligo dell'intestatario del titolo conservare la relativa documentazione.

ART. 34 TOLLERANZE NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, non costituiscono difformità dal titolo edilizio le violazioni di altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari che non eccedano il 2 per cento delle misure progettuali previste nel titolo abilitativo; della eventuale sussistenza di tali scostamenti dovrà essere fatta menzione nel certificato di collaudo finale.
2. Fuori dai casi di cui al precedente comma, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai precedenti commi realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
4. La tolleranza non è applicabile nei casi di rispetto dei requisiti minimi di sicurezza e fruibilità degli spazi nonché di inosservanza delle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

ART. 35 RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI, DI ORDIGNI BELLCI E INTERVENTI DI BONIFICA

1. L'oggetto dei ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, nonché gli ordigni bellici, devono essere posti a disposizione degli Enti competenti, nel rispetto della vigente normativa.
2. L'intestatario del titolo abilitativo e/o il Responsabile del cantiere deve dare immediata comunicazione dei ritrovamenti al Direttore dei lavori e all'Amministrazione Comunale; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate.
3. Nel caso di ritrovamenti di carattere archeologico, storico o artistico, l'intestatario del titolo edilizio dovrà darne pronta comunicazione alla competente Soprintendenza secondo le modalità stabilite dall'art. 90 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, oltre ai luoghi in cui è prescritto per norma, comprese le opere di urbanizzazione, la verifica dell'interesse archeologico deve essere anticipata alla fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
5. Gli eventuali necessari interventi di bonifica devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, dandone immediata comunicazione agli uffici competenti, come previsto nel precedente articolo 28 del presente REC.
6. Restano impregiudicati tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico.
7. Inoltre:
 - in caso di ritrovamento e presenza di elementi di amianto, sussiste l'obbligo per le imprese ed i proprietari di immobili di segnalarli all'ULSS ai sensi dell'art.12 della L. n.257/1992 e s.m.i. tramite la "Scheda di auto notifica per edifici ed impianti con presenza di amianto";
 - in caso di rinvenimento di ordigni bellici e materiale deflagrante vanno seguite le disposizioni di cui all'art.91 c.2-bis del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; la valutazione del rischio è

eseguita dal coordinatore per la progettazione, con riferimento alle linee guida del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (circolare n.69/2017).

ART. 36 RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI

1. L'impresa esecutrice è tenuta a mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico attiguo al cantiere o eventualmente interessato dai lavori per tutta la durata degli stessi. Qualora si verificassero spargimenti di materiale, l'impresa deve provvedere tempestivamente alla pulizia.
2. Ultimati i lavori, l'impresa esecutrice e l'intestatario del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche, a regola d'arte e nel rispetto delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
3. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese dell'impresa esecutrice e, in solido con questi, dell'intestatario del titolo abilitativo.

TITOLO III: DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

CAPO I: DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

ART. 37 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI, DEGLI EDIFICI

37.1 - Parametri urbanistici

1. Con riferimento all'applicazione dei parametri urbanistici del vigente strumento urbanistico:
 - il volume del fabbricato computabile al fine degli indici di edificabilità fondiaria ammessi (definizione A4) è il "Volume urbanistico" (definizione C19);
 - l'altezza del fabbricato è l'"Altezza lorda" (definizione A26).
2. I parametri richiesti al presente art. 37 possono essere ridotti, con un minimo rapportato alla situazione esistente, previo conforme parere dell'ULSS dell'Azienda Sanitaria.
3. I parametri del presente art. 37 sono derogabili in presenza di specifica normativa settoriale regionale.

37.2 - Caratteristiche dei locali

1. Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle destinazioni ammesse ed i relativi locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o perlomeno attraverso passaggi coperti e protetti lateralmente.
2. Deve essere prevista la possibilità di isolare in modo conveniente le aree destinate ai servizi igienico - sanitari e le aree destinate al dormire se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che vi si svolgono.
3. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:
 - a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine, sale da pranzo, locali studio mansarde e sottotetti qualora abitabili;
 - b) spazi accessori (locali integrativi): mansarde e sottotetti qualora non abitabili, verande, bagni, lavanderia, spogliatoi, guardaroba, corridoi, rampe di scale, ecc.;
 - c) spazi di servizio (locali di servizio): depositi, ripostigli, centrali termiche, magazzini, garage, ecc..
4. I requisiti di cui al presente capo, salvo quanto previsto dalla Circolare Regionale n. 13 del 1.07.1997 (D.G.R.V. 1887/1997) "Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario" e dal D.Lgs. n. 81/2011 e s.m.i., si applicano anche per uffici, negozi, studi professionali e laboratori intendendosi gli spazi ove si svolge l'attività assimilabili agli spazi di abitazione.
5. Nel caso di locale abitabile con parete posta parzialmente contro terra, questa dovrà essere isolata tramite intercapedine ventilata.
6. Nel caso di interventi di restauro o ristrutturazione su edifici di particolare pregio storico o architettonico, negli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, in cui non si raggiungono le altezze minime sopra descritte, è consentito il mantenimento delle altezze esistenti, previo parere dell'Azienda Sanitaria, fino a un minimo di m 2,40 i parametri richiesti al presente art. 37 possono essere ridotti, con un minimo rapportato alla situazione esistente, previo conforme parere dell'ULSS.
7. I parametri del presente art. 37 sono derogabili in presenza di specifica normativa settoriale regionale.

37.3 - Altezze minime

1. Nei locali di abitazione devono essere garantite le seguenti misure:
 - a) l'altezza media interna degli spazi di abitazione di cui al precedente punto 37.2 comma 3, lett. a), è fissata in un minimo di m 2,55; per gli spazi accessori di cui al precedente punto 37.2, comma 3, lett. b), l'altezza media è riducibile a m 2,40, con un minimo di m 1,80, ulteriormente riducibile negli edifici esistenti ad una media di m 2,20 per gli spazi di servizio, di cui al precedente punto 37.2 comma 3, lett. c);
 - b) in caso di soffitto non orizzontale l'altezza media è data dalla media aritmetica tra le altezze misurate dal pavimento all'intradosso del solaio, il punto più basso non deve essere inferiore a m 1,60 per gli spazi di abitazione; la fascia perimetrale di altezza inferiore non potrà estendersi più di ml. 0,50 se non compartimentata; in caso di solaio con travetti l'intradosso è riferito al sottotrave quando l'orditura ha un interasse inferiore a cm 45;
 - c) per i locali con soffitti a volte, l'altezza media è considerata come la media aritmetica tra la saetta o quella del colmo della volta stessa misurata dal pavimento al loro intradosso.
2. Per gli edifici destinati a collegio, convivenza, convento, etc., non regolati da specifiche leggi, valgono le norme per i locali abitabili delle civili abitazioni.
3. Per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31.12.1998 relativamente alle altezze utili si rinvia ai parametri contenuti nella lettera a) del primo comma dell'art. 2 della L.R. 12/99 e s.m.i..
4. Le autorimesse con le caratteristiche di cui al DM del 1.2.1986 e s.m.i. possono avere altezza minima ulteriormente ridotta a m 2,20.
5. Per le fattispecie di cui al presente punto 37.3 sono ammesse altezze minori o il mantenimento delle altezze esistenti, in caso di deroghe da normativa o regolamentazione regionale ovvero sentito il parere del responsabile del competente servizio dell'ULSS.
In ogni caso, nelle more dell'approvazione del D.M. di cui all'art. 20 c. 1-bis del DPR 380/01, le disposizioni di cui al D.M. 5 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e ai requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.
6. Nei casi non contemplati al precedente comma relativi ad interventi di restauro o ristrutturazione su edifici di particolare pregio storico o architettonico negli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, in cui non si raggiungono le altezze minime sopra descritte, è consentito il mantenimento delle altezze esistenti, previo parere dell'Azienda Sanitaria, fino a un minimo di m 2,40.

37.4 - Superfici minime degli alloggi e dei locali

1. Negli alloggi residenziali di nuova costruzione, la superficie utile (SU definizione A14) minima deve essere pari ad almeno mq 55,0.
2. Il vincolo di cui al precedente comma non è applicabile ad unità abitative esistenti qualora non subiscano frazionamenti o riduzioni di superficie oltre a quelle di nuova realizzazione in fabbricati da demolire e ricostruire per causa di pubblica utilità prevista dal P.R.G..
3. I locali di abitazione devono avere le caratteristiche minime fissate dal DM 05/07/1975 e comunque devono essere garantite le seguenti misure:
 - a) superficie minima di pavimento di almeno mq 9,00, il lato minimo di almeno m 2,00;

- b) i soppalchi sono ammessi:
 - purché la loro superficie non superi il 40% della superficie totale del singolo locale;
 - per destinazioni di cui al precedente art. 37.2 c.3 l'altezza minima del locale non potrà essere inferiore a m 4,60;
 - siano disimpegnati unicamente dallo stesso locale;
 - abbiano un'altezza media sottotrave maggiore o uguale a m 2,20 e minima di ml 1,60;
 - siano dotati di balaustra sui lati aperti;
 - l'altezza media della parte non soppalcata deve essere maggiore o uguale a m 2,40.
- c) per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14,00 per i primi quattro abitanti e mq 10,00 per ciascuno dei successivi; per gli alberghi, pensioni, locande e similari (esclusi affittacamere e affitta appartamenti) le stanze da letto possono avere una superficie minima di mq 9,00 se per una persona e mq 14,00 se per due persone.

37.5 - Dotazione degli alloggi

1. Salvo diverso parere del responsabile del competente servizio dell'ULSS tutti gli alloggi oggetto di intervento devono essere dotati dei seguenti locali:
 - a) stanza di soggiorno di mq 14,00. Il "posto" di cottura" o cucina, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo (apertura minima m 1,80, riducibile a 1,20 per edifici soggetti a restauro) e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli;
 - b) camera da letto di almeno mq 9,00 se per una persona e mq 14,00 se per due persone; negli alloggi con una sola camera da letto la stessa deve essere di minimo mq 14,00;
 - c) un locale servizio igienico areato e illuminato direttamente di almeno mq 4,00 dotato di un vaso, un bidet, un lavabo, una doccia o vasca da bagno. Inoltre:
 - in corrispondenza dei sanitari i locali per servizi igienici non potranno avere altezza inferiore a ml. 1,80;
 - le pareti devono essere rivestite di materiale lavabile fino all'altezza di ml. 2,00;
 - in alloggi con più di un locale di servizio igienico, almeno uno deve possedere i requisiti previsti, mentre i rimanenti potranno avere superficie minima minore, aerazione indiretta artificiale e comunicare direttamente con i locali abitabili ad esclusione del soggiorno e della cucina;
 - d) spazi destinati al ricovero e al deposito delle biciclette, da ricavarsi i nei cortili, o in altre parti di uso comune dell'edificio, in misura idonea alla tipologia e dimensione dell'intervento in riferimento agli abitanti od addetti da insediare;
 - e) nei nuovi alloggi, inoltre, dev'essere inoltre previsto:
 - un magazzino/ripostiglio con superficie netta compresa fra mq 2,5 e 5,0;
 - una dotazione di parcheggio privato secondo quanto disposto dalle N.T. del P.R.G.. E' fatto salvo il rispetto delle metrature minime previste dalla l. 122/1989. I parcheggi di cui all'art. 2 della l. 122/1989 costituiscono vincolo pertinenziale con il fabbricato di riferimento;

37.6 - Ventilazione ed aerazione

1. Oltre alle norme generali (UNI-CIG di cui alla L. 06.12.1971, n. 1083 e DM 07.06.1973 e s.m.i.) in particolare si dovrà assicurare anche il rispetto delle norme che seguono.
2. La superficie illuminante e di aerazione viene computata in base ai serramenti apribili sull'esterno, tali da consentire una uniforme distribuzione della luce ed aerazione nell'ambiente.
3. La superficie finestrata dovrà assicurare un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,02, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un'altezza di m 0,90 dal

pavimento; tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile. Nei locali abitabili posti al piano sottotetto, almeno la metà della finestratura deve essere collocata sulle pareti con altezza minima di ml. 2,00 e può essere integrata mediante lucernari apribili (l'abbaino è considerato parete finestrata); nei sottotetti almeno il 50% dovrà essere ricavato su pareti verticali.

4. I volumi minimi dei locali devono essere verificati in base alla quantità di sostanze inquinanti e di vapore acqueo prodotti dalle persone, alle concentrazioni ammissibili, alla portata di aria necessaria per l'alimentazione di eventuali modesti processi di combustione, ai ricambi d'aria effettivamente realizzabili.
5. Nelle cucine e nei posti di cottura va assicurata l'aspirazione dei fumi e dei vapori, da allontanare mediante canna di esalazione (dotata di scarico a condensa con espulsione all'esterno sfociante nel tetto, garantendo il necessario afflusso d'aria compensativa, che deve tenere conto della concomitante presenza di impianti a combustione (UNI-CIG 7129 punto 3.4).
6. I ricambi d'aria negli ambienti non dotati di impianti di condizionamento o ventilazione meccanica permanente devono essere ottenuti mediante aperture dei serramenti, di parti di questi o da altri dispositivi.
7. In ogni caso deve poter essere garantito un costante e continuo ricambio dell'aria interna senza causare molestia agli occupanti. Sono pertanto vietati tutti i sistemi di chiusura mediante infissi assolutamente e totalmente ermetici che non consentano una aerazione del locale, ancorché minima.
8. I locali che la normativa assimila alla residenza quali, a titolo esemplificativo, destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative nei quali non sia possibile effettuare una adeguata ventilazione naturale devono essere condizionati o ventilati a seconda delle caratteristiche morfologiche delle attività previste, rispettando quanto disposto dall'art. 9 della Circolare Regionale n. 13 del 1.07.1997 (D.G.R.V. 1887/1997) "Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario" e dal D.Lgs. n. 81/2011 e s.m.i..
9. La stanza da bagno principale deve essere fornita di finestra apribile all'esterno di misura pari ad almeno mq 0,60 della superficie netta per il ricambio dell'aria.
10. Nel caso di bagni ciechi, l'aspirazione forzata deve essere tale da assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata temporizzata.
11. Le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie anche per la parte esterna.
12. Gli spazi di servizio che non abbiano idonea finestratura dovranno essere serviti di idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d'aria necessario in relazione all'uso cui lo spazio è destinato. Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e l'estrazione di aria negli ambienti; dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale. Sono esclusi da ogni obbligo di aerazione i locali di passaggio comunicanti con locali direttamente aerati dall'esterno.
13. Per tutte le unità immobiliari deve essere garantito il riscontro d'aria effettivo, attraverso aperture su pareti contrapposte o perpendicolari tra loro, anche affaccianti su cortili, chiostrine, patii, o anche con aperture in copertura. Il riscontro d'aria si intende garantito anche qualora sia presente un sistema di ventilazione meccanica controllata (V.M.C.) con esclusione delle unità immobiliari residenziali.
14. Le unità immobiliari di superficie utile di pavimento inferiore a mq 60 potranno essere monoaffaccio anche senza la presenza di un sistema di ventilazione meccanica controllata.

15. Nel caso di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998, come previsto dalla L.R. 12/99, il rapporto illuminante ed aerante, deve essere pari o superiore a 1/10 di cui almeno il 50% su parete verticale.

37.7 - Scale, ascensori, ringhiere e parapetti

1. Le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra devono essere aerate ed illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq 1,00 per ogni piano, salvo i casi in cui la prescrizione è in contrasto con le norme di sicurezza per la prevenzione incendi.
2. Potrà essere consentita l'illuminazione e l'aerazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere di mq 0,40 per piano servito.
3. Gli eventuali infissi devono essere comodamente ed agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiranno pareti sul vano scala devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.
4. Nei vani scala è vietato di realizzare aperture di finestre per l'aerazione dei locali contigui. Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.
5. È consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni senza finestrature sull'esterno a condizione che:
 - a) risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene;
 - b) le scale ed i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni o scale di edificio esistenti.
6. Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita sia alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad un'altezza non inferiore a m 0,90.
7. È vietata l'apertura delle porte in adiacenza del gradino della rampa e comunque la distanza tra i punti più vicini fra il primo gradino e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a m 0,40.
8. La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti con un minimo di m 1,20 e riducibili a m 0,80 nel caso di restauri o ristrutturazioni o nei casi di scale interne che collegano locali di abitazione, o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti.
9. Sono ammesse scale a chiocciola con le medesime caratteristiche di cui precedente comma; nella realizzazione delle scale si dovranno privilegiare soluzioni che adottino rampe preferibilmente rettilinee evitando il più possibile soluzioni a "zampa d'oca". In ogni caso, i gradini dovranno garantire un corretto rapporto di pedata/alzata rispettando il rapporto $2 \text{ alzate} + 1 \text{ pedata} = 62/64 \text{ cm}$ misurato al centro di ogni gradino. Sono ammesse deroghe in caso di scale esistenti o interventi di ristrutturazione.
10. Nel caso di locali di abitazione posti su più livelli, la scala interna non può essere sostituita da un collegamento con elevatore.
11. Sono ammesse scale esterne isolate per il superamento di un piano e mezzo a partire dalla linea di quota naturale del terreno a condizione che risultino completamente protette dalle precipitazioni atmosferiche da sporgenze, sporti, cornicioni che ne sovrastino completamente la proiezione orizzontale; sono ammesse altezze superiori solo per più rampe con interposti ballatoi realizzate su edifici esistenti di tipologia locale; le scale esterne, se in aggetto superiore a ml. 1,50, costituiscono superficie coperta dell'edificio.
12. Salvo diverse disposizioni delle N.T. le scale del ballatoio dovranno essere realizzate in conformità alle tecnologie ed usando gli stessi materiali e sistemi costruttivi impiegati

nell'edilizia di tipo tradizionale: le balaustre dovranno essere realizzate secondo forme e materiali propri della tradizione culturale locale.

13. Sono sempre ammesse le scale di sicurezza.
14. Nei fabbricati dev'essere previsto l'impianto di ascensore secondo quanto previsto alla legge 13/1989 e relativo regolamento di attuazione.
15. L'impianto di ascensore in tutte le sue parti ed elementi, deve essere rispondente alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia (D.P.R. 162/99, D.P.R. 23/17 e s.m.i.).
16. Le ringhiere ed i parapetti posti a quota di oltre ml 2,00 dal piano cui prospettano, o che comunque costituiscono la difesa verso il vuoto, dovranno avere altezza minima di ml 1,00; eventuali forature dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm.10 di diametro; devono comunque essere sempre protetti tutti gli spazi sul vuoto che si trovano a quota superiore al piano terra e/o che possono quindi rappresentare potenziale pericolo di caduta dall'alto.
17. I parapetti di balconi e terrazze formati da ritti disposti orizzontalmente sono ammessi solo se sono inclinati verso l'interno di almeno 10 gradi rispetto alla verticale ed abbiano un corrimano spostato verso l'interno di almeno 10 cm, ovvero dotati di idonei accorgimenti di sicurezza, in modo da non risultare scalabili.
18. Altre prescrizioni di dettaglio sono contenute nella D.G.R.V. 1428/2011 "Aggiornamento delle Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 16/07" approvate con D.G.R. n. 509/2011 e s.m.i..

37.8 - Piani seminterrati e sotterranei

1. I locali con oltre il 50% del pavimento posto al di sotto del piano medio di campagna e i sotterranei non possono in ogni caso essere adibiti ad uso abitazione; essi potranno essere destinati a locali accessori o di servizio, come definiti dal precedente punto 37.2, comma 3., lett. b) e c). In ogni caso deve essere garantito l'isolamento dall'umidità e assicurato il ricambio d'aria e l'aerazione forzata nel rispetto della normativa vigente. Al fine della verifica degli indici stereometrici di competenza comunale ed in particolare del "volume urbanistico" qualora applicato, il rialzo per isolamento del primo pavimento, fino a cm 50, non viene considerato.
2. In presenza di produzione di acque reflue, qualora il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano interrato deve essere installato un impianto di sollevamento delle acque.
3. Devono inoltre essere soddisfatte tutte le altre condizioni relative alla ventilazione e all'isolamento dall'umidità.
4. I vani seminterrati ed interrati devono essere ventilati ed illuminati a mezzo di fori aperti su spazi liberi, di conseguenza essi dovranno essere muniti di drenaggi sufficienti e dovranno essere realizzati mediante l'impiego di materiale idrofugo, ricorrendo alla formazione di opportune intercapedini. È comunque fatta salva la possibilità di aerazione e illuminazione artificiale ai sensi del precedente punto 37.5.

37.9 - Recupero dei sottotetti ai fini abitativi

1. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti si attuano in tutte le zone del P.R.G..
2. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia, dell'art.3 del D.P.R. 380/01 e s.m.i..
3. Gli interventi di cui sopra sono soggetti a titolo abilitativo secondo quanto previsto dal D.P.R. 380/01 e s.m.i., e comportano la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di

urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione di cui all'art. 16 dello stesso decreto, calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe comunali per le opere di nuova costruzione.

4. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti restano subordinati al reperimento degli spazi per i parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione soggetta all'intervento di ristrutturazione edilizia.
5. In assenza del reperimento degli spazi pertinenziali l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi stabilita dal Consiglio Comunale con apposito provvedimento e nel rispetto di diverse specifiche disposizioni del P.R.G..
6. La richiesta di Permesso di Costruire o la SCIA alternativa per gli interventi di cui sopra dovrà contenere oltre alla normale documentazione:
 - a) documentazione atta a dimostrare la data di esistenza del sottotetto o mansarda;
 - b) calcolo planivolumetrico corredato di elaborati grafici, atto a dimostrare il requisito di rispetto dell'altezza utile media;
 - c) dimostrazione di reperimento dei parcheggi pertinenziali anche in rapporto al volume già esistente;
 - d) rispetto di tutte le altre normative urbanistico – edilizie, con particolare riferimento alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche.
7. I sottotetti, se adibiti ad abitazione, devono soddisfare alle caratteristiche stabilite ai precedenti punti. In particolare per i locali con soffitto inclinato di nuova realizzazione i punti più bassi dei locali non dovranno essere inferiori a ml. 1,80 ed a ml 1,50 nei locali accessori di coperture con inclinazione superiore al 40%; dovrà in ogni caso essere rispettato ogni altro requisito relativo all'aeroilluminazione naturale, superficie minima ecc..
8. In caso di cambio d'uso dei locali nel sottotetto in edifici esistenti o di loro ristrutturazioni che prevedano la realizzazione di unità immobiliari, potrà essere tollerata un'altezza media di ml. 2,40 con il lato più basso, regolarmente compartimentato, avente altezza non inferiore a ml. 1,60, misurata tra pavimento e soffitto dalla parte della gronda; le dimensioni minime dei locali abitabili previste dal REC dovranno essere calcolate a partire dal piano virtuale generato dalla proiezione sul pavimento del luogo dei punti definiti ad h = ml 1,80, piano che può non coincidere con la parete interna del muro perimetrale verso la gronda.
9. Per i sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998 si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 12/1999 come recepita dal presente REC con le modifiche di cui all'art. 37.6 c.13; l'entrata in vigore della l.r. 51/2019 costituirà automaticamente variante, per i parametri da essa definiti, rispetto a quanto previsto al presente REC.

37.10 Edifici e locali ad uso collettivo e degli esercizi pubblici

1. Fatto salvo il rispetto di normative speciali, i nuovi locali destinati ad attività ed usi collettivi ed i locali con caratteristiche non residenziali avranno un'altezza utile minima di m 2,80 (negozi, uffici pubblici e aperti al pubblico, ristoranti, banche, locali per attività produttive, annessi agricoli, ecc.), salvo i locali accessori (WC bagni, disimpegni, magazzini, ripostigli, ecc.) la cui altezza utile può essere ridotta fino a m 2,40.
2. In caso di interventi su edifici esistenti finalizzati all'utilizzo di locali per attività ed usi collettivi, nonché per i locali destinati ad attività di artigianato di servizio, l'altezza utile interna può essere ridotta fino a m 2,55, mentre resta inalterata l'altezza utile interna richiesta per i locali accessori; è comunque ammesso il mantenimento delle altezze esistenti purché non vi sia cambio di destinazione d'uso fra categorie diverse.
3. Inoltre, fatto salvo il rispetto di norme speciali, i requisiti di abitabilità per gli edifici ed i locali di uso collettivo destinati alla riunione, allo spettacolo, al divertimento, alla esposizione, al

culto, al ristoro, al commercio e ad altre simili attività, esclusa la destinazione residenziale, possono essere modificate nei limiti delle seguenti prescrizioni:

- a) l'illuminazione naturale può essere sostituita da adeguata illuminazione artificiale;
 - b) l'aerazione naturale può essere sostituita con aerazione artificiale; deve essere in ogni caso assicurato il ricambio d'aria adeguato all'uso del locale, in ogni caso non inferiore a 5 ricambi ora ed in conformità a specifiche norme UNI.
4. Per gli edifici destinati ad albergo, collegio, convivenza, convento, ecc. valgono le norme di cui agli articoli precedenti per i locali destinati ad usi individuali abitativi e le specifiche normative.
5. Inoltre:
- a) le cucine, le lavanderie, i locali per i servizi igienici, ecc., debbono avere i pavimenti e le pareti lavabili fino all'altezza di mt. 2.00;
 - b) i servizi igienici debbono essere separati per sesso e le tramezze che dividono i vari servizi di un raggruppamento non possono avere altezze inferiori al soffitto. Le pareti ed i pavimenti dei servizi igienici devono essere rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza non inferiore a mt. 2.00;
 - c) nel caso di edifici esistenti sono ammesse altezze, superfici, rapporti di illuminazione inferiori e deroghe per la distinzione di genere dei bagni, acquisito il necessario parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria;
6. Sono ammesse altezze, superfici, cubature, rapporti di illuminazione ed aerazione inferiori per i locali adibiti ad uso collettivo o esercizio pubblico in edifici appartenenti ad agglomerati urbani esistenti, sentito il parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria.

37.11 - Stabilimenti industriali, depositi, magazzini, autorimesse

1. Gli stabilimenti industriali, i depositi, i magazzini, le officine, le autorimesse ed i laboratori in genere, devono sottostare alle norme ed alle prescrizioni stabilite dalle vigenti leggi e disposizioni statali e regionali per le specifiche destinazioni; devono inoltre uniformarsi, quando non diversamente previsto, alle prescrizioni generali del presente Regolamento, alle norme per i locali abitabili e per quelli ad essi sussidiari.
2. Adeguati servizi igienici saranno previsti in ragione del numero degli addetti e comunque nel rispetto della vigente legislazione in materia secondo quanto disposto dalla circolare regionale 1.7.1997 n. 13 e s.m.i..

37.12 - I parchi di campeggio

1. I parchi di campeggio possono essere istituiti solo nelle località indicate dallo strumento urbanistico vigente; dette località dovranno essere salubri ed essere dotate di approvvigionamento di acqua potabile in quantità corrispondente alla prevista richiesta.
2. I campeggi dovranno comunque soddisfare le prescrizioni previste dalle leggi vigenti; in particolare dovranno altresì essere dotati di adeguati impianti igienici, latrine, lavandini, docce. Inoltre:
 - dovrà essere assicurato lo smaltimento igienico delle acque reflue e dei rifiuti solidi.
 - nei casi in cui i parchi di campeggi vengono dotati di servizi di cucina, questi vanno soggetti alle norme igieniche per le cucine degli esercizi pubblici. E' in ogni caso prescritto un adeguato servizio di pronto soccorso e di medicazioni urgenti.

ART. 38 REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI

38.1 - Linee generali

1. I requisiti prestazionali degli edifici di cui al presente articolo sono riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo.
2. La materia relativa agli aspetti energetici dell'edilizia e ai requisiti ecologici ed ambientali è disciplinata dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali, dai relativi regolamenti attuativi, dalle norme UNI e dagli strumenti urbanistici ai quali si rinvia; di seguito vengono fornite indicazioni progettuali orientate all'ottimizzazione della qualità degli edifici e vengono stabilite misure per la promozione dell'efficienza energetica e del comfort abitativo, finalizzate al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti lungo tutto il ciclo di vita delle costruzioni.
3. Le presenti disposizioni rappresentano il livello minimo per gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia integrale (con demolizione e ricostruzione).
4. Le N.T. e, ove presente, il Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) possono integrare per quanto di competenza le presenti disposizioni.

38.2 - Efficienza energetica della struttura edilizia

1. Le prestazioni termiche dell'involucro edilizio del sistema edificio - impianto devono soddisfare i requisiti minimi prestazionali definiti dalle vigenti norme in materia di energia nell'esigenza di:
 - ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva;
 - mantenere condizioni di comfort termico negli ambienti interni.
2. Al fine di limitare il consumo di energia primaria è necessario minimizzare le perdite di calore per dispersione, limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva, massimizzare il rendimento degli impianti e sfruttare al meglio le fonti rinnovabili.
3. Per quanto riguarda i componenti dell'involucro è necessario:
 - definire una strategia complessiva di isolamento termico;
 - scegliere i materiali, tenendo conto delle caratteristiche degli stessi, della permeabilità al vapore e della loro compatibilità ambientale anche in relazione allo smaltimento a fine vita;
 - procedere in conformità alla normativa tecnica vigente alla verifica dell'assenza del rischio della formazione di muffe, e all'assenza di condensazioni interstiziali;
 - utilizzare compatibilmente con le disposizioni urbanistiche e il contesto di tutela ambientale tecnologie di climatizzazione passiva quali ad esempio coperture e pareti a verde e/o ventilazione naturale.
4. Tutte le caratteristiche fisico - tecniche - prestazionali dei materiali isolanti dovranno essere certificate da parte di Istituti notificati dagli stati membri alla UE; i materiali impiegati nella costruzione dovranno quindi presentare la marcatura CE.
5. Nel caso di interventi sugli edifici costruiti in forza di titolo rilasciato prima del DM 5.07.1975, non riconducibili alla categoria degli interventi di integrale ristrutturazione edilizia, qualora si proceda all'isolamento dell'involucro intervenendo sul lato interno, riscaldato, delle strutture disperdenti, sarà possibile derogare ai limiti delle superfici minime indicate dal precedente art. 37.4 previa idonea documentazione tecnica dettagliata, a firma di tecnico abilitato, da presentare all'Ufficio comunale competente contestualmente al progetto edilizio; la deroga non potrà in nessun caso superare il 5% in meno delle superfici minime.

6. Al termine dei lavori, deve essere depositata all'Ufficio competente la dichiarazione di fine lavori contenente l'asseverazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui al comma 5, a cura della direzione lavori o del responsabile dei lavori.

38.3 - Indicazioni progettuali per l'ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici

1. La progettazione degli edifici di nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione, deve essere orientata al perseguimento di un miglioramento delle prestazioni energetiche. La conformazione dell'edificio deve perseguire la riduzione del fattore di forma inteso quale rapporto tra la superficie disperdente ed il volume riscaldato racchiuso, per ridurre all'origine la quantità di energia intrinsecamente scambiata con l'esterno.
2. In tutti i casi di nuova costruzione, sostituzione edilizia o demolizione e ricostruzione, le soluzioni planimetriche degli organismi edilizi devono essere progettate tenendo conto anche del percorso apparente del sole e dei venti dominanti, perseguendo condizioni di esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l'efficienza energetica e la ventilazione naturale. L'orientamento delle nuove costruzioni deve privilegiare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno e perseguire il massimo risparmio energetico possibile. Per tutte le categorie di edifici di nuova costruzione il posizionamento degli stessi nel sito deve, ottimizzare gli apporti solari gratuiti nelle stagioni invernali ed effettuare il controllo solare nella stagione estiva. Si raccomanda l'orientamento sud, sud-est e sud-ovest dei locali dove si svolge la maggior parte della vita abitativa. I locali accessori, quali ripostigli, locali di sgombero, lavanderie, devono preferibilmente essere orientati lungo il lato nord e/o servire da filtro termico tra il fronte più freddo e i locali più utilizzati.
3. Nella progettazione degli edifici vanno adottate strategie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare; a tale scopo le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi fissi e/o mobili che ne consentano la schermatura e l'oscuramento (frangisole, tende esterne, grigliati, ecc.). Le schermature fisse (aggetti, logge, brise-soleil, porticati, balconi etc.) devono risultare congrue all'orientamento delle facciate su cui vengono installate. I dispositivi di schermatura fissi o mobili dovranno garantire un efficace controllo riducendo l'ingresso della radiazione solare in estate, ma non nella stagione invernale. Le schermature potranno eventualmente essere costituite da vegetazione, integrata da sistemi artificiali, vetri a controllo solare che soddisfino i requisiti previsti o altri dispositivi permanenti che consentano l'oscuramento, sia parziale che totale.
4. Nella progettazione degli edifici è consigliato ed incentivato perseguire elevati coefficienti di sfasamento dell'onda termica.
5. L'illuminazione naturale degli spazi chiusi deve essere tale da assicurare condizioni ambientali di benessere visivo, riducendo, per quanto possibile, il ricorso a fonti di illuminazione artificiale. A tale fine la progettazione dovrà essere volta a:
 - utilizzare, soprattutto in edifici pubblici, del terziario e produttivi, tecnologie e/o sistemi di captazione della luce naturale;
 - prevedere l'orientamento delle superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo, cucine abitabili e simili), nelle nuove costruzioni, entro un settore $\pm 45^\circ$ dal sud geografico, anche allo scopo di sfruttare l'illuminazione naturale garantita dalla radiazione solare;
 - limitare l'utilizzo della sola illuminazione artificiale per bagni, spogliatoi, ripostigli, guardaroba, lavanderie, o altri locali accessori;

- consentire soluzioni tecniche diverse, in relazione all'utilizzo di sistemi di riflessione e trasporto della luce, purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento degli stessi risultati (per esempio l'adozione di sistemi che possano guidare verso il basso e l'interno la luce che entra nei pozzi centrali degli edifici o la creazione di condotti di luce nelle zone interne);
 - adottare colori chiari nelle finiture superficiali degli spazi interni al fine di minimizzare l'assorbimento della radiazione luminosa.
6. I locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione artificiale, i locali destinati a servizi igienici, i locali destinati alla circolazione delle persone e delle cose ed i locali non destinati alla permanenza delle persone possono fruire di illuminazione diurna naturale ed indiretta, oppure di illuminazione diurna artificiale, previo parere del Responsabile del competente Servizio dell'ULSS.
7. Per gli edifici di nuova costruzione, qualora ammesse coperture piane, è raccomandata e incentivata la realizzazione di tetti e pareti verdi compatibilmente al contesto urbano; a tale fine si intendono:
- per tetti verdi o coperture a verde, le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali puntuali e caratteristiche della copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno in relazione con il contesto territoriale. Per lo sfruttamento di questa tecnologia, deve essere garantito l'accesso per la manutenzione;
 - per parete verde, un fronte edilizio ricoperto da specie vegetali rampicanti e/o ricadenti, aggrappate indirettamente alla muratura tramite adeguati supporti di sostegno. L'utilizzo delle pareti verdi verticali è finalizzato oltreché alla riduzione dei consumi energetici anche al miglioramento del microclima circostante.
8. Per la realizzazione degli edifici è raccomandato l'utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita. Tutte le caratteristiche fisico-tecnico-prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno essere certificate da parte di Istituti riconosciuti dalla UE, dovranno quindi presentare la marcatura CE.
9. È raccomandato il ricorso a sistemi domotici.

38.4 - Impianti di riscaldamento

1. Per quanto concerne gli impianti di riscaldamento si forniscono le seguenti indicazioni:
- nel caso di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione è raccomandata ed incentivata la realizzazione di impianti di riscaldamento a bassa temperatura;
 - la progettazione, la messa in opera e l'esercizio degli impianti di riscaldamento deve essere conforme a quanto previsto dal DM 22.01.2008, n. 37 e s.m.i. e dal D.Lgs. 19.08.2005, n. 192 e s.m.i..

38.5 - Fonti energetiche rinnovabili

1. Si intende energia da fonti energetiche rinnovabili quella di origine non fossile, vale a dire energia eolica, solare, aereotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
2. È fatto obbligo nei nuovi edifici o negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (intesi come immobili esistenti aventi superficie utile superiore a mq 1.000 soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro oppure edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione) installare fonti energetiche rinnovabili per soddisfare i fabbisogni termici ed elettrici, come disciplinato dal D.Lgs. 3.03.2011, n. 28 e s.m.i..

38.6 - Pannelli fotovoltaici/solari

1. L'impianto solare termico è un impianto di produzione di energia termica per uso igienico-sanitario o per climatizzazione o per finalità produttive, mediante l'utilizzazione dell'energia solare.
2. L'impianto fotovoltaico è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori.
3. I pannelli solari, sia collettori solari termici sia fotovoltaici, possono essere di tipo integrato (inseriti strutturalmente nell'edificio), semi-integrato (complanari alla struttura edilizia) o non integrato (pensiline, pergolati).
4. I pannelli solari e/o fotovoltaici e gli altri sistemi devono essere installati con soluzioni architettonicamente inserite nel progetto edilizio secondo le indicazioni del successivo art. 88, delle N.T. e, qualora presente, del PQAMA.
5. Qualora tali impianti vengano installati in ambiti sottoposti a vincolo culturale/paesaggistico, si rinvia a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..

38.7 - Serre solari bioclimatiche

1. Si richiamano i contenuti dell'art. 5 della L.R.V. 4/09 e s.m.i. e la D.G.R.V. n. 1781 del 08/11/2011 e s.m.i..
2. Si richiamano i contenuti dei successivi artt. 87 e 88.

38.8 - Contenimento dei consumi idrici

1. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e sostituzione edilizia, con le specifiche indicate dal gestore del servizio idrico è obbligatoria l'installazione di contatori individuali di acqua potabile (uno per unità immobiliare), così da poter garantire che i costi per l'approvvigionamento sostenuti dall'immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario.
2. La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l'applicazione di contatori volumetrici regolarmente omologati CE. secondo le indicazioni del gestore del servizio idrico.
3. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e sostituzione edilizia, per favorire il contenimento del consumo di acqua potabile è obbligatoria l'adozione di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua. A tal fine:
 - per gli edifici adibiti ad attività collettive quali ad esempio, ma non esaustivamente, impianti sportivi o attività industriali ed assimilabili dotate di spogliatoi e servizi docce, è raccomandata oltre alle prescrizioni di cui sopra l'installazione di rubinetti temporizzati o dispositivi a controllo elettronico;
 - negli edifici civili va prevista l'installazione di apparecchiature per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, che dovranno essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua.
4. Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui al precedente comma nel caso di rifacimento dell'impianto idrico-sanitario.
5. Con le specifiche indicazioni del gestore del servizio idrico, negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e sostituzione edilizia, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 100 mq è obbligatorio, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la

pulizia dei cortili e dei passaggi. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per essere riutilizzate.

6. Le acque meteoriche convogliate al suolo mediante gronde e pluviali devono prevedere tubazioni il cui tratto terminale fronteggiante spazi aperti al pubblico, deve essere costruito in ghisa o acciaio per un'altezza non inferiore a ml. 2,00 e prolungato fino al pozzetto di raccordo.
7. Le cisterne per la raccolta delle acque meteoriche devono avere dimensioni non inferiori a 1 mc per ogni 30 mq di superficie delle coperture degli stessi e devono essere dotate di:
 - sistema di filtratura per l'acqua in entrata;
 - sfioratore sifonato collegato alla rete di scarico interno alla proprietà (o eventualmente alla rete di scarico comunale);
 - adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.
8. L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente e del gestore del servizio idrico.

38.9 - Sistemi di illuminazione

1. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano l'intero rifacimento del sistema di illuminazione, nelle parti comuni e nelle autorimesse di edifici a destinazione residenziale e assimilabili è obbligatorio:
 - installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza;
 - parzializzare gli impianti con interruttori locali ove funzionale;
 - utilizzare sorgenti luminose di classe A (secondo quanto stabilito dal regolamento UE 874/2012).
2. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione, per tutti gli edifici non residenziali con esclusione degli edifici adibiti ad attività industriale ed artigianale è obbligatorio:
 - installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza;
 - installare sensori di illuminazione naturale opportunamente interfacciati con corpi illuminanti ad intensità variabile per gli ambienti utilizzati in modo continuativo;
 - utilizzare alimentatori di classe A, lampade di classe A o più efficienti.
3. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione, per gli edifici ad uso industriale o artigianale è obbligatorio:
 - installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza.
4. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione esterno in tutte le categorie di edifici è obbligatorio:

- utilizzare interruttori crepuscolari;
- utilizzare apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico dotati di lampade ad alta efficienza (ad es. LED) secondo la normativa vigente, e dispositivi azionati da sensori di presenza ove funzionale.

5. Devono essere rispettati i contenuti dell'art. 9 della L.R. 17/2009 e s.m.i..

38.10 - Requisiti acustici passivi

1. In materia si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 17.02.2017, n. 42 e s.m.i. e del Piano di Classificazione Acustica comunale.

38.11 - Relazione tecnica

1. Relativamente agli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e demolizione e ricostruzione, le analisi e le valutazioni di cui agli articoli del presente titolo dovranno essere esplicitate e descritte in un'apposita "Relazione tecnica di valutazione energetico - ambientale" redatta da professionista abilitato, che dimostri e attesti l'avvenuta applicazione delle indicazioni regolamentari o le motivazioni tecnico-economiche per cui tali indicazioni regolamentari non sono applicabili.

ART. 39 REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI PER SPECIFICHE DESTINAZIONI

1. Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché per particolari destinazioni (sanitarie, scolastiche, socio-assistenziali, ricettive, ecc.); sono sempre ammesse le deroghe di cui a specifici provvedimenti regionali (sottotetti di cui alla l.r. 12/99, strutture ricettive di cui alla l.r. 11/13, DGR 343/2017, strutture sanitarie di cui alla l.r. 22/02 ecc.) e s.m.i..
2. In particolare per le strutture alberghiere di cui alla DGR 1578/2018, ed in particolare per le relative aree wellness (aree benessere), fitness (micro-palestre), lavanderie di supporto, depositi di materiali di pulizia, ricovero e custodia di attrezzi sportivi, locali comuni per prima colazione, sono ammesse, relativamente alla disposizione interrata, seminterrata o di sottotetto, altezze minime, illuminamento ed aerazione, presenza di servizi igienici, le deroghe di cui all'Allegato A alla citata DGR.

ART. 40 INCENTIVI FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 17 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per gli interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio degli immobili che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, il Comune può deliberare una riduzione degli oneri di urbanizzazione o altre forme di premialità.
2. Le N.T. del P.R.G. potranno disciplinare le singole fattispecie anche in riferimento a quanto previsto dalla l.r. 14/2019 e s.m.i..

ART. 41 CAMPI MAGNETICI E RISCHIO GAS RADON: PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

1. Al fine di prevenire l'esposizione della popolazione ai rischi determinati da campi magnetici ed elettrici, è indispensabile ottemperare alle vigenti disposizioni di legge relative alla distanza da linee elettriche aeree dei fabbricati adibiti ad abitazione od altre attività comportanti tempi di permanenza prolungati.
2. Il radon costituisce una delle principali fonti di radiazioni ionizzanti alle quali è esposta la popolazione ed è considerato l'inquinante radioattivo indoor più pericoloso; per diminuire la concentrazione di radon all'interno di un'abitazione va privilegiato l'uso di materiali da

costruzione non sospetti contenendo l'uso di quelli ritenuti a maggior rischio (quali argille contenenti alluminio, granito, tufo, porfido, basalto, pietre laviche, pozzolane o cementi di origine pozzolanica, gessi chimici, ceramiche o cementi prodotti con scorie di alto forno, o legnami provenienti da aree a rischio) e minimizzare l'ingresso del gas dal terreno con adeguate tecniche di isolamento dei locali con esso confinanti.

3. Al fine di prevenire e limitare i rischi potenzialmente connessi all'esposizione al gas radon e nelle more dell'emanazione delle linee guida del Piano regionale si applicano le seguenti disposizioni e cautele:
 - con riferimento a quanto previsto all'art. 33 delle N.T. del PTRC, in tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere adottate tecniche costruttive atte a prevenire l'accumulo di radon all'interno dei locali. Tali tecniche costruttive dovranno essere adottate anche negli interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, qualora tali attività comportino interventi sull'attacco a terra;
 - è possibile anche intervenire facilitando la rimozione del radon tramite interventi che favoriscano la rimozione del gas dal suolo sottostante l'edificio (per aspirazione, pressione contraria, ecc.). Una ventilazione adeguata e bilanciata dei locali costituisce uno strumento importante di limitazione della presenza del gas nell'edificio.

ART. 42 SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE

1. Gli edifici residenziali, esclusi gli annessi, devono essere forniti dei seguenti servizi fondamentali:
 - distribuzione dell'acqua potabile;
 - distribuzione dell'energia elettrica;
 - raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche;
 - allacciamento e scarico delle acque usate e dei liquami;
 - ascensore per gli edifici con parti comuni su più di tre piani;
 - scale coperte per edifici con più di due piani;
 - illuminazione artificiale per gli spazi condominiali interni ed esterni.
2. Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona quali bagni, docce, nonché le lavanderie devono avere, oltre ai requisiti generali, le seguenti caratteristiche particolari:
 - a) pavimenti e pareti perimetrali sino ad un'altezza di m 2,00 di regola piastrellate o comunque costruiti di materiale liscio, lavabile, impermeabile e resistente;
 - b) essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
 - c) avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone.
3. I locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno; per secondi servizi è consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto.
4. I precedenti artt. 37 e 38 disciplinano illuminazione e ventilazione dei locali.
5. Per gli edifici non residenziali si richiamano i contenuti della Circolare Regionale n. 13 del 1.07.1997 (D.G.R. 1887/1997) "Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario" e dal D.Lgs. n. 81/2011 e s.m.i..

ART. 43 DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. "LINEE VITA")

1. Ai fini della prevenzione dei rischi d'infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o interventi strutturali su coperture di edifici esistenti, in caso di installazione di impianti tecnologici che necessitano di interventi di manutenzione

programmata, devono prevedere nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo, idonee misure preventive e protettive che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza secondo le disposizioni normative di cui all'art. 79 bis della L.R. 61/85 e s.m.i. e della relativa D.G.R. attuativa.

ART. 44 SALE DA GIOCO, APPARECCHIATURE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO, SCOMMESSE

1. In applicazione delle disposizioni dell'art. 54 della L.R. 30/2016, si prevede il rinvio alle disposizioni dello specifico Regolamento comunale.

CAPO II: DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

ART. 45 STRADE

1. Il progetto edilizio o urbanistico deve assicurare adeguate caratteristiche prestazionali alle opere stradali secondo i seguenti principi:
 - la nuova viabilità deve essere correttamente gerarchizzata rispetto alla viabilità esistente, evitando la connessione diretta alle direttrici di attraversamento;
 - non devono essere utilizzate sezioni complessive sottodimensionate, dove non troverebbero posto i singoli elementi (corsie, banchine, percorsi ecc..), ma nemmeno sovradimensionate che comporterebbero invece usi impropri degli spazi;
 - la viabilità d'accesso deve essere dotata degli opportuni raccordi e svincoli stradali, eventualmente separate dell'insediamento mediante opportune barriere antirumore (realizzate preferibilmente mediante rilevati con coperture vegetali, fasce filtro piantumate, muri vegetali) realizzata impiegando materiali idonei ad eliminare inquinamento acustico (asfalto e pavimentazioni fonoassorbenti) o inquinamento chimico (pavimentazioni fotocatalitiche);
 - le strade residenziali e di distribuzione interna siano progettate secondo criteri di "traffic calming" (moderazione del traffico), con particolare attenzione alla moderazione della velocità e salvaguardia dell'incolumità di pedoni e ciclisti.
 - gli elementi strutturali e formali della strada devono essere diversificati a seconda del contesto ambientale in cui si trovano. L'uso della segnaletica orizzontale e verticale, degli elementi di arredo e del tipo di pavimentazione deve indurre l'utenza a riconoscere la funzione urbana della strada, e di conseguenza la presenza di un contesto ambientale diverso da quello precedentemente attraversato.
2. Le caratteristiche tecniche delle strade sono determinate in rapporto alla loro classificazione derivante degli appositi provvedimenti comunali adottati ai sensi del Codice della Strada: esse faranno riferimento alle relative caratteristiche dimensionali e geometriche stabilite dal D.M. 05/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".
3. Negli interventi attuati entro i centri abitati su strade ed accessi privati che, pur non essendo individuati e classificati, siano a servizio di un numero di unità immobiliari superiore a cinque a prescindere dalla relativa destinazione d'uso, le caratteristiche e le dimensioni delle strade di distribuzione residenziali dovranno fare riferimento a quelle stabilite per le strade di categoria F in ambito urbano.
4. Fatte salve diverse indicazioni puntuali contenute nelle tavole dello strumento urbanistico, nelle zone residenziali i PUA non possono prevedere strade interne di larghezza di carreggiata inferiore a m 6,50, oltre alla banchina laterale, riducibili a m 4,50 se si tratta di una strada ad un'unica corsia di marcia: in tal caso il PUA deve indicare l'organizzazione dei flussi di traffico.
5. Nelle zone produttive (artigianali, industriali, commerciali) la larghezza minima di carreggiata è di norma fissata in m 7,00, oltre alle banchine laterali; in caso di strade ad un'unica direzione di marcia il PUA deve indicare l'organizzazione dei flussi di traffico.
6. Soluzioni diverse da quelle suddette dovranno essere validamente argomentate dalla opportunità di limitare le alterazioni allo stato naturale dei luoghi.
7. Nel caso di interventi urbanistici ed edilizi attuati a mezzo di intervento edilizio diretto o PUA che interessino il sistema della viabilità (recinzioni, passi carrai, percorsi ciclabili e pedonali, strade, ecc..), devono essere messi in atto gli interventi di ristrutturazione viaria finalizzati a ricalibrare le caratteristiche geometriche della strada esistente secondo specifici parametri in relazione alle diverse categorie di strada.
8. Sono interventi di ristrutturazione viaria:

- l'allargamento del sedime stradale esistente per l'arretramento delle recinzioni e dei passi carrai e per l'inserimento di marciapiede o piste ciclabili, alberature o siepi, bande polivalenti, banchine, ecc.;
 - il restringimento del sedime stradale esistente per il recupero degli spazi risultanti tra le recinzioni ed il ciglio asfaltato al fine dell'inserimento di marciapiede o piste ciclabili, alberature o siepi, bande polivalenti, banchine, ecc..
9. Nei casi di costruzione di strade a fondo cieco, al termine di dette strade deve essere previsto uno spazio finalizzato ad agevolare la manovra di inversione di marcia degli automezzi ed il cui diametro non deve essere inferiore a m 12 per i tessuti residenziali e m 25 per i tessuti ove insistono attività produttive.
10. Le soluzioni costruttive devono essere coerenti con le specifiche caratteristiche morfologiche ed ambientali del sito. Il collegamento con la sede stradale, o comunque con il percorso a cui sono funzionali, deve essere realizzato rispettando le norme della L. 13/89 e dei D.M. n. 236/89 e n. 503/96, in modo da non comportare ostacoli alla percorribilità per la generalità delle persone.
11. Le pavimentazioni delle strade vanno realizzate in asfalto; qualora parte della carreggiata sia utilizzata come pista ciclabile, quest'ultima dovrà essere preferibilmente differenziata con l'impiego di asfalto pigmentato o con altro materiale concordato con l'Amministrazione Comunale.
12. Per ambiti e progettazioni specifiche possono essere utilizzati: materiale lapideo o masselli in calcestruzzo (preferibilmente di forma e colore appositamente indicati per ambientazioni di carattere storico).
13. Nelle zone sottoposte a vincolo di tutela ambientale o paesaggistica o di carattere storico, i materiali e le forme di cui al presente capo, anche su specifica disciplina di P.R.G. o disposizione dell'Amministrazione comunale o di altri soggetti titolati, dovranno essere individuati nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito.

ART. 46 PORTICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO

1. I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di passaggio pubblico, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario. I rapporti tra pubblico e privato devono essere regolamentati da specifico atto con riguardo particolare alla gestione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di detti spazi portici o passaggi coperti.
2. La progettazione dovrà favorire la continuità dei percorsi coperti, evitando interruzioni immotivate, avendo cura di non alterare la continuità delle cortine storiche.
3. Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico deve essere realizzato con materiale riconosciuto idoneo dal Comune e comunque rispondente alle disposizioni tecniche di norma adottate dall'Amministrazione comunale.
4. Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune, al quale spettano gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica.
5. L'ampiezza dei portici di uso pubblico, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può - di norma - essere minore di ml 2,00, mentre l'altezza non deve essere inferiore a ml 2,55, salvo allineamenti orizzontali preesistenti.

ART. 47 PISTE CICLABILI

1. La realizzazione di piste ciclabili deve essere coerente con le disposizioni del P.R.G. nonché con le direttive contenute negli appositi piani di settore, rispettando le prescrizioni ed i vincoli contenuti nella legislazione nazionale e regionale vigente.
2. I tracciati ciclabili, per quanto tecnicamente possibile, devono essere orientati a favorire sul suolo urbano l'uso della bicicletta, quale mezzo di trasporto individuale alternativo a quello motorizzato.
3. La dimensione ed il calibro, nel rispetto delle suddette prescrizioni, deve tenere conto della gerarchia degli assi viari, del traffico previsto, in modo da favorirne l'efficienza in relazione alle condizioni d'uso.
4. Nei casi in cui i percorsi siano destinati anche alla viabilità pedonale, le larghezze dovranno essere conseguentemente incrementate in funzione della sicurezza della circolazione e dei livelli di traffico.
5. I percorsi ciclabili e/o ciclopedonali possono essere autonomi, se separati dalla viabilità motorizzata a mezzo di aiuole, fossati, zone verdi, separatori ecc.. ovvero percorsi a bordo strada quando individuati da apposita segnaletica sulla carreggiata stradale.
6. Nella progettazione e realizzazione delle ciclopiste pedonali vanno sempre valutate le possibilità di collegamento con la rete dei percorsi già esistenti o di possibile realizzazione, con il sistema delle aree verdi, degli spazi pubblici e dei servizi pubblici e dei servizi presenti nell'area.
7. Nella progettazione degli spazi pubblici e delle aree per parcheggio devono essere previste aree idonee allo stazionamento dei cicli.

ART. 48 AREE PER PARCHEGGIO

1. I parcheggi devono di norma essere approntati utilizzando materiali permeabili per le zone di sosta, qualora compatibile con le esigenze di tutela ambientale del suolo e del sottosuolo, e manto di asfalto per le corsie di manovra. I parcheggi scoperti devono essere, ovunque possibile ed opportuno, alberati, nel rispetto delle eventuali direttive e prescrizioni fornite dal PQAMA, ove presente, ed avendo cura che gli alberi messi a dimora non interferiscano con gli spazi necessari per la manovra e la sosta.
2. Nella progettazione e realizzazione delle aree per parcheggio si dovrà tenere conto di criteri che garantiscano la sicurezza sia del traffico sulla rete viaria cui sono collegati, sia delle manovre di stazionamento. Dovrà inoltre essere ricercata la connessione con i percorsi di movimento pedonale ed essere ricavati appositi spazi destinati al deposito/parcheggi di biciclette e/o motocicli.
3. Nella realizzazione di parcheggi a raso su aree direttamente confinanti con edifici ove si aprano finestre, porte finestre e porte si dovrà avere cura di non inibire o intralciare la funzionalità dei serramenti come pure di non recare pregiudizio alcuno a terzi.
4. Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20 e riservati ai veicoli condotti da persone che possiedono il contrassegno-disabili; per parcheggi funzionalmente connessi con l'utilizzazione di strutture pubbliche e di carattere collettivo-sociale, dovranno essere rispettate le disposizioni relative alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla normativa vigente.
5. Le corsie di manovra a servizio di posti auto con accesso ortogonale alle stesse non devono avere larghezza inferiore a m 5,00, consigliando comunque una larghezza di m 6,0. Le corsie di manovra a servizio di posti auto posti parallelamente o inclinati rispetto alle stesse devono garantire una adeguata manovra di accesso e uscita dai posti auto, in ogni caso non inferiori

- a m 3,50 se a senso unico di marcia ed a m 5,00 se a doppio senso di marcia. Nei parcheggi interrati dovrà essere garantita la facilità di accesso e di uscita dai posti auto, con adeguati spazi di manovra e nicchie nelle parti terminali.
6. Le vetture in sosta non devono pregiudicare la buona visibilità specialmente in corrispondenza degli incroci stradali per cui gli spazi a parcheggio in linea non possono essere posizionati a distanza inferiore a m 6,00 dall'intersezione misurata dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale.
 7. Tutti i parcheggi devono essere progettati e realizzati in maniera tale che non sia possibile, in uscita dal parcheggio, la manovra in retromarcia nel flusso della viabilità. Soluzioni diverse possono essere valutate nel caso di strade urbane tipo F.
 8. Gli stalli di sosta devono essere evidenziati ed identificati con opportuna segnaletica orizzontale e verticale. La dimensione normale di uno stallone di sosta è la seguente:
 - per autoveicoli, m 2,50 x 5,00 ovvero m 5,50 x 2,30 se in linea. Non sono consentite deroghe alle loro dimensioni;
 - per biciclette m 0,70 x 1,80;
 - per motociclette m 1,40 x 2,50.
 9. Ogni singola unità edilizia deve disporre di una superficie destinata a parcheggio ricavata nella stessa costruzione o all'interno del lotto oppure anche in aree che non fanno parte del lotto purché di servizio funzionale allo stesso, non più distanti di 150 m e asservite all'edificio con vincolo pertinenziale. Detta superficie non dovrà essere inferiore a quanto previsto dall'art.41-sexies della L. 1150/1942 e s.m.i., introdotto dall'art. 18 della L. 765/1967 e successivamente modificato dall'art. 2 della L. 122/1989. Sono fatte salve le disposizioni del P.I. relative alla possibile monetizzazione.
 10. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., compreso il recupero di sottotetti esistenti ai fini abitativi, nonché negli interventi dove è previsto il cambio di destinazione d'uso che comportino la realizzazione di nuove unità immobiliari, restano subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinentziali in misura non inferiore a mq 1,00 per ogni 10 mc di costruzione soggetta a ristrutturazione esclusivamente per le unità realizzate in aggiunta a quelli esistenti.
 11. Salvo diversa disposizione il parcheggio può essere realizzato in area scoperta o coperta.
 12. Potranno essere previsti aree a parcheggio di uso pubblico il cui uso è subordinato da apposita convenzione da sottoscrivere a favore dell'Amministrazione Comunale che ne vincola la destinazione e le modalità d'uso nonché la durata. La convenzione dovrà inoltre contenere adeguati elaborati grafici che individuano le aree soggette a vincolo.
 13. Per le attività diverse da quelle residenziali viene fatto riferimento alle specifiche normative vigenti; pertanto a tali attività non si applicano i dimensionamenti previsti dall'art. 41-sexies della L. 1150/1942 introdotto dall'art. 18 della L. 765/1967 e successivamente modificato dall'art. 2 della L. 122/1989.
 14. La viabilità di accesso, i parcheggi ed i cortili dovranno essere dotati di idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque di falda e meteoriche; dovranno essere prese le precauzioni più idonee per evitare l'erosione dei terreni e dei versanti.
 15. In caso di dotazioni standard a parcheggio prefissate esse saranno arrotondate alla misura superiore al fine della realizzazione degli stalli necessari.

ART. 49 PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE

1. La progettazione delle aree aperte pavimentate pubbliche o di uso pubblico dovrà essere volta ad una adeguata caratterizzazione dello spazio come fulcro della città pubblica e della vita urbana, curando la omogeneità formale rispetto ai luoghi annessi o collegati, finalizzando

la composizione degli spazi a scenari che rispondono a criteri progettuali inclusivi e tali da incentivare obiettivi di coesione sociale.

2. Gli spazi devono essere delimitati sui lati da elementi (edifici, muri) correttamente dimensionati in base all'ampiezza dello spazio aperto ed organizzati in maniera da permettere diversi usi grazie alla collocazione adeguata delle sedute, dell'illuminazione, del verde e dell'arredo: si dovranno configurare spazi di aggregazione, di passaggio, zone di sosta ecc..
3. I flussi del traffico veicolare non devono generalmente interferire con tali spazi; eventuali interferenze vanno disciplinate con apposita segnaletica ed elementi di demarcazione.
4. Slarghi, piazze ed altri spazi aperti pavimentati devono essere realizzati nel rispetto delle norme sul superamento delle barriere architettoniche; in particolare si raccomanda l'assenza, o la riduzione al minimo dei dislivelli, l'utilizzo dei materiali antisdrucciolo e la messa in opera di un efficiente sistema di deflusso dell'acqua. In generale la pavimentazione non deve presentare discontinuità e non è ammessa la presenza di avvallamenti e deformazioni tali da determinare gravi danni funzionali ed estetici.
5. La superficie pavimentata deve presentare un sistema di adeguate pendenze in grado di convogliare l'acqua in determinati punti di raccolta: caditoie, griglie, fessure o aiuole per il recapito delle acque meteoriche.
6. Gli elementi di arredo urbano (cestini portarifiuti, panchine, fioriere, portabici, giochi bimbi, elementi della pubblica illuminazione ecc.) partecipano alla valorizzazione e all'immagine degli spazi scoperti pubblici e di uso pubblico. La scelta degli elementi di arredo è disciplinata dall'amministrazione comunale.
7. La pavimentazione dei percorsi viene realizzata in modo da favorire l'accesso, la sosta, gli incontri e gli scambi tra le persone, secondo un disegno caratterizzante le diverse funzioni dell'ambiente pedonale, adottando soluzioni prive di barriere architettoniche.
8. Le panche e i sedili sono disposti in posizioni significative rispetto ai percorsi, organizzando gruppi di elementi per favorire occasioni di aggregazione, incontri e la conversazione.

ART. 50 PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI

1. Tutte le vie di nuova formazione, con esclusione della viabilità sovracomunale e primaria, dovranno essere munite di marciapiede e di passaggi pedonali pubblici, realizzati in conformità al presente REC ed alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
2. Negli ambiti extraurbani va favorita, in alternativa al marciapiede, la realizzazione di percorsi protetti, finalizzati a garantire la sicurezza della mobilità debole e pedonale.
3. Per gli interventi realizzati su lotti a confine con la viabilità pubblica l'Amministrazione, attraverso i competenti uffici comunali, può imporre la costruzione di marciapiedi stradali, qualora mancanti, a carico dei proprietari dell'area, indicando allo stesso tempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive.
4. I marciapiedi, realizzati nel rispetto delle disposizioni delle norme sul superamento delle barriere architettoniche, devono avere una larghezza minima di m 1,50 e comunque nel rispetto del Codice della Strada e del relativo Regolamento e s.m.i. oltre che della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
5. I marciapiedi non devono avere repentine alterazioni di pendenza, né presentare, gradini od ostacoli fisici; devono mantenere una larghezza costante proporzionata all'intensità del flusso pedonale, collegarsi tra loro in modo da costituire un sistema continuo e visibilmente percepibile che consenta ai pedoni di spostarsi agevolmente e in sicurezza anche tra i vari marciapiedi realizzando, ove possibile, le strisce pedonali su dossi posti alla stessa quota del

marciapiede, comunque in conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento e s.m.i..

6. Lungo i marciapiedi dimensionati al minimo, in funzione del reale flusso pedonale, potranno essere installati i soli arredi di illuminazione stradale, gli idranti antincendio, la segnaletica stradale e i dissuasori di sosta e di attraversamento, opportunamente collocati per minimizzare l'intralcio fisico e le occasioni di restringimento del flusso pedonale, comunque in conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.
7. Lungo i marciapiedi di maggiori dimensioni possono essere collocati arredi pubblici quali per esempio panchine, cestini portarifiuti, cartellonistica istituzionale (bus, taxi, alberghi, ecc.) cassette del servizio postale, pensiline di attesa autobus, bagni pubblici, armadietti tecnologici, ecc. nonché alberi e fioriere come elementi caratterizzanti lo spazio pubblico urbano.
8. Gli elementi di arredo urbano non devono in ogni caso costituire impedimento od ostacolo alle persone disabili con deambulazione assistita o con problemi sensoriali, in particolar modo visivi. L'installazione della segnaletica verticale di qualsiasi genere deve essere percepibile ai non vedenti ed arrecare il minimo ingombro al passaggio.
9. Le scale e le rampe di uso pubblico non devono presentare spigoli vivi e devono essere dotate di corrimano continuo, opportunamente risvoltato agli estremi; di norma le rampe rettilinee devono essere prive di restringimenti e presentare alzate e pedate di dimensioni costanti.
10. La realizzazione di marciapiedi e di passaggi pedonali pubblici o di uso pubblico, sia a raso che rialzati, ancorché realizzati su area privata, se effettuati dai proprietari degli immobili che li fronteggiano, devono essere eseguita con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune, ovvero dall'Amministrazione competente.

ART. 51 PASSI CARRAI E USCITE PER AUTORIMESSE

1. Le caratteristiche e le tipologie degli accessi carrai sono disciplinate dal vigente Codice della Strada e dalle norme degli strumenti urbanistici oltre che da regolamentazione di enti competenti e gerarchicamente sovraordinati.
2. L'uscita da passi carrai, da autorimesse e da garage deve essere realizzata in modo da assicurare buona visibilità al conducente, eventualmente anche con l'ausilio di specchi opportunamente disposti e in modo da non recare intralcio al traffico.
3. Ogni nuovo accesso carrabile dovrà essere arretrato di almeno m 5,00 dal confine stradale, compresi percorsi pedonali e ciclabili; il tratto di raccordo esterno all'accesso carrabile dovrà avere pendenza massima del 5%. Sono ammesse deroghe nei casi previsti dal Codice della Strada, dimostrando l'impossibilità di riservare tale misura di distanza e prevedendo l'arretramento a misura inferiore con all'installazione di meccanismo automatico di apertura con comando a distanza.
4. Fra le uscite di autorimesse collettive e le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) deve sempre intercorrere una distanza minima di almeno m 10, misurata tra gli stipiti più vicini.
5. Le uscite da autorimesse interrate o seminterrate debbono essere realizzate con rampe di pendenza massima del 18%.
6. Le rampe non possono avere larghezza inferiore a m 3,50 se rettilinee ed a m 4,00 negli altri casi. Per rampe a doppio senso di marcia a servizio di autorimesse di oltre 300 mq, o disposte su più piani, la larghezza non può essere inferiore rispettivamente a m 5,00 se rettilinee e a m 6,00 se in curva. Sono fatte salve dimensioni maggiori e più restrittive disposizioni emanate in concerto dagli enti preposti.

7. Per rampe o tratti di rampe non rettilinee il raggio minimo di curvatura misurato sul filo esterno della curva non deve essere inferiore a m 7,00 per rampe a senso unico di marcia e non inferiore a m 8,25 per rampe a doppio senso di marcia. Il raggio minimo di curvatura misurato sul filo interno della curva non deve essere inferiore a m 2,00.
8. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucchiabile. La parte terminale più esterna della rampa verso la strada o piazza parcheggio dovrà presentare un tratto in piano della lunghezza non inferiore a ml 5,00.
9. Può essere vietata la realizzazione di rampe che comportano un particolare pregiudizio al sistema paesaggistico ed ambientale, in particolare negli ambiti rurali delle zone agricole.
10. Gli accessi e le strade private devono essere realizzati e mantenuti in condizioni tali da non risultare pregiudizievoli per il decoro, l'incolumità e l'igiene pubblica. Essi devono altresì essere muniti di sistema autonomo per lo smaltimento delle acque e convenientemente illuminati.
11. Ogni lotto può di norma disporre di un unico accesso sulla pubblica via. In presenza di strade di quartiere interessate da scarsi volumi di traffico e/o a fondo cieco e o in caso di situazioni particolari, potrà essere valutata - in relazione alle caratteristiche tipologiche e urbanistiche dell'edificio oggetto della richiesta e alla relazione esistente tra lo scoperto comune e l'edificio e/o sua porzione a cui si chiede di accedere - la realizzazione di ulteriori accessi, qualora ciò non comporti la riduzione della sicurezza stradale. Negli interventi si dovrà privilegiare l'accorpamento di più accessi e l'adeguata sistemazione di quelli principali.
12. Nelle zone agricole non possono essere previsti accessi carrai e viabilità interna a servizio di altre zone territoriali omogenee.

ART. 52 CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO

1. I chioschi, salvo diversa disposizione del PQAMA;
 - sono manufatti rimovibili in metallo o legno e vetri con copertura in lamiera di metallo o legno con possibilità di chiusura totale, atti ad ospitare un servizio pubblico, un pubblico esercizio o un servizio commerciale;
 - devono possedere forma, modi costruttivi ed arredi, per materiale e colore, coerenti con il contesto;
 - devono essere realizzati con strutture facilmente smontabili e di palese amovibilità nel rispetto delle norme di sicurezza, impatto acustico e luminoso ecc.;
 - non dovranno presentare una superficie superiore a 15 mq, comprensiva di eventuali portici, aggetti ed apparecchiature tecniche;
 - devono essere semplicemente appoggiati al terreno o su una base che non emerga dal pavimento salvo che per la necessità di allineamento a terra. Eventuali elementi tecnici, quali i condizionatori, devono essere inseriti in modo tale da non arrecare disturbo o impatto estetico.
 - devono corrispondere a criteri di decoro urbano ed inserirsi armonicamente con l'ambiente circostante;
 - possono essere collocati solo in ampi spazi pedonali residuali del reale flusso pedonale identificati dall'amministrazione comunale con apposito provvedimento e con eventuale convenzionamento dell'intervento;
 - possono svolgere l'attività di vendita direttamente all'esterno o all'interno nel qual caso devono essere corredati di uno scivolo adeguatamente posizionato da non interferire con il pubblico passaggio;
 - devono consentire un'area antistante con larghezza nel senso della circolazione ciclo pedonale pari ad almeno m 2,00;

- sono subordinati a SCIA al titolo abilitativo edilizio previsto dal DPR 380/2001 al quale deve essere allegata autorizzazione, o concessione, all'occupazione di suolo pubblico.
- 2. Nei chioschi esistenti, qualora non sia tecnicamente possibile l'inserimento degli elementi tecnici al loro interno, questi ultimi possono essere installati all'esterno a condizione di ridurre al minimo l'impatto visivo, anche mediante schermature.
- 3. All'atto della rimozione di tali manufatti, il titolare della concessione dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla pulizia ed eventuale rifacimento parziale o totale della pavimentazione sottostante, nel caso in cui la stessa presentasse un pur minimo danneggiamento.
- 4. I dehors:
 - sono costituiti da un insieme di elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
 - sono aperti quando lo spazio occupato non ha altre delimitazioni se non le fioriere;
 - sono semichiusi o chiusi quando lo spazio occupato ha delimitazioni laterali e/o frontali che determinino un ambiente circoscritto.
 - sono stagionali se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare; sono permanenti se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per l'intero anno solare;
 - sono subordinati a SCIA ed allegata autorizzazione, o concessione, all'occupazione di suolo pubblico.
- 5. Qualora chioschi e dehors vengano installati in ambiti sottoposti a vincolo culturale/paesaggistico, si rinvia a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
- 6. In assenza di specifiche standard da parte del PQAMA, ove presente, ogni installazione di chioschi, dehors ed arredi deve essere preceduta da uno specifico progetto da approvare da parte dell'Amministrazione comunale. In assenza di uno specifico progetto approvato, è ammessa, per esigenze di utilizzo temporaneo degli spazi, esclusivamente una dotazione minima costituita da:
 - sedie e tavoli (prive di scritte e immagini pubblicitarie);
 - ombreggiatura costituita da unico sostegno, centrale o laterale, in legno o metallo, non ancorato al suolo ma semplicemente in appoggio, con tenda in telo ombreggiante color avorio, o similare, e priva di scritte, logo e disegno, avente dimensioni massime di ml 3,00 x 3,00 ed altezza massima di ml 2,60.È comunque esclusa la collocazione di elementi quali fioriere, parapetti, pannelli verticali frangivento, ecc.. nonché vietate pedane in legno di qualunque tipo.

ART. 53 SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI

1. Tutti gli interventi edilizi che comportino la temporanea occupazione o manomissione di suolo pubblico o che prevedano la realizzazione di strutture temporanee a sbalzo aggettanti su area pubblica, tende comprese, sono subordinati ad autorizzazione che deve essere richiesta mediante apposita istanza agli uffici comunali competenti.
2. Gli interventi derivanti dall'attività edilizia che comportino l'esecuzione, la modifica o la rimozione con conseguente ripristino di ogni opera o servizio pubblico o di uso pubblico (pali dell'illuminazione, segnaletica stradale, pozzetti, cordonate etc.) dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili a propria cura e spese, previo accordo con l'ufficio tecnico comunale per le modalità di esecuzione, previo versamento del deposito cauzionale e/o fidejussione.

3. Al comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo consenso ove richiesto, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:
 - tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
 - segnaletica stradale e turistica;
 - piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
 - mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili;
 - quadri per affissioni e simili.
4. L'installazione degli indicatori e degli apparecchi non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone.
5. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopra citati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
6. Gli indicatori e gli apparecchi predetti possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell'ambiente.
7. Le costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità, quali cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, serbatoi debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e devono rispettare una distanza minima dai confini di m 1,50, potendo anche essere poste in fascia di rispetto stradale previo parere dell'ente proprietario della strada.

ART. 54 RECINZIONI

1. Le recinzioni degli spazi privati sono vietate nei casi in cui la loro realizzazione, per uso e forma dei materiali, possa deturpare le caratteristiche di pregio del sistema ambientale e la continuità degli spazi aperti, dei cono di visuale, delle aree boscate, delle fasce di rispetto e, in particolare, di protezione dei corsi d'acqua.
2. L'altezza massima dovrà conformarsi a quella del contesto, con un massimo di m 1,20 per i contesti di urbanizzazione consolidata. È fatta salva la facoltà di allineamento, in altezza, con le adiacenti recinzioni. È ammessa inoltre, in corrispondenza dei cancelli, una altezza massima pari a m 1,40. La eventuale siepe realizzata in adiacenza non potrà superare l'altezza di m 1,20.
3. Le recinzioni possono essere realizzate con siepi, cancellate, muri, grigliati ecc. con materiali tradizionali in legno o pietra, fermo restando che la parte cieca non deve essere superiore a ml 0,50.
4. Qualora sussistano dislivelli, l'altezza massima della recinzione va calcolata tra la linea di terra, posta a quota superiore rispetto al terreno sottostante, ed il filo esterno della recinzione. Il muro di contenimento del terreno non va conteggiato nella determinazione dell'altezza massima.
5. Nelle aree agricole sarà possibile realizzare le recinzioni unicamente nelle strette pertinenze dei fabbricati e/o a protezione di piccole coltivazioni orticole, degli animali domestici e da corte, della sicurezza dei cantieri; sono comunque vietate le recinzioni di porzioni ampie del territorio, che possono ostacolare le operazioni di estinzione degli incendi ed il passaggio della fauna selvatica. Le recinzioni ammesse solo in caso di protezione per la pubblica e personale incolumità:
 - devono essere realizzate con reti metalliche preferibilmente plasticate verdi, siepi e strutture lignee;
 - non possono avere uno zoccolo in muratura di altezza fuori terra superiore ai 20 cm;

- previa specifica valutazione tecnica, è consentita la prosecuzione delle recinzioni esistenti riproponendone le caratteristiche;
 - l'altezza, misurata dalla quota media del piano stradale prospettante e dal piano campagna per i confini interni, non può essere superiore compreso lo zoccolo, a m 1,50.
- Per le siepi si fa riferimento alle norme del Codice Civile. Sono ammesse motivate deroghe al presente punto ai fini della tutela di orti, animali domestici e del bestiame da allevamento rispetto ad animali predatori.
6. Entro i limiti delle zone industriali/artigianali è consentita un'altezza massima delle recinzioni, che devono essere trasparenti, di m 3,00; su comprovate necessità di sicurezza sono ammesse recinzioni cieche o in muratura qualora compatibili con il contesto. Sono ammesse deroghe per documentate necessità di sicurezza delle lavorazioni.
 7. Eventuali apparecchiature video-citofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato, protetto da fotocellule, devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
 8. Di norma tutte le recinzioni prospettanti spazi pubblici o soggetti al pubblico passaggio devono essere arretrate, rispetto al ciglio esterno della strada o piazza, di ml. 1,00 salvo allineamenti preesistenti o motivata deroga da parte del Responsabile del servizio.
 9. Sono fatte salve le prescrizioni del Codice della Strada e le eventuali disposizioni tipologiche delle N.T. e PQAMA.
 10. Entro i limiti delle zone sportive invernali le recinzioni non devono ostacolare o comunque rendere pericoloso l'esercizio dello sport sciistico. È facoltà del Comune imporre, per il periodo invernale, la rimozione di steccati o altri eventuali ostacoli.

ART. 55 NUMERI CIVICI

1. Il Comune, attraverso l'Ufficio competente, al rilascio dell'agibilità, assegna ad ogni accesso diretto di fabbricato il numero civico ed i relativi subalterni alle unità immobiliari, facendo apporre l'indicatore del numero assegnato; l'applicazione della relativa piastrina secondo le norme del Codice della Strada e il suo costo sono a carico del privato interessato.
2. In caso di demolizione dei fabbricati che non verranno più costruiti o di chiusura di porte esterne, il proprietario deve notificare al Responsabile Area Tecnica, entro otto giorni, il numero od i numeri civici che vengono così ad essere aboliti.

CAPO III: TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

ART. 56 AREE VERDI

1. L'Amministrazione Comunale riconosce la valenza del verde urbano nella sua complessità come elemento qualificante del contesto urbano e di fondamentale interesse ambientale. Il verde favorisce il miglioramento della qualità urbana, attraverso i benefici che le specie vegetali arboree apportano al microclima, alla qualità dell'aria, al ciclo delle acque e contribuisce alla salvaguardia della biodiversità.
2. Oggetto di tutela sono sia il patrimonio verde di proprietà pubblica sia quello di proprietà privata per i quali sono obbligatorie la manutenzione e la conservazione e cura; in caso di incuria e mancata tutela il Responsabile del servizio, salvo disposizioni diverse, potrà applicare le sanzioni di cui all'art. 103.
3. La tutela si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo complessivo della vegetazione esistente, incrementando le presenze arboree, la fitomassa nel contesto urbano e le connessioni tra le aree verdi, allo scopo di realizzare un sistema di reti ecologiche urbane.
4. Per la regolamentazione specifica degli interventi sulle aree verdi si rinvia alle disposizioni delle N.T., ed eventuale PQAMA, e degli specifici Regolamenti Comunali.

ART. 57 PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che il verde rappresenta un fattore di miglioramento della qualità della vita dei residenti, favorisce lo sviluppo, la progettazione, la cura e la gestione dei parchi urbani, direttamente e/o promuovendo interventi di sussidiarietà orizzontale.
2. L'Amministrazione Comunale, inoltre, considerato che il verde costituisce un importante valore estetico, persegue la cura e la conservazione delle aree e dei giardini di pregio ambientale storico-paesaggistico.
3. L'individuazione dei siti e le modalità della loro tutela (ambientale, paesaggistica, culturale, storica, ecc.) sono demandate agli atti della programmazione urbanistico – territoriale comunale e sovracomunale.
4. Per la regolamentazione specifica degli interventi sui parchi e giardini urbani si rinvia alle disposizioni delle N.T., ed eventuale PQAMA, e degli specifici Regolamenti Comunali.

ART. 58 ORTI URBANI

1. L'Amministrazione Comunale riconosce la valenza del verde urbano nella sua complessità, compresi gli aspetti sociali ed aggregativi che risultano stimolati dalla valorizzazione delle aree verdi; a tal fine promuove la sistemazione di appezzamenti di terreni ad orti urbani.
2. Eventuali specifiche disciplina relativa agli orti urbani può essere prevista dalle N.T. ed eventuale PQAMA.

ART. 59 PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE

1. Il recupero e la valorizzazione del territorio agricolo è tra gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale persegue, anche attraverso la riattivazione di pratiche di uso agricolo del territorio integrate da funzioni sociali, culturali, educative e di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
2. L'individuazione degli ambiti territoriali naturali da assoggettare a misure di salvaguardia e ad usi specifici, anche attraverso la progettazione e/o il recupero di sentieri, percorsi e vie

d'acqua di interesse paesaggistico, è demandata agli strumenti di programmazione urbanistica che ne disciplinano caratteristiche e modalità di gestione.

ART. 60 SENTIERI

1. Gli interventi di sistemazione/rifunzionalizzazione del paesaggio agrario, fermo restando il rispetto dell'ambiente naturale, devono essere particolarmente attenti alla fruibilità collettiva del territorio, a cui sono preordinati vie, tracciati, sentieri, strade poderali e percorsi naturalistici in genere.
2. Non sono ammessi interventi che interrompano i sentieri o ne limitino o ostacolino la percorribilità; sono ammesse deroghe qualora la tratta di sentiero in oggetto sia ripristinata su tracciato alternativo e qualora il sentiero non costituisca una preesistenza con caratteri storico-architettonici o naturalistico-ambientali di pregio.
3. Nel caso in cui i sentieri siano interessati dall'attraversamento di una strada in progetto, ne va mantenuta la continuità evitando impedimenti alla fruizione e differenziando il fondo della strada per materiale e colorazione nel tratto di attraversamento.

ART. 61 TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

1. Fatte salve le leggi vigenti in materia, la tutela del suolo e del sottosuolo viene perseguita attraverso le seguenti azioni:
 - lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle reflue attuato attraverso il convogliamento delle stesse nelle reti pubbliche, secondo quanto previsto dal regolamento di fognatura vigente.
 - l'assorbimento delle acque meteoriche nelle aree scoperte private mediante il conseguimento di indici di permeabilità il più elevati possibile con uso privilegiato di materiali di pavimentazione semipermeabili in luogo di quelli impermeabili;
 - la previsione nelle nuove costruzioni di superficie permeabile pari almeno al 40% e, nelle ristrutturazioni di edifici esistenti, il mantenimento delle superfici permeabili esistenti, salvo giustificati motivi di impedimento;
 - la previsione per i piani interrati estesi all'esterno del sedime dei fabbricati emergenti, che il relativo estradosso del solaio di copertura sia posto ad almeno cm 35 sotto il piano di campagna e ricoperto, fino alla quota del piano campagna stesso, di terreno vegetale seminato a tappeto erboso od attrezzato a giardino, ad esclusione degli spazi strettamente necessari ai percorsi pedonali e carrai o alle zone di sosta delle autovetture, che dovranno comunque risultare permeabili e delle aree di manovra o lavorative delle attività produttive ed agricole.
2. Ove possibile, fermo restando il precedente comma, le acque meteoriche devono essere convogliate in fossati o canali di scolo oppure recuperate attraverso il convogliamento delle stesse in cisterne impermeabili, per usi domestici di tipo non alimentare.

CAPO IV: INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

ART. 62 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

1. Le norme di cui presente articolo sono applicabili per quanto non in contrasto con le disposizioni dell'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato, ed integrate eventualmente dal relativo Regolamento di gestione.
2. Gli edifici a qualsiasi uso adibiti devono essere dotati di idoneo impianto idrico interno.
3. L'acqua destinata al consumo umano deve essere conforme ai requisiti fissati dalle vigenti norme.
4. Ogni abitazione deve essere provvista di acqua potabile proveniente dall'acquedotto pubblico, ove esistente. L'obbligo dell'allacciamento all'acquedotto pubblico non vige per quegli edifici che distano più di 300 m dal più vicino manufatto erogatore di impianto.
5. In caso di allacciamento all'acquedotto pubblico, si dovranno rispettare le norme previste dall'Ente erogatore.
6. L'acqua potabile proveniente da pozzi o sorgenti private deve essere dichiarata idonea a tal uso dai competenti organi dell'ULSS ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i..
7. Qualora un pozzo venga abbandonato deve essere riempito con sabbia o ghiaia fino al livello del suolo.
8. Quando sono previste destinazioni d'uso produttive o agricole dovrà essere verificata e descritta in apposita relazione, la possibilità di un impianto di distribuzione per acqua non potabile collegato ad un serbatoio di raccolta delle acque piovane.
9. I contatori della rete idrica devono essere resi facilmente accessibili da parte degli addetti al servizio e, negli edifici di nuova costruzione con più alloggi, devono possibilmente essere accorpati, eventualmente in un unico locale.

ART. 63 DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE

1. La depurazione e lo smaltimento delle acque avvengono secondo quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione dell'Ente gestore; le norme di cui presente articolo sono applicabili per quanto non in contrasto con le disposizioni dell'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato, ed integrate eventualmente dal relativo Regolamento di gestione.
2. In funzione della loro natura, le acque provenienti dagli edifici si distinguono in:
 - acque pluviali quelle di natura meteorica, di infiltrazione o di falda, provenienti da coperture, terrazze, cortili, chiostre, scannafossi, drenaggi, superfici scoperte e simili
 - acque reflue quelle provenienti dagli impianti sanitari dell'edificio ed in genere tutte le acque di risulta da una qualsiasi forma di utilizzazione civile che comporti compromissione della loro naturale purezza
3. In funzione della loro provenienza, le acque reflue si distinguono in:
 - a) acque nere provenienti dai vasi wc e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione.;
 - b) acque grigie o saponate provenienti dalle cucine, dai lavabi ed in genere da tutti quegli apparecchi sanitari od elettrodomestici la cui funzione presuppone l'impiego di saponi, detersivi, tensioattivi e simili.

ART. 64 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Si rimanda al Regolamento comunale per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti urbani e alle disposizioni degli incaricati al servizio.

ART. 65 DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

1. Si rimanda agli specifici regolamenti degli Enti gestori.

ART. 66 DISTRIBUZIONE DEL GAS

1. Si rimanda agli specifici regolamenti degli Enti gestori.
2. Eventuali serbatoi GPL dovranno essere realizzati totalmente interrati, nel rispetto delle condizioni d'installazione e delle distanze di sicurezza prescritte dalla normativa vigente.

ART. 67 RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, è obbligatoriamente prevista:
 - per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del D.M. 26.06.2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del D.M. 26.06.2015, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel REC;
 - relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.
2. Sono fatte salve le deroghe di cui comma 1bis lett. f) del D.Lgs. 192/2005.
3. Le disposizioni del precedente comma non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

ART. 68 PRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI E DA COGENERAZIONE

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Per la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili nelle diverse tipologie edilizie, si consiglia di adottare le seguenti tecnologie:
 - a) Edifici adibiti a residenza con carattere continuativo e assimilabili:
 - sistemi di captazione solare per il riscaldamento di ambienti;
 - impianti di micro-cogenerazione alimentati a gas anche abbinati con macchine frigorifere ad assorbimento;
 - pompe di calore per climatizzazione estiva-invernale;
 - impianti di condizionamento a gas (ad assorbimento) purché i consumi di energia primaria siano inferiori a quelli di una macchina equivalente a compressione di vapori saturi alimentata elettricamente.

- b) Edifici adibiti ad uffici o assimilabili, supermercati, ipermercati o assimilabili, cinema, teatri e sale riunioni:
- sistemi di captazione solare per il riscaldamento di ambienti;
 - pompe di calore per climatizzazione estiva-invernale;
 - impianti di cogenerazione abbinati con macchine frigorifere ad assorbimento;
 - impianti di condizionamento a gas (ad assorbimento) purché i consumi di energia primaria siano inferiori a quella di una macchina equivalente a compressione di vapori saturi alimentata elettricamente.
- c) Edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura:
- sistemi di captazione solare per il riscaldamento di ambienti;
 - impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica per strutture ospedaliere, ove possibile con abbinamento con macchine frigorifere ad assorbimento.
- d) Edifici ed impianti adibiti ad attività sportive:
- pompe di calore destinate a piscine coperte riscaldate per deumidificazione aria-ambiente e per riscaldamento aria-ambiente, acqua-vasche e acqua -docce;
 - pannelli solari piani per il riscaldamento dell'acqua delle vasche delle piscine;
 - pannelli fotovoltaici.
- e) Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili:
- sistemi di captazione solare per il riscaldamento di ambienti;
 - pompe di calore per climatizzazione estiva-invernale, ove possibile azionate mediante motore a combustione interna a gas;
 - impianti di cogenerazione abbinati con macchine frigorifere ad assorbimento.

ART. 69 TELECOMUNICAZIONI, INFRASTRUTTURAZIONE DIGITALE, APPARECCHI TELEMATICI

1. Per impianto per il servizio di telefonia mobile o stazione radiobase (SRB) si intende un manufatto composto da un sistema di antenne, da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici, dagli apparati di trasmissione e dall'eventuale sistema di condizionamento dell'aria.
2. Qualora tali strutture comportino la realizzazione di pali o tralicci, siano essi costituiti da manufatti emergenti dalla copertura degli edifici, ovvero da manufatti indipendenti collocati a terra, sono soggetti ad autorizzazione unica comprensiva del permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 nonché dell'autorizzazione all'installazione di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche".
3. Al fine di razionalizzare il numero degli impianti necessari allo sviluppo delle reti di telefonia mobile, nonché di garantire le esigenze di una corretta programmazione delle modifiche al territorio, di rispetto delle aree aventi particolari pregi e dei valori ambientali e di tutela dei culturali e di salvaguardia della salute, della sanità e dell'igiene, la realizzazione di nuovi impianti radioelettrici avverrà nei siti individuati sulla base e nel rispetto dei criteri stabiliti dall'apposito Regolamento comunale (se esistente) utilizzando prioritariamente le strutture già esistenti (cositing).
4. Sono classificati come siti sensibili gli edifici con destinazione ad asilo, scuola, ospedale, casa di cura e inoltre, parchi e aree per il gioco e lo sport e spazi adibiti all'infanzia in generale; nei suddetti siti e nelle aree di pertinenza non è consentita l'installazione di impianti radioelettrici.
5. Gli impianti emittenti radiobase per telefonia con una potenza netta di emissione superiore a 150 Watt, fatti salvi gli impianti in uso alle forze dell'ordine, del pronto intervento e della protezione civile, dovranno essere localizzati, salvo diversa previsione del P.R.G., al di fuori delle zone territoriali omogenee di tipo A, B, C.

6. Con riferimento all'installazione di impianti all'interno degli edifici, si rinvia all'applicazione dell'art. 135 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. per tutti gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 dello stesso D.P.R..
7. Con riferimento agli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, stazioni e antenne radio base per reti di telefonia mobile e agli impianti per tele-radiocomunicazioni, sono prevalenti le specifiche disposizioni delle N.T., del PQAMA e del Regolamento comunale qualora esistenti ed aggiornate.
8. Gli edifici di nuova costruzione, o soggetti a demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia, in relazione alla loro destinazione d'uso, devono rispettare il disposto di cui all'art.135-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. relativo all'infrastrutturazione digitale degli edifici.
9. Gli apparecchi di informazione telematica devono avere facile riconoscibilità, forma e dimensioni tali da non costituire pericolo (assenza di spigoli e sporgenze). La collocazione negli ambiti pubblici non deve costituire intralcio al transito pedonale.

CAPO V: RECUPERO URBANO, QUALITÀ' ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

ART. 70 PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI

1. Tutte le costruzioni devono rispettare, nel loro aspetto esterno, il decoro edilizio ed essere inserite armonicamente nel contesto ambientale, con riferimento ai caratteri prevalenti dell'ambiente urbano o naturale e ai valori culturali di interesse storico, architettonico e ambientale.
2. Le norme di carattere tecnico-estetico contenute nel presente Capo, in quanto preordinate ad un corretto inserimento degli edifici nel contesto ambientale, costituiscono necessario riferimento per la progettazione degli interventi edilizi di nuova edificazione e per quelli di recupero degli edifici esistenti.
3. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere gli edifici in condizioni di decoro, di idoneità igienica, di sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti gli interventi necessari.
4. In particolare, i fronti degli edifici devono essere mantenuti in buono stato, con riguardo agli intonaci, alle tinteggiature, agli infissi, alle ringhiere, ai canali di gronda, alle tende, alle insegne e alle scritte pubblicitarie legittimamente autorizzate. Devono essere rimossi dai fronti degli edifici, dai porticati o da ogni altro luogo visibile da aree pubbliche, gli impianti, le insegne, le tende e ogni altra sovrastruttura in disuso o di cui comunque sia accertato lo stato di abbandono, con esclusione degli elementi di valore storico - culturale o oggetto di tutela.
5. Il Comune può far eseguire in ogni momento ispezioni per accertare le condizioni delle costruzioni e determinare gli adeguamenti ritenuti necessari. Può altresì ordinare ai proprietari di effettuare le verifiche necessarie ad accertare le condizioni di stabilità degli edifici quando, per segni esteriori o per qualsiasi altra ragione, sia ipotizzabile un pericolo per l'incolumità delle persone. Qualora fossero accertate carenze manutentive, tali da compromettere il decoro e/o la sicurezza socio-ambientale e/o l'igiene, ai proprietari potrà essere ingiunto di eseguire i lavori necessari a eliminare gli inconvenienti, prescrivendo l'adozione di soluzioni idonee e assegnando un termine per adempiere.
6. In caso di inottemperanza il Comune, fatte salve le sanzioni previste per l'inosservanza delle norme dei propri Regolamenti, può disporre l'esecuzione d'ufficio a carico degli inadempienti, con recupero delle spese sostenute nelle forme stabilite dalla legge.
7. Sono fatti salvi in ogni caso gli interventi di competenza del Sindaco ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 267/2000, a tutela dell'igiene, della sicurezza e dell'incolumità pubbliche.

ART. 71 FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO

1. Le facciate degli edifici dovranno essere integrate con l'ambiente circostante, in particolare con gli edifici che hanno rapporti di vicinanza diretta o indiretta. La scelta dei materiali di finitura deve essere compiuta sulla base di un adeguato inserimento del manufatto nel contesto urbano, preservando il carattere unitario delle facciate, l'armonia dell'architettura ed i caratteri stilistici dell'edificio.
2. Negli interventi sui prospetti degli edifici esistenti non è consentito, senza preventiva autorizzazione del Comune, modificare, semplificare o eliminare le modanature architettoniche, le cornici in rilievo, gli elementi decorativi, i dipinti murali, le lapidi, gli stemmi e ogni altro elemento che orna le facciate. Sono fatte salve le disposizioni previste dal T.U. di cui al D.Lgs. 42/2004, con particolare riferimento all'art. 50.
3. La realizzazione o il restauro di dipinti murali e decorazioni artistiche in luoghi o su muri visibili da spazi pubblici o di uso pubblico, comprese le varie forme di "murales", deve essere autorizzata nell'ambito del procedimento del titolo edilizio (corredato da adeguata

documentazione fotografica, bozzetti, foto inserimenti) relativo al caso di specie fatto salvo il rispetto di ulteriori prescrizioni previsti da specifico Regolamento.

4. Gli interventi che comportano modifiche ai prospetti dei fabbricati esistenti dovranno, di norma, rispettare le dimensioni, gli allineamenti e le proporzioni delle forometrie. In particolare, le nuove aperture dovranno essere omogenee per allineamento e/o proporzioni a quelle tipologicamente significative del fabbricato.
5. Gli interventi sui prospetti degli edifici dovranno adottare materiali di finitura e accorgimenti tecnici resistenti agli agenti atmosferici e possibilmente agli atti vandalici o d'imbrattamento.
6. Gli impianti tecnici e di distribuzione in rete, da posizionare sui fronti degli edifici, sia pubblici che privati, devono essere collocati nel rispetto delle linee architettoniche delle facciate, per quanto possibile sottotraccia, o, preferibilmente, sui fronti interni, non visibili dalle pubbliche visuali. In occasione del rinnovo degli impianti tecnici o di reti di distribuzione, gli enti pubblici o privati erogatori dei servizi connessi, in accordo con la proprietà privata, devono eliminare gli impianti obsoleti o abbandonati di loro proprietà, avendo cura di ripristinare lo stato originario.
7. In occasione di interventi di riqualificazione delle facciate, gli impianti tecnici esterni devono essere obbligatoriamente riordinati seguendo le disposizioni di cui al comma precedente.
8. Per gli edifici privi di valore culturale esterni al Centro Storico, non costituiscono alterazione significativa delle facciate i seguenti interventi, non soggetti a titolo edilizio, se di modesta entità, eseguiti in conformità alle normative vigenti e che perseguano criteri di allineamento e simmetria, volti all'adeguamento o all'inserimento di nuovi impianti tecnologici:
 - fori di ventilazione da realizzare in facciata a filo muro o dotati di griglie di protezione di minima sporgenza e del medesimo colore della facciata, a condizione che non interferiscano con modanature architettoniche o decorazioni dipinte;
 - nicchie per alloggiamento contatori e simili, da realizzare in facciata, o all'interno di balconi e logge, o in muretti e recinzioni, a condizione che abbiano sportello a filo muro, uniformato alle finiture della facciata.
9. La realizzazione, previa CILA o superiore titolo abilitativo di cappotti termici, o di rivestimenti finalizzati al risparmio energetico, su facciate di edifici prospicienti il suolo pubblico, qualora consentiti, deve essere estesa all'intera facciata.

ART. 72 ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI

1. Le strutture in aggetto quali pensiline, poggiali, cornici facenti parte della struttura edilizia e ricadenti su suolo pubblico o ad uso pubblico, devono essere collocate ad un'altezza, riferita ad ogni punto della struttura, non inferiore a m 3,50 in presenza di marciapiede e a m 5,00 dal suolo soggetto a transito veicolare ad uso pubblico.
2. Nelle vie di larghezza inferiore a ml 4,00 è vietato ogni aggetto sull'area stradale, ad esclusione degli sporti del tetto aggettanti ad altezza superiore a metri 5,00 dal piano stradale.
3. La sporgenza degli aggetti di cui al comma 1, qualora ubicati su strade pubbliche o di uso pubblico, non può superare la misura massima di 120 cm dal filo dei muri perimetrali, restando comunque, se di altezza inferiore a ml. 5,00, all'interno del filo del marciapiede.
4. Sono ammesse eccezioni a quanto previsto ai precedenti commi solo per casi particolari e documentati a condizione che sul filo marciapiede venga realizzata una barriera fissa che impedisca l'insinuarsi di mezzi di trasporto sotto agli aggetti.
5. Nelle zone di tessuto storico e in quelle di valore paesaggistico le tipologie dovranno rispettare le forme e i modelli della tradizione costruttiva locale.
6. La realizzazione di poggiali, balconi e degli altri aggetti, ovvero la modifica di quelli esistenti, è in ogni caso consentita qualora non rechi pregiudizio alle eventuali decorazioni

architettoniche e/o pittoriche presenti sui prospetti, non pregiudichi l'immagine unitaria dei fronti edilizi o, nei centri storici, le caratteristiche figurative dell'ambiente.

7. In presenza di marciapiede, gli apparecchi illuminanti esterni, le telecamere e gli analoghi impianti di modeste dimensioni possono essere collocati ad un'altezza non inferiore a m 2,20.

ART. 73 ALLINEAMENTI

1. La progettazione delle nuove costruzioni, ivi compresi anche gli ampliamenti degli edifici esistenti, dovrà avvenire nel rispetto degli allineamenti verso il fronte pubblico, in quanto eventualmente sussistenti, o comunque riconoscibili, dei corpi di fabbrica che identifichino un preciso carattere di disegno urbano.
2. Ove siano presenti allineamenti delle altezze degli edifici che costituiscono elemento connotante dell'immagine urbana, l'eventuale sopraelevazione deve conservare detto valore, attraverso adeguate soluzioni architettoniche.
3. Le disposizioni particolari e di dettaglio relative agli allineamenti, prevalenti sul presente articolo, sono eventualmente previste alle N.T. del P.R.G..

ART. 74 PIANO DEL COLORE

1. Il Comune può dotarsi di un Piano del Colore che stabilisce i criteri guida degli interventi di ripristino, di restauro e di manutenzione dei paramenti murari degli edifici del Centro Storico e comprende gli interventi sulle superfici da tinteggiare e su tutti gli elementi che compongono la facciata, al fine di preservare l'immagine della città storica.
2. Il Piano del Colore potrà definire le cartelle colori ammesse ed i rapporti colore fra diversi elementi del fabbricato (facciate, oscuri, serramenti, ringhiere ecc.) estendendo le sue prescrizioni all'intero territorio comunale con specifica valutazione ed eventuale differenziazione fra ambiti di urbanizzazione consolidata e territorio agricolo.
3. Il Piano Colore potrà essere coordinato con specifiche disposizioni delle N.T. e del PQAMA, ove presente.
4. Fino all'approvazione di uno specifico Piano del Colore vanno rispettate, sia nel caso di edifici di nuova costruzione che di restauro e rifacimento dei fabbricati esistenti, le seguenti disposizioni:
 - la colorazione del manto di copertura deve essere adeguata ai colori e tipi prevalenti nella zona;
 - le murature esterne degli edifici devono essere preferibilmente di colori chiari;
 - sono ammesse colorazioni diverse solo in caso di documentate motivazioni indotte dalle particolari caratteristiche del progetto e/o dell'ambiente previa deroga concessa dall'ufficio competente.

ART. 75 COPERTURE DEGLI EDIFICI

1. La tipologia dei tetti ammessi è definita dalle disposizioni delle N.T. e del PQAMA, qualora presente.
2. Per le coperture dei tetti è consentito l'impiego dei soli seguenti elementi: tegole cementizie, tavolette in legno (scandole), lamiera, salvo diverse disposizioni delle N.T. del P.R.G..
3. Gli abbaini devono essere arretrati di almeno ml 0,80 dal filo del muro esterno dell'ultimo piano abitabile immediatamente sottostante e arretrati almeno ml 1,00 dalla linea di colmo non estendendosi più di quanto stabilito dalle N.T. del P.R.G.; l'arretramento in misura minore di ml 0,80 dal filo del muro esterno può essere concesso qualora lo giustifichi la tipologia circostante l'intervento.

4. Gli abbaini con funzione specifica di illuminazione e aerazione del piano sottotetto non abitabile o recuperabile ai sensi della L.R. 12/99 e di uscita sul tetto per la manutenzione, vengono considerati come volume tecnico. Tali abbaini sono ammessi nel numero strettamente necessario per la loro funzione (in generale non più di uno per fabbricato quando questo nella parte relativa al sottotetto sia da ascrivere ad un'unica unità immobiliare) e di larghezza massima non superiore a ml 1,50.
5. Nella realizzazione delle coperture vanno previsti adeguati paraneve o dispositivi comunque idonei a tutelare dalla caduta della neve; tutte le strutture previste sulla copertura o comunque a servizio dell'edificio vanno progettate e realizzate in modo tale da resistere alle sollecitazioni del manto nevoso.
6. Camini, canne fumarie esterne e comignoli devono essere per forma e rivestimenti congruenti con la tipologia dell'edificio al quale sono applicati ed inserirsi armonicamente nel contesto ambientale di contorno.
7. Il foro di uscita dei camini va posizionato in modo da non arrecare molestia né alla propria unità immobiliare né a quelle contermini.
8. Le acque meteoriche delle coperture vanno convogliate al suolo al suolo con apposite tubazioni con terminale, qualora fronteggiante spazi aperti al pubblico, realizzato in ghisa o acciaio per un'altezza non inferiore a ml 1,50 e prolungato fino al pozzetto di raccordo; sono consentiti i doccioni quando siano richiesti da particolari soluzioni architettoniche.
9. L'inserimento di sistemi per fonti di energie rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaici) sono consentiti a condizione che sia garantito il corretto inserimento rispetto ai caratteri architettonici dell'edificio.
10. Le coperture piane ed i tetti giardino, ove ammessi, devono essere realizzate con caratteristiche, materiali e finiture tali da non contrastare con i caratteri dell'edificio e in modo da ridurre l'impatto sul paesaggio. Non è consentita la finitura a vista mediante l'uso di guaine nere o colorate.
11. Sulle coperture piane praticabili, ove ammesse, sono altresì ammesse esclusivamente strutture di arredo, quali tende da sole, pergolati, piccoli elementi accessori prefabbricati quali barbecue, fioriere, contenitori chiusi per attrezzi e ricovero arredi, non in muratura e semplicemente appoggiati al pavimento del terrazzo, di non più di 4 mq di superficie complessiva ed altezza non superiore a 2,00 m. Gli stessi dovranno essere collocati possibilmente in posizione tale da limitarne l'impatto visivo dall'esterno. I manufatti non rispondenti alle caratteristiche sopra elencate saranno soggetti alle sanzioni di cui al Titolo IV del D.P.R. 380/2001.
12. Sulle coperture piane non praticabili non è ammessa alcuna costruzione ad eccezione di:
 - camini, canne di ventilazione e simili;
 - parafulmini, antenne;
 - lucernari per l'illuminazione delle scale, accessi coperti al terrazzo, locale macchine dell'ascensore;
 - eventuali altre sovrastrutture destinate a impianti tecnici, trattamento aria, serbatoi idrici, sempreché di minimo ingombro, ubicate possibilmente nella parte centrale del terrazzo e opportunamente schermate.
13. Tutte le sovrastrutture devono essere progettate ed eseguite con accurata soluzione estetica, con attenzione anche alle visuali dall'alto.

ART. 76 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1. Gli impianti di illuminazione esterna, privati o pubblici devono essere eseguiti con sistemi a ridotto consumo energetico secondo criteri antinquinamento luminoso, in conformità alle disposizioni della L.R. n. 17/2009 e s.m.i..
2. I nuovi impianti devono essere progettati in modo tale da produrre sensibili miglioramenti nella riduzione dell'inquinamento luminoso, della gestione economica e della migliore fruibilità degli spazi urbani, secondo le funzioni del territorio.
3. Gli impianti di illuminazione devono inserirsi armonicamente in funzione degli elementi architettonici dei fabbricati e del contesto urbano, con opportune scelte del colore e della direzione della luce.
4. È fatto divieto di usare fasci di luce rotanti o fissi a scopo pubblicitario.
5. Ai sensi del successivo art. 104 la presente disciplina è automaticamente integrata e modificata a seguito dell'approvazione del PICIL di cui alla L.R. 17/2009 e alla DGR 1059/2014 e s.m.i. secondo le relative disposizioni.

ART. 77 GRIGLIE ED INTERCAPEDINI

1. Il collocamento di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti, in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico, è soggetto a preventiva concessione comunale ed al pagamento delle relative imposte. Tali concessioni si intendono accordate salvi i diritti dei terzi e con facoltà di modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di indennizzo.
2. Di norma il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi o di portici di larghezza almeno 150 cm, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare.
3. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie compatibili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.
4. I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare tanto al suolo pubblico che ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, griglie o simili; in caso di rotture o guasti comunque provocati i concessionari devono provvedere all'immediata riparazione; in caso di modifica delle livellette stradali o comunque ove risultasse necessario, per ragioni di interesse pubblico, revocare la concessione amministrativa, i concessionari dovranno, nel termine assegnato, provvedere a rimuovere le opere eseguite, secondo quanto sarà prescritto dall'Ufficio competente, fermo restando che qualora non sia provveduto nei termini assegnati il Comune procederà all'esecuzione del ripristino, in danno dei concessionari, secondo le vigenti normative.
5. Le intercapedini dovranno essere mantenute pulite, sgombrare da qualsivoglia materiale e prive di percolamenti o ristagni di acque meteoriche o liquami, a cura e spese dei concessionari.
6. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali infiltrazioni di acqua o umidità dal suolo stradale nelle intercapedini.
7. Il proprietario dell'intercapedine esistente o di nuova costruzione su aree pubbliche o a uso pubblico deve provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento dei muri sia dell'edificio sia quello di sostegno del corpo stradale, della soletta e della relativa impermeabilizzazione. Gli interventi di manutenzioni dovranno essere realizzati a cura del concessionario.
8. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, nonché qualsiasi locale di nuova realizzazione da destinarsi ad utilizzazione abitativa deve essere isolato dall'umidità del suolo, utilizzando gli

opportuni accorgimenti tecnologici in funzione delle tipologie costruttive, al fine di garantire l'isolamento della costruzione per prevenire l'umidità da assorbimento capillare.

9. Tutti i pavimenti dei locali a contatto con il terreno devono avere il piano di calpestio isolato, anche mediante sistemi tipo 'igloo' o equivalente efficacemente aerato e ventilato.

ART. 78 ANTENNE, IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, ALTRI IMPIANTI TECNICI

1. In caso di interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione di edifici deve essere installata una sola antenna radio-televisiva/parabolica centralizzata. Ove ciò non sia tecnicamente possibile, le antenne devono comunque essere ridotte al numero minimo indispensabile.
2. Antenne e parabole devono preferibilmente essere installate sulla falda di copertura dell'edificio opposta alla pubblica via, senza sporgere dal perimetro del tetto.
3. Non sono ammessi cavi volanti per i collegamenti tra antenne e apparecchi riceventi; i cavi devono essere collocati entro canalizzazioni di dimensioni tali da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
4. Nel caso di interventi su edifici esistenti, soggetti a ristrutturazioni o comportanti il completo rifacimento di almeno un prospetto, è fatto obbligo di adeguare gli impianti a quanto prescritto ai precedenti commi 1 e 2, nonché a quanto prescritto al comma 3, limitatamente alle parti interessate.
5. Le apparecchiature funzionali al condizionamento e/o climatizzazione non possono essere installate a sporgere al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata prospettante la pubblica via. È consentita l'installazione di dette apparecchiature al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata, nei cavedi, nei cortili chiusi e sui poggiali/terrazzi, purché l'apparato risulti collocato entro l'ingombro del parapetto/ringhiera degli stessi. È consentita altresì l'installazione dei condizionatori sulle coperture degli edifici, a condizione che non siano visibili da strade e/o spazi pubblici o aperti all'uso pubblico.
6. In caso di oggettiva e dimostrata impossibilità a seguire le indicazioni di cui al precedente comma, i condizionatori dovranno essere adeguatamente mascherati, adottando soluzioni tali da consentirne un idoneo inserimento architettonico.
7. Per interventi sui beni disciplinati dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. si rinvia ad autorizzazioni e prescrizioni della Soprintendenza che prevalgono su quanto definito nel presente REC.

ART. 79 SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI

1. I serramenti esterni, i portoni d'ingresso e le serrande di chiusura dei fori e infissi delle finestre nelle facciate degli edifici devono avere finiture cromatiche uniformi.
2. Le porte dei locali che, per norme di legge o di regolamento, devono aprirsi verso l'esterno devono essere collocate in posizione arretrata rispetto al filo dei muri perimetrali degli edifici, in modo che nel movimento di apertura non ingombrino il suolo pubblico o di accesso pubblico.
3. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico ad una altezza inferiore a ml 4,00 devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno della muratura di facciata.
4. Le presenti disposizioni sono integrate con quelle previste dalle N.T. ed eventuale PQAMA.

ART. 80 INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE

1. Le vetrine dei negozi, le targhe, le tende e le insegne devono essere progettate in modo unitario rispetto al prospetto interessato ed inserirsi nel medesimo con materiali, colori e

forme adeguate alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e del contesto circostante, garantendo l'accessibilità ai locali e i percorsi pedonali.

2. Le vetrine degli esercizi commerciali devono essere collocate entro gli stipiti delle aperture di ogni singolo foro, senza sovrapporsi ai contorni murari e senza sporgere oltre il filo della facciata.
3. L'apposizione di tende all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali è consentita solo se questi sono prospettanti su marciapiedi o su spazi continuativamente interdetti al transito veicolare. Il bordo inferiore delle tende, delle eventuali mantovane o frontalini ed il loro meccanismo non possono essere posti ad altezza inferiore a ml 2,20 dal piano del marciapiede; la proiezione massima della sporgenza della tenda deve distare almeno 50 cm dal bordo esterno del marciapiede.
4. Durante lo svolgimento del mercato settimanale o di ogni altro mercato o manifestazione che implichi la sosta di automezzi in area pubblica, le tende poste all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali devono rimanere chiuse fino al termine del mercato, o della manifestazione, e comunque fino allo sgombero dell'area pubblica, o comunque convenientemente arretrate tanto da non costituire impedimento.
5. L'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscano ostacolo al traffico o comunque limitino la visibilità, in ogni caso deve essere posta attenzione all'armonico inserimento del manufatto nel contesto urbano.
6. Le insegne e le scritte commerciali luminose, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e relativo Regolamento di cui al D.P.R. 495/1992 e s.m.i., non devono ostacolare visuali panoramiche o essere impattanti con l'ambiente o la circolazione veicolare, né disturbare la regolare e corretta emissione del flusso luminoso degli apparecchi della pubblica illuminazione o compromettere la piena accessibilità ai marciapiedi.
7. Sono fatte salve le disposizioni contenute nello specifico Regolamento non contrastanti con la normativa sovraordinata.

ART. 81 CARTELLONI PUBBLICITARI

1. La cartellonistica pubblicitaria deve essere realizzata secondo i principi della salvaguardia del decoro comunale e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale e non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per i pedoni, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e relativo Regolamento di cui al D.P.R. 495/1992 e s.m.i.. Sono fatte salve, inoltre, le autorizzazioni previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per gli edifici monumentali e per le aree soggette a tutela paesaggistica.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nello specifico Regolamento, ove presente, non contrastanti con la normativa sovraordinata.

ART. 82 MURI DI CINTA

1. Si tratta di setti privi di qualsiasi trasparenza per i quali di norma il divieto di realizzazione è generalizzato, con eccezione delle murature esistenti storiche o il completamento delle stesse quale recupero filologico con integrazione delle sopravvivenze.
2. Sono fatte salve disposizioni diverse ed integrative da parte delle N.T. ed eventuale PQAMA.

ART. 83 BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI

1. I beni culturali sono disciplinati dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; le autorizzazioni e prescrizioni della Soprintendenza prevalgono su quanto definito nel presente REC.

ART. 84 CIMITERI

1. La disciplina degli interventi è demandata al “Regolamento di Polizia mortuaria” ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i..
2. Gli interventi edilizi da eseguirsi internamente ai cimiteri sono soggetti alla presentazione del titolo edilizio necessario in relazione al caso di specie e, ove previsto, al preventivo parere favorevole da parte della Soprintendenza.

ART. 85 PROGETTAZIONE E REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI

3. Si rinvia alle norme sovraordinate ed all’eventuale “Regolamento comunale di polizia urbana”
4. In fase di progettazione di strutture aperte al pubblico o luoghi aperti al pubblico dovrà essere prevista la presenza di idonee e adeguate strutture e apparecchiature che garantiscano nelle ore buie una sufficiente illuminazione di strutture e luoghi, per evitare zone o aree senza, o con ridotta, visibilità.

CAPO VI: ELEMENTI COSTRUTTIVI

ART. 86 SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Al fine di garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito o non costruito, da parte di tutte le persone ed in particolare da parte di quelle con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, la progettazione e l'esecuzione degli interventi urbanistico - edilizi devono essere redatti ed eseguiti in conformità alle disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle vigenti normative nazionali, regionali, nonché del presente REC.
2. Negli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione di interi edifici o di unità immobiliari dotate di autonomia funzionale, nonché nei casi di mutamento della destinazione d'uso di immobili finalizzato ad un pubblico utilizzo o all'esercizio privato aperto al pubblico, devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, garantendo i requisiti di "accessibilità", "visitabilità" ed "adattabilità" prescritti dalla specifica normativa. Gli elementi di arredo urbano, edicole, chioschi, plateatici e altre tipologie di occupazione di suolo pubblico, devono essere indicati con le opportune segnalazioni e accessibili alle persone disabili con deambulazione assistita o con problemi sensoriali, in particolar modo visivi, e non devono costituire impedimento od ostacolo alle stesse persone. L'installazione della segnaletica verticale di qualsiasi genere deve essere percepibile ai non vedenti ed arrecare il minimo ingombro al passaggio.
3. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento dei fabbricati non devono determinare un peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate dalle opere stesse. In ogni caso non può essere realizzato alcun intervento edilizio in ambienti comunque a norma che "introduca nuove barriere architettoniche".
4. Per gli edifici privati non aperti al pubblico, non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, gli interventi che riguardano elementi strutturali orizzontali o verticali, quali solai o scale, considerato che si tratta di opere che non possono, nel tempo, essere modificate a costi limitati, devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni vigenti (di cui alla D.G.R.V. 1428/2011 come integrate con D.G.R.V. 1898/2014).
5. Gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, così come definiti dalla normativa regionale vigente, non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, devono essere adeguati anche in caso di interventi di grado inferiore alla ristrutturazione edilizia, in applicazione dell'art. 82 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., rispettando le prescrizioni nazionali (l.13/1989 e s.m.i.) e regionali vigenti (di cui alla D.G.R.V. 1428/2011 come integrate con D.G.R.V. 1898/2014). In particolare: almeno un servizio igienico deve essere reso accessibile; gli accessi al locale devono essere assicurati dal piano strada con l'inserimento di porte scorrevoli e formazione di rampe di raccordo interne o, in alternativa, con arretramento della porta di ingresso rispetto al filo della vetrina e la creazione di un piano inclinato trattato con materiale antisdrucchiolo e segnalato con colore visibile, di lunghezza adeguata all'arretramento della soglia di ingresso, anche in deroga alle pendenze massime di legge (con al massimo una pendenza del 12% per uno sviluppo massimo di 2 metri); qualora per dimostrata impossibilità tecnica non sia possibile intervenire all'interno della proprietà privata, potrà essere proposto un adeguamento della soglia attraverso un intervento di modifica del suolo pubblico, esente dal pagamento del canone OSAP e scomputabile dal pagamento degli oneri di urbanizzazione se comportante una modifica permanente delle urbanizzazioni (es. marciapiede, strada, piazza).
6. Le comunicazioni/segnalazioni di esecuzione dei lavori, modifica di destinazione d'uso e/o il subentro di una nuova ditta nell'esercizio di attività riguardanti edifici pubblici e aperti al

pubblico, deve obbligatoriamente essere accompagnata da dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato attestante la verifica tecnica della conformità dell'immobile alle disposizioni del presente articolo.

7. Le istanze edilizie riguardanti gli interventi di cui ai precedenti commi devono essere corredate da un elaborato grafico accompagnato da una specifica relazione contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche, oltre alla dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente in materia, a firma del progettista.
8. Il Dirigente dello Sportello Unico Edilizia può accordare, anche in via preventiva, la deroga a quanto disposto precedentemente, qualora venga dimostrata l'impossibilità tecnica di rispettare tali prescrizioni o per gli interventi di miglioramento sismico o statico degli elementi strutturali e limitatamente alla deroga prevista dalla normativa sovraordinata. Allo scopo il professionista in una specifica relazione tecnica dovrà esporre in modo dettagliato le ragioni che impediscono il rispetto delle prescrizioni predette indicando chiaramente anche la normativa sovraordinata che consente la deroga.
9. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004, nonché ai vincoli previsti dalla pianificazione urbanistica o da altre normative aventi le medesime finalità di tutela, qualora l'intervento edilizio non possa essere realizzato a causa del mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere ottenuta con opere provvisorie, come definite dall'art.7 del D.P.R. 164/56 e s.m.i., sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorità.
10. Ai sensi dell'art. 11 bis della L.R. 14/2009 e s.m.i. gli ascensori esterni ed altri sistemi di sollevamento realizzati al fine di migliorare l'accessibilità agli edifici non adeguati alle norme sulle barriere architettoniche, sono da considerarsi volumi tecnici. Qualora l'inserimento dei predetti sistemi di sollevamento all'interno di un vano scala condominiale esistente comporti la riduzione della larghezza della stessa, dovrà comunque essere garantita una larghezza minima utile netta (libera da corrimano) di cm 80, fatte salve diverse specifiche valutazioni ai fini della sicurezza e prevenzione incendi da parte delle autorità competenti.
11. Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell'edificio sono ricompresi nell'ambito delle attività libere e pertanto non soggetti alla presentazione di alcuna pratica edilizia.

ART. 87 SERRE BIOCLIMATICHE

1. Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare finalizzati al risparmio energetico degli edifici.
2. L'installazione delle serre solari non deve creare nuovi ambienti di abitazione e non deve compromettere l'illuminazione e l'aerazione dei locali retrostanti.
3. Le serre solari o bioclimatiche e le logge addossate o integrate nell'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell'energia solare passiva (muri di accumulo, muri di Trombe), sono considerate volumi tecnici e non computabili ai fini volumetrici e/o superficiali a condizione:
 - che siano rispettate le caratteristiche costruttive e prescrizioni contenute nell'art. 3 dell'allegato A alla D.G.R. 1781 /2011;
 - che siano disposte sui fronti da sud-est a sud-ovest con superficie esterna, riferita a pareti e copertura, vetrata per almeno il settanta per cento (70%);

- che il volume non superi il 20% del volume riscaldato dell'edificio: l'eccedenza costituirà volume.
4. Si richiamano inoltre i contenuti dell'art. 5 della L.R. 14/2009 e s.m.i. e la D.G.R. 1781/2011 e s.m.i..

ART. 88 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

1. La collocazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici deve rispettare il contesto ambientale e paesistico e, ove competente, le prescrizioni della Soprintendenza.
2. Salvo diversa prescrizione delle N.T., sugli edifici in Zona "A" del vigente P.R.G. e negli edifici di valore storico/architettonico e testimoniale classificati con gradi di protezione fino alla ristrutturazione senza possibilità di demolizione e ricostruzione compresa, e con copertura a falde, possono essere montati pannelli fotovoltaici e solari termici esclusivamente con impianti di tipo integrato ed in andamento con la falda di copertura, i serbatoi di accumulo d'acqua dovranno essere posizionati all'interno dell'edificio o comunque alloggiati in apposito vano tecnico; in caso di edifici con grado di protezione 1 gli interventi vengono soggetti a parere della competente Soprintendenza.
3. Sugli altri edifici i pannelli solari termici o fotovoltaici, disposti su tetti a falda, devono essere aderenti ai tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Per quanto riguarda i collettori solari gli eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all'interno dell'edificio o comunque alloggiati in apposito vano tecnico.
4. I pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti piani degli edifici dovranno essere installati con orientamento e inclinazione ottimale, ed in ogni caso minimizzandone l'impatto da punti di vista di interesse collettivo e preferibilmente in modo non visibile dalla strada.
5. La realizzazione di tettoie o pensiline sulle quali alloggiare un impianto ad energia solare senza che dette costruzioni siano conteggiate ai fini volumetrici debbono rispettare le caratteristiche costruttive e prescrizioni contenute nell'allegato A alla D.G.R. 2508/2009 e s.m.i.; è consentita la realizzazione di impianti solari termici con un limite, per ogni singola unità abitativa, di 6 kW, o di impianti fotovoltaici con un limite di 6 kWp ovvero di una combinazione dei precedenti con un massimo di 6 kW. Sono considerabili pensiline o tettoie agli effetti di cui alla LR 14/2009, le strutture sporgenti da edifici destinati ad abitazione, con esclusione delle loro pertinenze, destinate ad ospitare o sorreggere un impianto solare e/o fotovoltaico, siano esse a sbalzo o in appoggio, comunque mantenute aperte verso l'esterno. Pensiline e tettoie non possono avere altezza media, calcolata all'intradosso della copertura, maggiore di m. 3,50 dal piano campagna ovvero m. 2,50 dal piano pavimento sul quale vengono realizzate.
6. Inoltre, per le tettoie e pensiline di cui al precedente comma:
 - l'impianto solare termico o fotovoltaico deve essere integrato o parzialmente integrato ai sensi degli allegati 2 e 3 del DM 19.02.2007 e s.m.i.;
 - eventuali serbatoi di impianti solari termici, se non integrati sulla copertura della pensilina o tettoia, non possono trovare posto sulla struttura e devono essere diversamente ricoverati;
 - la superficie di pensilina o tettoia non computabile ai fini del conteggio volumetrico corrisponde a quella impegnata dall'impianto;
 - la superficie massima non computabile volumetricamente ai sensi della normativa in argomento non può essere maggiore di 10 mq per ogni kW e/o kWp di potenza dell'impianto, con un massimo di 60 mq.
7. Devono essere preventivamente acquisite le eventuali ulteriori autorizzazioni o pareri (paesaggistico, screening di VIA, valutazione d'incidenza).

8. In riferimento alle distanze e alla qualità esteriore del costruito devono essere rispettate le N.T. del P.R.G. e del presente REC.

ART. 89 ELEMENTI DI CORREDO: COPERTURE, GRONDE, PLUVIALI, INVASI DI RACCOLTA ACQUE

1. Salvo diversa prescrizione delle N.T., sugli edifici in Zona "A" del vigente P.R.G. e negli edifici di valore storico/architettonico e testimoniale classificati con gradi di protezione fino alla ristrutturazione senza possibilità di demolizione e ricostruzione compresa, dovranno essere rispettate le specifiche prescrizioni costruttive contenute nelle relative N.T..
2. Nella restante parte del territorio, e nel rispetto dei precedenti artt. 75 ed 88, il manto di copertura dei tetti, ove compatibile con gli aspetti paesaggistici, al fine di un miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio:
 - può essere realizzato con elementi fotovoltaici.
 - dovrà essere dotato di tecnologie di climatizzazione passiva.
3. Non è consentita la finitura a vista mediante l'uso di lastre ondulate in plastica, nonché di guaine e/o membrane.
4. Negli edifici non ricadenti nei centri storici e comunque non di interesse storico possono praticarsi aperture raso falda, tagli ed abbaini per l'illuminazione dei locali sottostanti, nel rispetto delle caratteristiche formali dell'edificio, e sono assoggettati alle seguenti prescrizioni:
 - a) la costruzione di nuovi abbaini e lucernari, lo spostamento di quelli esistenti o la variazione delle loro dimensioni è ammessa nei limiti dei rapporti di aero-illuminazione minimi prescritti dalle norme vigenti e sempre a condizione che non contrastino con altre norme e che siano realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali tradizionali e/o compatibili con il contesto architettonico circostante;
 - b) gli abbaini e i lucernari necessari per l'aerazione ed illuminazione di locali sottotetto legittimamente adibiti ad abitazione nonché quelli da realizzare per consentire l'agevole accesso alla copertura si considerano giustificati da reali esigenze igienico-sanitarie. Per i locali abitabili la dimensione deve essere proporzionata alla superficie di pavimento del locale sottotetto con riferimento ai rapporti minimi prescritti; per singola apertura è prescritto l'utilizzo di un modulo rettangolare complanare alla falda, della superficie di mq 1,00 (tolleranza + o - 5%), con lato minore parallelo alla linea di gronda;
 - c) nel caso di aperture necessarie al mero accesso alla copertura da sottotetti o soffitte non abitabili né costituenti accessori all'abitazione rilevanti ai fini del calcolo del volume dell'edificio, la superficie della finestra a tetto non deve essere inferiore a mq 1,00 e superiore a mq 1,50 e deve consentire un sicuro accesso alla copertura nel rispetto del disposto di cui all'art. 79 bis c.4 della L.R. 61/1985 ed alle "Istruzioni tecniche" di cui alla D.G.R. 97/2012 All. "B" e s.m.i..
5. Gronde, modanature, aggetti decorativi, pensiline, condutture di qualsiasi tipo e pluviali per i quali è vietato lo scarico sulla superficie della carreggiata e spazi pubblici e/o privati aperti al pubblico possono sporgere su tali spazi solamente oltre la quota di m 5,00 con sporgenza massima m 0,50; è comunque fatto salvo il diritto di conservare gli sporti di maggiori dimensioni già autorizzati o esistenti in data anteriore al 1945.
6. Non è consentito nessun altro tipo di emergenza, ad eccezione di camini, muri d'attico e altane di tipo tradizionale, canne di ventilazione, antenne, lucernari, berceaux, parafulmini, pannelli solari termici e fotovoltaici, purché giustificati da validi criteri funzionali, abbiano soluzione architettonica congruente alle caratteristiche della copertura e siano di limitate dimensioni.
7. I sistemi di raccolta delle acque devono essere realizzati in modo da garantirne il corretto deflusso nella rete pubblica al fine di evitare il ristagno nel sottosuolo degli edifici.

8. Negli interventi su comignoli, fori di aereazione o di scarico, aperture di ricambio dell'aria, ovvero di ogni altra apertura che si possa prestare ad accogliere uccelli o animali di piccola taglia, dovranno essere adottate grate o reti antintrusione atte ad evitare il loro intrappolamento, anche in funzione di garantire la sicurezza dell'eventuale impianto.
9. Nella realizzazione di bacini idrici (vasche e invasi di raccolta di acque), canali e canaline di drenaggio, con sponde ripide, vanno predisposte idonee rampe di risalita per la piccola fauna che potesse cadervi dentro; tombini stradali e nuove canalizzazioni devono permettere il passaggio sicuro ai piccoli anfibi.

ART. 90 STRADE E PASSAGGI PRIVATI E CORTILI

1. Le strade, i passaggi privati, i cortili, i giardini, i chiostri e gli spazi di pertinenza interni al lotto dell'edificio che fanno parte integrante dell'organismo edilizio devono essere progettati unitamente ad esso.
2. Si definisce cortile lo spazio delimitato da fabbricazione lungo l'intero suo perimetro, nell'ambito della stessa unità edilizia, destinato ad illuminare e ventilare anche locali abitabili.
3. I cortili devono avere una superficie non inferiore al 25% della somma delle superfici delle pareti che li circondano.
4. La distanza minima tra le pareti che li delimitano non deve essere inferiore all'altezza della parete più elevata, con un minimo di m 5,00. Per i cortili da costruire sui confini di altra proprietà debbono essere soddisfatte le condizioni di area minima e di distanza minima tra due muri opposti di cui ai precedenti commi, supponendo costruito sui lati di confine un muro dell'altezza massima consentita per la zona, in presenza di fabbricati di altezza maggiore si valuterà nel computo l'altezza effettiva, qualora il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purché la sporgenza degli stessi non superi la misura di m 1,50, nel caso di sporgenze superiori la superficie di proiezione va detratta interamente.
5. I cortili devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche.
6. Negli interventi di sistemazione degli spazi liberi tra edifici, strade, passaggi privati e cortili, le opere devono essere realizzate con ricorso a tecniche e materiali presenti nel contesto di appartenenza con attenzione al recupero di elementi di valore storico o tradizionali; il ricorso a tecnologie alternative è ammesso solo quando assicuri migliori risultati in termini di funzionalità, smaltimento delle acque, permeabilità dei suoli e stabilità degli edifici.
7. I progetti di sistemazione delle aree libere e delle coperture piane devono prevedere sistemazioni a verde naturale o, in caso di edificato, far ricorso a coperture con verde pensile. Le essenze ad alto fusto di pregio devono essere mantenute, se eventualmente rimosse devono essere reimpiantate nel giardino o nel parco sempre in modo da assicurare la presenza della vegetazione e il suo naturale sviluppo.

ART. 91 CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE

1. Il cavedio o pozzo di luce o chiostrina è l'area libera scoperta delimitata dai muri perimetrali e dalle fondamenta di un edificio, destinata ad illuminare e ventilare i vani accessori di abitazione, con l'esclusione di vani abitabili se non già direttamente aerati e illuminati o comunque rispondenti ai requisiti minimi del presente REC.
2. La presenza di cortili, cavedi o chiostrine all'interno delle costruzioni va ritenuta elemento di miglioramento della qualità ambientale, specie in assenza o carenza di affacci all'esterno. Deve essere quindi mantenuta in adeguate condizioni igienico-sanitarie, deve essere

accessibile e la pavimentazione deve essere idoneamente impermeabilizzata e provvista di chiusino per la raccolta delle acque.

3. I cavedi non dovranno avere superficie inferiore a mq 12,00 per edifici alti fino a m 8,50 ed a mq 16,00 per edifici alti oltre m 8,50. Nella sezione orizzontale del cavedio si dovrà comunque poter iscrivere un cerchio del diametro di m 3,00.

ART. 92 INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AEREAZIONE

1. Il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti o in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi di larghezza minima di cm 150, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare, ad esclusione dei percorsi storici. Dimensioni, materiali e relative portate ed ogni altro accorgimento tecnico atto a costruire e mantenere in perfetto stato di solidità i muri portanti delle intercapedini saranno prescritte dagli Uffici competenti.
2. Per le caratteristiche di intercapedini e griglie di aerazione si rinvia al precedente art. 77 del presente REC.

ART. 93 RECINZIONI

1. Le recinzioni e divisioni tra terreni privati, e tra lotti diversi, con spazi pubblici, devono rispettare le prescrizioni contenute nel precedente Capo II del presente REC;
2. Gli interventi relativi alle recinzioni devono in ogni caso adottare materiali, forme, misure e accorgimenti adatti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone ed atti ad evitare situazioni di pericolo, anche eventualmente in deroga a quanto previsto; in particolare sono ammesse deroghe in caso di significativi disallineamenti di quota.
3. L'eventuale adozione nelle N.T. del P.I. di specifiche disposizioni o sussidi relativi alle recinzioni sono da ritenersi prevalenti rispetto a quanto previsto dal presente REC.

ART. 94 MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI

94.1 - Fondazioni

1. Il tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni sono definiti in funzione della natura del terreno, delle sue caratteristiche meccaniche e delle sollecitazioni cui sono sottoposte come desunte dalla relazione geotecnica prodotta a cura dell'interessato.
2. Le strutture devono essere progettate, eseguite, collaudate secondo la normativa vigente, con particolare attenzione alle norme sismiche e relativa categoria cui è sottoposto il territorio comunale.

94.2 - Umidità

1. Al fine della protezione dall'umidità del suolo e del sottosuolo le sovrastrutture degli edifici devono essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna impermeabilizzazione, che impedisca l'imbibizione delle murature per capillarità; le pareti perimetrali degli edifici devono essere asciutte e nelle superfici interne delle pareti non si deve avere condensazione.
2. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, nonché qualsiasi locale di nuova realizzazione da destinarsi ad utilizzazione abitativa deve essere isolato dall'umidità del suolo, utilizzando gli opportuni accorgimenti tecnologici in funzione delle tipologie costruttive, al fine di garantire l'isolamento della costruzione per prevenire l'umidità da assorbimento capillare.
3. Tutti i pavimenti dei locali a contatto con il terreno devono avere il piano di calpestio isolato, anche mediante sistemi tipo 'igloo' o equivalente efficacemente aerato e ventilato.

4. Per i locali abitabili le murature in calcestruzzo o in elementi prefabbricati cementizi sono consentite soltanto qualora vengano integrate da un paramento interno che consenta la formazione di una intercapedine.

94.3 - Muri perimetrali

1. I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti atmosferici ovvero per ottenere un adeguato abbattimento acustico secondo la normativa vigente in materia.
2. I muri esterni devono essere intonacati, ovvero dotati di idonei rivestimenti, ovvero realizzati in muratura a faccia - vista, le pareti perimetrali degli edifici devono essere asciutte e nelle superfici interne delle pareti non si deve avere condensazione.
3. In tutti quei casi in cui particolari condizioni ambientali, tradizioni costruttive locali o qualificate scelte architettoniche che richiedano l'uso di materiali lignei, compresa la fase strutturale, se ne raccomanda l'utilizzo con l'adozione di trattamenti ed accorgimenti atti a ridurre la possibilità di combustione.

94.4 - Isolamento termico

1. L'isolamento termico dei locali abitabili, gli accorgimenti ed i materiali adeguati da adottare, fanno riferimento alle norme di cui al D.P.R. 380/2001, D.Lgs. 192/2005, D.Lgs. 311/2006, D.Lgs. 28/2011 e s.m.i..

94.5 - Impianto di riscaldamento

1. La progettazione, la messa in opera e l'esercizio degli impianti di riscaldamento deve essere conforme a quanto previsto dal D.M. 37/2008 e s.m.i. e dai relativi decreti di attuazione o delle leggi in vigore in materia.
2. In particolare, per quanto concerne camini e canne fumarie va fatto riferimento a: L. 615/1966, DPR 412/1993, Norme UNI-CIG 7123/01 e s.m.i..
3. Ai sensi del D.P.R. 02.04.2009, n. 59 (art. 4, commi 22, 23 e 24), in attuazione del D.Lgs 311/2006 "Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192/2005", per tutte le categorie di edifici, pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica.

94.6 - Isolamento acustico

1. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che:
 - i livelli sonori degli eventuali rumori da essi immessi negli edifici circostanti non superino i valori compatibili con la destinazione di questi ultimi;
 - i livelli sonori dei rumori prodotti nei loro locali non superino nei restanti locali, a porte e finestre chiuse, i valori compatibili con la destinazione dei medesimi.
2. La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:
 - 35dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo intendendosi come tali gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria;
 - 25dB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo intendendosi come tali gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
3. La normativa di riferimento in materia di requisiti acustici delle sorgenti sonore all'interno degli edifici e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera e di livello di rumore è rappresentata dal DPCM 01/03/91, L. 447 /95, DPCM 5/12/1997, e s.m.i.; in particolare i valori limite per i requisiti acustici passivi in relazione alle diverse tipologie di

classificazione degli ambienti abitativi (come individuati dalla tabella “A” del DPCM 05/12/1997, sono normati dai parametri previsti dalla tabella “B” dello stesso DPCM.

4. Le misure atte a verificare i requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei componenti degli edifici devono essere effettuate in opera secondo le procedure previste dai DPCM 5/12/1997, DM 16/03/98 e s.m.i..
5. Gli indici di valutazione riferiti ai parametri di legge devono essere assicurati e certificati dalla direzione dei lavori preliminarmente al rilascio del certificato di agibilità. A tale scopo dovrà essere presentato a norma dell’art.2 c.6 della L. 447/95 una relazione firmata da un tecnico competente.
6. Ad integrazione di quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente, gli interventi dovranno rispettare i disposti del Piano di Classificazione Acustica comunale vigente.
7. Ai sensi dell’art.8 della L 447/1995 e s.m.i. le domande per il rilascio del Permesso di Costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
8. Nel caso di emissioni acustiche, la loro riduzione entro i limiti fissati dalle normative statali, regionali e dal regolamento comunale di acustica può avvenire anche mediante barriere vegetali, barriere artificiali, pavimentazioni fonoassorbenti, altri interventi specifici opportunamente individuati.

94.7 - Illuminazione esterna aree private

1. È vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce ai di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e che disperdono la loro luce verso l'alto; in particolare è fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
2. Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione e consumo.
3. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
4. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen.
5. In ogni caso, per le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self-service, è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio; entro le ore 24 vanno altresì spenti gli apparecchi di illuminazione per l'illuminazione di edifici e monumenti fatte salve ragioni di sicurezza.
6. È fatto salvo quanto previsto agli artt. 38 e 104.

94.8 - Fumi, polveri ed esalazioni

1. Il Responsabile del Servizio, sentiti gli Enti competenti preposti al controllo, ha la facoltà di imporre l’adozione di adeguati provvedimenti al fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi relativi alla presenza di fumi, polveri, esalazioni, ecc. di varia natura sia in fase di cantiere che di utilizzo dell’edificio (D.Lgs. 152/2006).

2. Il Funzionario Responsabile del Servizio fissa i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori di adeguamento e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

94.9 - Impianti al servizio dell'agricoltura

1. Ai sensi della vigente normativa sono identificati come:
 - allevamenti a carattere familiare: allevamenti con scopo di consumo familiare con carichi di peso vivo entro quanto previsto dalla normativa regionale. Per gli allevamenti familiari è obbligatoria la dotazione di un'adeguata concimaia che deve rispettare una distanza minima di ml. 30,0 dalle abitazioni e ml 10,0 da confini e strade salvo motivate deroghe previo parere favorevole del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria. Le nuove stalle ed i locali per il ricovero del bestiame dovranno distare non meno di m. 25 dalle abitazioni, ad eccezione di quella dell'operatore agricolo, e non meno di m. 50 dai centri abitati e previsti.
 - allevamenti zootecnici aziendali: allevamenti in connessione con il fondo agricolo secondo quanto previsto dalla normativa regionale.
 - allevamenti intensivi: allevamenti, con annesse strutture edilizie ed impianti, non collegati con nesso funzionale ad un'azienda agricola ed organizzati anche in forma industriale, oppure allevamenti che pur mantenendo un nesso funzionale con un'azienda agricola, superano come carico di peso vivo i limiti previsti dalla normativa regionale vigente.
2. Gli allevamenti dovranno rispettare le fasce di rispetto e le distanze minime di cui alla vigente normativa regionale.
3. I ricoveri per gli animali:
 - devono essere areati ed illuminati dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento;
 - devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto;
 - il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, scabro, impermeabile, raccordato con angoli arrotondati con le parti ed inclinato verso canalette di scolo a superficie liscia e impermeabile, le quali adducano il liquame all'esterno, in appositi vasconi di contenimento liquami; il pavimento può essere protetto da grigliato per la rapida evacuazione degli escrementi;
 - le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi, devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e disinfezione;
 - le porte devono aprirsi verso l'esterno.
4. Tutte le stalle devono essere provviste di concimaia e vascone contenimento liquame con fondo e pareti intonacate ed impermeabili, situati a distanza non minore di 50 metri da cisterne, pozzi, fontane, prese di acqua potabile e, in caso di terreno non piano, a valle delle stesse.
5. I cortili, le aie, annessi alle abitazioni, nelle parti del territorio destinate agli usi agricoli, devono essere dotati di opere di canalizzazione per lo smaltimento delle acque meteoriche.
6. Per le serre si fa riferimento alla vigente normativa regionale.

94.10 - Edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli

1. Per gli edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli valgono le disposizioni dei precedenti articoli, salvo quanto diversamente prescritto nelle specifiche normative per le zone agricole.

2. Non sono ammessi nel corpo del fabbricato residenziale, locali ad uso stalla e ricovero di animali, fienile e depositi di materiale soggetti a fermentazione; essi dovranno essere separati dalle abitazioni, escludendo collegamenti diretti o passaggi.

94.11 - Edifici Tradizionali

1. Per gli interventi sui fabbricati esistenti, l'utilizzo di materiali propri della tradizione locale ed il ricorso a particolari tecniche costruttive si rinvia, ove esistente, al Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale (PQAMA) dello strumento urbanistico vigente.

ART. 95 DISPOSIZIONI PER LE AREE DI PERTINENZA ALLA RESIDENZA OPERE DI ARREDO PERTINENZIALE

1. Per area di pertinenza si intende l'area scoperta strettamente funzionale ad un edificio esistente/di progetto. In assenza di precisi limiti identificativi, quali l'area vincolata ai fini del rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria od i limiti di zona ove insiste l'edificio, va intesa l'area che risulta accatastata come tale al Catasto Urbano o in assenza una superficie massima di 10 volte superiore a quella coperta; si potrà altresì fare riferimento a recinzioni, fossati, ecc. che ne comprovino l'uso di pertinenzialità (cortile, giardino, orto) con il limite, per l'eventuale porzione ricadente in diversa zona urbanistica rispetto ad ove insiste l'edificio, che dovrà essere ricompresa in un raggio massimo di 10 ml, misurato dagli spigoli del fabbricato stesso, purché area contigua con il fabbricato di riferimento; nelle zone agricole in ogni caso potrà essere circoscritto un unico lotto con una superficie non superiore a 3000 mq. Nei fabbricati con più unità immobiliari sarà comunque considerata una unica area pertinenziale, senza tenere conto di eventuali suddivisioni anche catastali.
2. Le aree di pertinenza devono sempre essere mantenute in modo decoroso, libere da depositi di materiali e merci di qualunque natura, da vecchi manufatti e materiali ingombranti; ai fini del presente articolo si richiamano le disposizioni delle N.T. ed eventuale PQAMA e del successivo art.104.
3. Nelle aree di pertinenza possono essere convenientemente posizionate opere di arredo pertinenziale, da collocarsi in modo armonico rispetto all'edificio e allo spazio circostante.
4. Sono da considerarsi opere di arredo pertinenziale i seguenti elementi/manufatti, di cui al precedente art. 3 e alla tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 e s.m.i.:

Caminetti e Barbecue: caminetti esterni senza copertura e barbecue con i seguenti limiti:

- dimensioni base ml 1,50 x 1,00, altezza ml 2,20;
- liberamente appoggiato al suolo senza alcun tipo di fondazione o basamento ancorato al suolo;
- distanza dal confine non inferiore a ml 1,50;

Cassette da giardino e ricovero per animali da affezione: piccoli manufatti amovibili al servizio delle aree verdi e/o cortilive quali piccole serre di ferro e vetro, orangerie, ricovero per animali da affezione, cassette da giardino in struttura leggera ed opere assimilabili, con le seguenti caratteristiche:

- limite di n. 1 manufatto per area di pertinenza, con le seguenti dimensioni massime: base mq 6,00, altezza ml 2,10 alla gronda e ml 2,30 al colmo, altezza interna media non superiore a ml 2,20, non stabilmente infisso al suolo.

Gazebo e coperture leggere di arredo amovibili, realizzati con struttura portante leggera in legno o metallo, di superficie massima pari a mq 25,00 per area di pertinenza ed altezza massima di ml 2,60, adeguatamente ancorati al suolo. Si tratta di una struttura leggera, non aderente ad altro fabbricato, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati e realizzata per una migliore fruizione di spazi aperti, come giardini o ampi terrazzi, con le seguenti caratteristiche:

- devono essere costituiti da montanti di sezione massima pari a cm 15 x 15 e travi di dimensioni massime pari a cm 10 x 15;
- non devono essere dotati di grondaie e pluviali;
- non possono essere tamponati;
- possono essere poste a distanza inferiore dal confine con assenso formale del confinante, anche se non reso sotto forma di atto pubblico;
- possono essere coperti con materiali ombreggianti leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali stuoie in canna o bambù, piante rampicanti, tendaggi. Sono pertanto escluse coperture fisse ed in materiali non trasparenti;
- devono avere forma regolare (quadrato, rettangolo, cerchio, esagono o simile);
- non possono avere funzione di ricovero per automezzi.

Pergolati, tende a pergola e pergotende, pompeiane a sostegno di piante rampicanti, tendaggi, stuoie in canna o bambù o lame metalliche ombreggianti orizzontali tipo "brise-soleil" tali da non costituire copertura (con rapporto vuoto pieno non inferiore ad 1/3), di superficie non superiore a mq 25 per area di pertinenza e altezza massima di ml 2,60, adeguatamente ancorati al suolo. Si tratta di strutture di arredo leggere ed amovibili, installate su pareti esterne dell'unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, caratterizzate da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, di norma costituiti da montanti di sezione massima pari a cm 15 x 15 e travi di dimensioni massime pari a cm 10 x 15, prive di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituite da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione, con le seguenti caratteristiche:

- non devono essere dotati di grondaie e pluviali;
 - non possono essere tamponati;
 - possono essere poste a distanza inferiore dal confine con assenso formale del confinante, anche se non reso sotto forma di atto pubblico;
 - non possono avere funzione di ricovero per automezzi.
5. La somma di elementi/manufatti costituenti opere di arredo pertinenziale come sopra definite, non deve comunque superare il 50% della Superficie coperta del fabbricato.
 6. Le opere di arredo pertinenziale non possono avere funzione di ricovero per automezzi.
 7. La disciplina delle "costruzioni accessorie", che non costituiscono elementi di arredo pertinenziale, è definita dalla vigente normativa di P.R.G..
 8. Le opere di arredo pertinenziale devono essere collocate nel rispetto delle distanze minime previste dagli artt. 873 (distanze nelle costruzioni) e 907 (Distanza delle costruzioni dalle vedute) del Codice Civile, ed essere installate senza recare pregiudizio a terzi e/o confinanti; se installati in aree condominiali, previa relativa delibera condominiale.
 9. Qualora tali manufatti vengano installati in ambiti sottoposti a vincolo culturale/paesaggistico, si rinvia a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
 10. Ai sensi dell'art.44 della L.R. 11/2004, nelle zone agricole è consentita la realizzazione di un massimo di otto box e di recinzioni per il ricovero di equidi non destinati alla produzione alimentare, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, secondo le caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dalla Giunta regionale. Tali strutture devono essere realizzate nel rispetto della vigente normativa edilizia e paesaggistica e delle disposizioni sul benessere animale; per le deiezioni prodotte dagli animali è fatto obbligo la raccolta giornaliera ed il loro deposito in specifico contenitore impermeabilizzato ricavato all'interno della superficie coperta ammessa e smaltite periodicamente in idoneo impianto.
 11. Box e recinzioni per addestramento cani, pensioni per cani e/o custodia diurna di cani comprensivi delle superfici necessarie per spogliatoi e W.C. per il personale addetto, privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, possono essere installati su

terreni ricadenti nelle zone agricole, salvo diversa disposizione del P.R.G., nel limite massimo di mq 30,00 di superficie coperta (SC), e con altezza in gronda non superiore a m 3,0. Dovrà essere sempre rispettata la distanza minima di m 20 da confini e 150 dalla più vicina unità abitativa non di proprietà; per le deiezioni prodotte dagli animali è fatto obbligo la raccolta giornaliera ed il loro deposito in specifico contenitore impermeabilizzato ricavato all'interno della superficie coperta ammessa e smaltite periodicamente in idoneo impianto. Qualora il numero dei cani ospitati nella pensione e/o nella custodia diurna sia maggiore di 5 capi, l'attività va classificata come "allevamento zootecnico intensivo" ed assoggettata al rispetto delle distanze minime da residenze civili sparse/concentrate come previsto dalla D.G.R.V. 856/2012, e comunque non inferiori a quanto previsto dalla L.R.V. n. 60/1993.

12. I distributori automatici per la vendita di prodotti, regolati da speciali normative di settore (ad es. vendita di latte o pane fresco) sono soggette a C.I.L.A..
13. La collocazione temporanea stagionale di tensostrutture e/o coperture pressostatiche di impianti sportivi o ricreativi non va quantificata nei parametri edilizi (superficie lorda, utile, coperta, ecc.) qualora il periodo di installazione nel corso dell'anno solare non sia superiore a 180 giorni, anche non continuativi. È in ogni caso prescritto il rispetto delle distanze minime di m 10,00 da pareti finestrate di edifici confinanti. La realizzazione di tali opere deve essere comunque comunicata preventivamente all'Amministrazione Comunale e, qualora necessario, deve essere munita di autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i..
14. Le N.T. del P.R.G. disciplinano ulteriori costruzioni accessorie ammesse nelle zone residenziali o a diretto servizio delle residenze.
15. Dimensioni maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo costituiscono superficie coperta e volume nel rispetto della disciplina d'ambito del PI.

ART. 96 PISCINE

1. La realizzazione delle piscine e dei relativi impianti deve uniformarsi all'eventuale e specifica disciplina contenuta nelle N.T. del P.R.G., od eventuale PQAMA.
2. La superficie occupata dalla piscina non dovrà prevedere una vasca superiore ai 150 mq. ed una profondità minima dell'acqua inferiore a cm 50. Sono ammesse deroghe per strutture pubbliche o a servizio di attività alberghiere.
3. Le piscine ad uso privato non sono computabili ai fini volumetrici o di superficie coperta e:
 - se totalmente interrate devono rispettare le sole distanze previste dal Codice civile per le cisterne (art. 889);
 - se fuori terra devono rispettare la distanza dalle strade e la distanza minima di 2,00 m dai confini.
4. Tutte le piscine dovranno essere munite di impianto di trattamento delle acque e di ricircolo dell'acqua.
5. Per la realizzazione di piscine ad uso privato valgono le seguenti condizioni:
 - la forma della piscina deve integrarsi con le geometrie degli edifici di cui è pertinenza;
 - la pavimentazione ai bordi dovrà essere delle dimensioni più contenute possibili;
 - per la pavimentazione dei bordi dovranno essere utilizzati materiali presenti nel contesto naturale circostante e/o nell'edificio con preferenza per quelli naturali;
 - nel caso la piscina venga a trovarsi in posizioni apprezzabili da con visivi panoramici, dovrà essere schermata con piante autoctone o essenze arboree locali.
6. Le piscine ad uso privato sono soggette a SCIA e/o CILA.
7. Sono escluse da questo articolo le piscine esterne montabili e removibili, che possono essere mantenute per un massimo di 120 giorni per anno solare.

ART. 97 ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI

1. il Comune potrà inoltre adottare con Deliberazione della Giunta Comunale comunicata al Consiglio Comunale delle “Linee guida” relative a specifiche tipologie di opere comprese nel presente titolo.
2. I manufatti di arredo, per i quali non occorre acquisire specifico titolo né l'inoltro di alcuna comunicazione e/o segnalazione ai sensi della normativa vigente in materia edilizia, devono essere realizzati nel rispetto delle N.T. ed eventuale PQAMA e del presente REC.
3. Il controllo sull'esecuzione delle opere, in coerenza con quanto previsto al precedente comma, sarà effettuato da parte degli uffici competenti.
4. Qualora venga accertata la posa in opera di manufatti in contrasto con il presente REC e le sopra richiamate Linee Guida, l'ufficio competente invita il soggetto inadempiente a conformare il manufatto alle medesime, assegnando, a tale scopo, un congruo termine. Qualora, entro il termine assegnato, l'interessato non ottemperi all'invito a conformare, troveranno applicazione le sanzioni demolitorie ai sensi dell'art. 27 e segg. del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dell'art. 99 del presente Regolamento.

TITOLO IV: VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

ART. 98 ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ' URBANISTICO EDILIZIA

1. Il Responsabile del servizio competente esercita la vigilanza sull'attività urbanistico edilizia come definita dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. all'interno del territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.
2. La vigilanza è esercitata per mezzo di funzionari e di organi di polizia, organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti nel rispetto delle disposizioni di legge e del principio del buon andamento dell'azione amministrativa.
3. L'attività di controllo del territorio è in ogni caso esercitata a seguito di segnalazioni da parte della polizia giudiziaria, o di esposti/denunce da parte dei cittadini, debitamente sottoscritti e di cui sia certa la provenienza. In quest'ultimo caso, il Responsabile del servizio provvede ad effettuare i dovuti controlli soltanto nelle ipotesi in cui, dal contenuto dell'esposto, emergano dati o elementi tali da far presumere la presenza di irregolarità/abusi edilizi. Qualora, al contrario, l'esposto non contenga alcun elemento rilevante ai fini della vigilanza sulla regolarità dell'attività edilizia, il Responsabile non è tenuto a disporre alcun accertamento.
4. Le notizie di reato sono trasmesse alla competente autorità nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi.
5. L'attività di controllo riguardante specifiche materie di competenza di altri Settori comunali è esercitata dal rispettivo personale, con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 99 PROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA, IN DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL TITOLO EDILIZIO

1. Le opere eseguite in assenza o in difformità o con variazioni essenziali dal titolo edilizio sono sanzionate ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e degli artt. 91 e successivi della L.R. 61/85 e s.m.i., per quanto non abrogati e non incompatibili con il DPR 380/01.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, si richiamano i disposti di cui agli artt. 27 e segg. del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
3. Le costruzioni temporanee autorizzate e non rimosse entro il termine stabilito sono considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio vigente.
4. Nel caso siano riscontrate difformità da titoli abilitativi depositati agli atti del Comune, al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei soggetti interessati e fatti salvi gli effetti civili e penali, non si procede alla demolizione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità durante i lavori per l'attuazione dei titoli abilitativi rilasciati prima dell'entrata in vigore della L. 765/1967 e le stesse possono essere regolarizzate attraverso la presentazione di permesso in sanatoria o SCIA e il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste. La legittimità è riconosciuta alla presenza di tutte le seguenti condizioni:
 - il titolo abilitativo sia stato rilasciato in data antecedente al 01.09.1967 (data di entrata in vigore della L. n. 765/1967 che ha esteso l'obbligo di licenza edilizia su tutto il territorio comunale);
 - le opere siano state eseguite nel corso di una nuova costruzione e/o modifica dei fabbricati (ristrutturazione edilizia, ampliamento, ecc.) nel periodo compreso tra la data di inizio lavori e la data di fine lavori. Tale condizione dovrà essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario;

- per tali interventi sia stato successivamente rilasciato il certificato di abitabilità/agibilità, ancorché redatto in maniera indicativa come da prassi dell'epoca, anche in seguito ad apposito sopralluogo effettuato da ufficiali sanitari, che dava atto della conformità ed usabilità di quanto realizzato.
- 5. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nell'ipotesi in cui il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine assegnato nell'ordinanza di demolizione delle opere edilizie di nuova costruzione realizzate in assenza di Permesso di Costruire, o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali, in relazione all'entità delle opere accertate ed al fine di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, è determinata con specifico provvedimento di carattere generale.
- 6. I proventi delle sanzioni pecuniarie relative ad abusi è previsto abbiano un vincolo di destinazione (ai sensi dell'art. 31 c.4-ter del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., così come introdotto dall'art. 17 c.1, lett. q-bis della L. 164/2014), pertanto verranno introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo di uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico.

ART. 100 VARIANTI COMUNICATE A FINE LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 22 c.2 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., non sono soggette a provvedimenti sanzionatori le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore, comunicate a fine lavori con attestazione del professionista.

ART. 101 VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il Responsabile del servizio, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle Autorità statali e regionali, ha titolo di disporre la vigilanza sulla esecuzione ed utilizzazione di tutte le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia che si eseguono nel territorio comunale ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dell'art. 89 della L.R. 61/85 e s.m.i., al fine di assicurarne la rispondenza alle leggi, al presente REC, alle norme e previsioni degli strumenti urbanistici, nonché alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.
2. Gli immobili nei quali si eseguono opere edilizie devono essere accessibili agli organi di polizia e al personale tecnico incaricato qualora si presentino per le ispezioni dei lavori assentiti.
3. Nei casi di edifici sottoposti a vincoli di tutela, le visite di controllo hanno anche lo scopo di concordare con il Direttore dei lavori eventuali prescrizioni sulle caratteristiche delle finiture esterne, con le relative campionature, per individuare la migliore soluzione progettuale.

ART. 102 SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. Fermo quanto indicato dall'art. 27 del D.P.R. 380/2001, ove verifichi l'esecuzione di lavori in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, a meno di varianti ammissibili in corso d'opera prima della scadenza di fine lavori, ovvero il mancato deposito della prescritta documentazione prima dell'inizio dei lavori, il Responsabile del servizio notifica al proprietario dell'immobile, all'intestatario del titolo edilizio (qualora diverso dal proprietario), al Direttore dei lavori e all'impresa esecutrice l'ordinanza di sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dell'art. 91 della L.R. 61/85 e s.m.i.

ed adotterà successivamente i provvedimenti repressivi previsti dall'art. 92 e seguenti della L.R. stessa e dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

ART. 103 SANZIONI RELATIVE ALLA VIOLAZIONE DELLE NORME DEL PRESENTE REC

1. Per la violazione alle norme del presente REC si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e/o regionale vigente.
2. L'inosservanza delle disposizioni del presente REC, quando la sanzione relativa al fatto non sia disciplinata da altre fonti normative, comporta una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; la determinazione dell'importo avviene secondo i principi fissati dalla L. 689/81 e s.m.i..

Con apposita ordinanza il Responsabile del Servizio potrà determinare gli importi relativi alle singole fattispecie, con possibilità di accedere al pagamento in misura ridotta con le modalità di cui all'art. 16 della stessa L. 689/81 e s.m.i., nonché gli eventuali casi di esclusione da tale facoltà.

3. Oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie il Responsabile del Servizio potrà intimare, con atto motivato, che lo stato dei luoghi sia reso conforme alle prescrizioni medesime entro un congruo termine da determinarsi con lo stesso provvedimento. L'inottemperanza a tale ordine entro il termine stabilito (o quello eventualmente prorogato su richiesta dell'interessato qualora sussistano comprovati motivi), comporterà la reiterazione della violazione a seguito di nuovo accertamento e conseguente applicazione di un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria. In caso di inadempienza da parte dell'interessato, il Comune potrà, comunque, provvedere d'autorità, ponendo gli oneri e le spese relative a carico del/dei soggetti responsabili.
4. Il Dirigente può altresì avvalersi dei poteri di ordinanza a sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
5. Il Sindaco può avvalersi dei poteri di ordinanza a sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

TITOLO V: NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 104 AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

1. Salvo diversa previsione normativa, le modifiche al presente REC seguiranno le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" come dettate in materia di approvazione e modifica dei Regolamenti comunali.
2. I riferimenti normativi previsti nel presente REC si intendono riferiti anche a successive modifiche ed integrazioni delle corrispondenti disposizioni; tali riferimenti vengono recepiti dal REC che viene automaticamente adeguato senza necessità di ulteriore approvazione da parte del C.C..
3. Le disposizioni delle N.T. del P.R.G. e dell'eventuale PQAMA e di piani e regolamenti specialistici di settore (Piano di Classificazione Acustica, PAES, Regolamento di Polizia Rurale ecc.) approvati dal C.C., sono prevalenti rispetto a quelle del presente REC qualora non riguardino le voci di cui all'All. "A"; in caso di contrasto la previsione del presente REC viene automaticamente adeguata od eliminata senza necessità di ulteriore approvazione da parte del C.C..
4. A seguito dell'approvazione del Piano di Assetto del Territorio la dizione "P.R.G." del presente REC è automaticamente sostituita con la dizione P.I. (Piano degli Interventi).

ART. 105 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

1. Il presente REC entra in vigore a far data dal termine di cui all'art. 17 c. 7 della l.r. 14/2019 e s.m.i. e per i progetti presentati successivamente a tale data.
2. I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell'entrata in vigore del presente REC sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze.
3. Le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate prima dell'entrata in vigore del presente REC vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse.
4. A far data dalla sua entrata in vigore, le definizioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente REC sono prevalenti rispetto a diverse specificazioni previste dalle N.T. del P.R.G..

ART. 106 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME

1. L'entrata in vigore del presente REC comporta l'integrale sostituzione del precedente Regolamento Edilizio e l'abrogazione di precedenti norme regolamentari comunali in contrasto con quanto contenuto nel presente REC.
2. Per quanto non specificamente disposto dal REC continua ad applicarsi la disciplina delle N.T. del P.R.G..
3. Le disposizioni contenute in altri specifici regolamenti comunali e recepite integralmente all'interno del presente Regolamento, si intendono automaticamente decadute.
4. A seguito dell'approvazione del Piano di Assetto del Territorio la dizione "P.R.G." del presente REC è automaticamente sostituita con la dizione P.I. (Piano degli Interventi).

ALLEGATI

ALLEGATO “0”	GLOSSARIO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI - INDICE
ALLEGATO “A”	QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI A LIVELLO NAZIONALE
ALLEGATO “A1”	QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI DI COMPETENZA COMUNALE
ALLEGATO “B”	RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA
ALLEGATO “C”	GLOSSARIO – EDILIZIA LIBERA
ALLEGATO “D”	REGIME AMMINISTRATIVO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO
ALLEGATO “E”	INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ALLEGATO “F”	ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO

ALLEGATI

Sommario

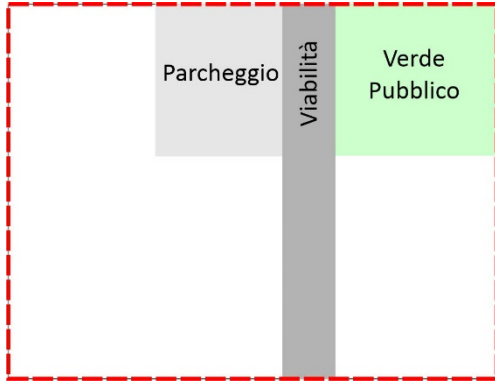
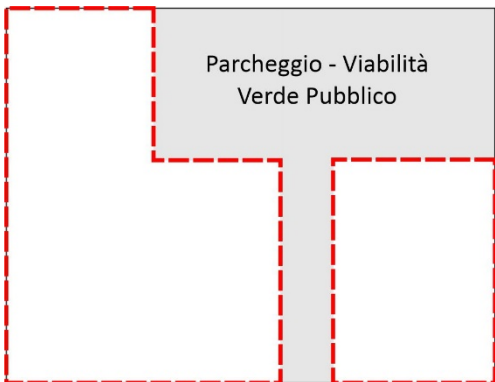
ALLEGATO "0" GLOSSARIO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI - INDICE	3
ALLEGATO "A" QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI A LIVELLO NAZIONALE.....	5
ALLEGATO "A1" QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI DI COMPETENZA COMUNALE	27
ALLEGATO "B" RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA	41
ALLEGATO "C" GLOSSARIO – EDILIZIA LIBERA	63
ALLEGATO "D" REGIME AMMINISTRATIVO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO	71
ALLEGATO "E" INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.....	89
ALLEGATO "F" ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO.....	95

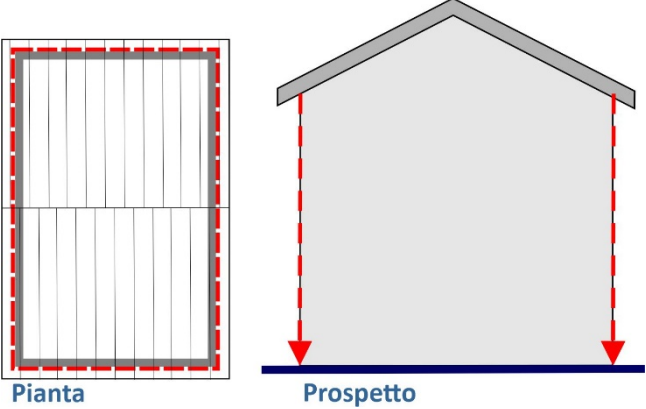
ALLEGATO "0"
GLOSSARIO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI - INDICE

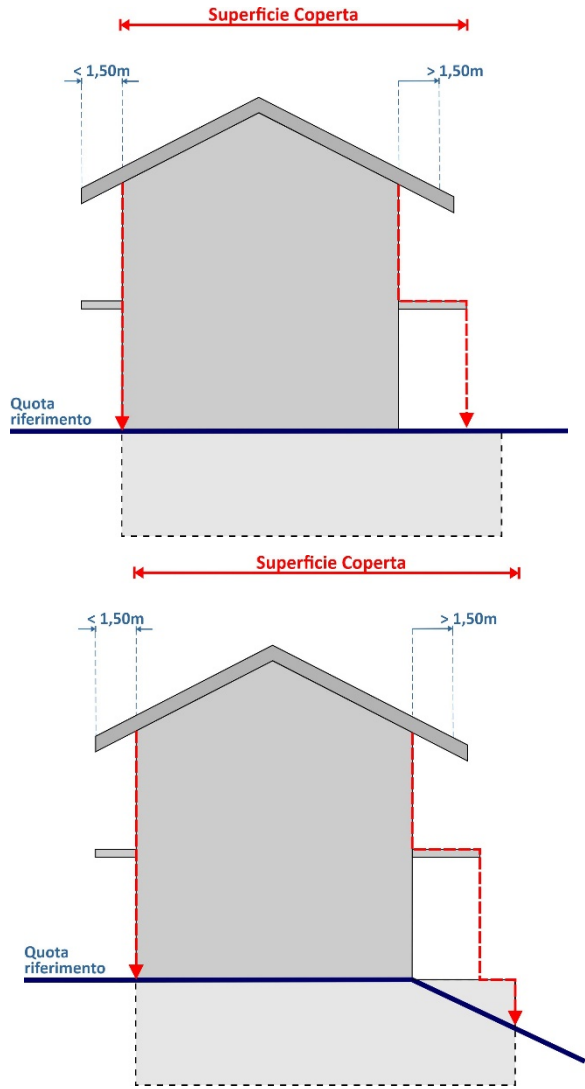
sigla	DEFINIZIONE	sigla	DEFINIZIONE
C1	Aggetti e sporti	C11	Parete finestrata
C20	Allineamento	A38	Pensilina
A27	Altezza del fronte	C12	Pergolati, tende a pergola e pergotende
A28	Altezza dell'edificio	A34	Pertinenza
A26	Altezza lorda	C13	Piano di campagna
A29	Altezza utile	A20	Piano fuori terra
C2	Area di pertinenza	A22	Piano interrato
A35	Balcone	A21	Piano seminterrato
A36	Ballatoio	A39	Portico/Porticato
C3	Caminetti e barbecue	C14	Quota zero di riferimento
A5	Carico urbanistico	A18	Sagoma
C5	Cassette da giardino/Ricoveri animali	A7	Sedime
C6	Cavedio	A24	Soppalco
C4	Chiostrina	A23	Sottotetto
C26	Distanza lineare e radiale fra edifici	C15	Superfici in esercizio commerciale
A30	Distanze	A15	Superficie accessoria
C24	Distanze specifiche - Confini di proprietà	A17	Superficie calpestabile
C22	Distanze specifiche - Costruzioni	A16	Superficie complessiva
C25	Distanze specifiche - Distacchi particolari	A8	Superficie coperta
C23	Distanze specifiche - Pareti finestrate e non	A2	Superficie fondiaria
C21	Distanze specifiche - Strade	A13	Superficie lorda
A6	Dotazioni Territoriali	A9	Superficie permeabile
A32	Edificio	C16	Superficie semipermeabile
A33	Edificio Unifamiliare	A1	Superficie territoriale
C7	Gazebo e coperture leggere di arredo	A12	Superficie totale
A11	Indice di copertura	A14	Superficie utile
A4	Indice di edificabilità fondiaria	C17	Tenda
A3	Indice di edificabilità territoriale	A40	Terrazza
A10	Indice di permeabilità	A41	Tettoia
C8	Lastrico solare	C18	Unità edilizia
A37	Loggia/Loggiato	A42	Veranda
C9	Lotto	A31	Volume tecnico
A25	Numero dei piani	A19	Volume totale-volumetria complessiva
C10	Opere precarie	C19	Volume urbanistico

Legenda: Allegato "A" - Definizioni uniformi a livello nazionale
 Allegato "A1" - Definizioni uniformi di competenza comunale

ALLEGATO "A"
QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI A LIVELLO NAZIONALE

VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
A1 - Superficie territoriale	ST	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.		SI
A2 - Superficie fondiaria	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.		SI

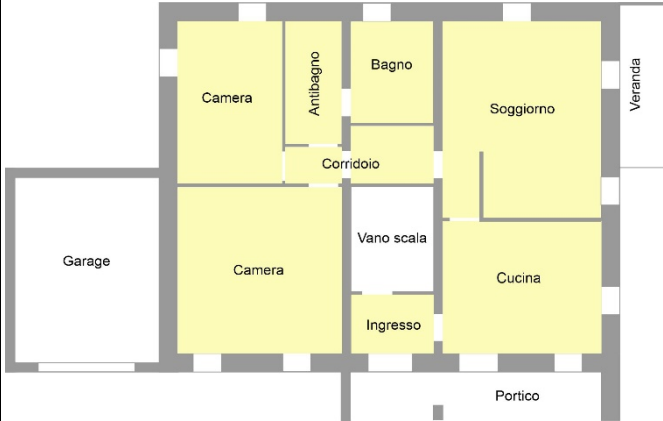
VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
A3 - Indice di edificabilità territoriale	IT	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificio esistente.		SI
A4 - Indice di edificabilità fondiaria	IF	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificio esistente.		SI
A5 - Carico urbanistico	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso.		SI
A6 - Dotazioni Territoriali	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla L. o dal piano.		SI
A7 - Sedime		Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza.	 Pianta Prospetto	SI

VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
A8 - Superficie coperta	SC	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.		SI

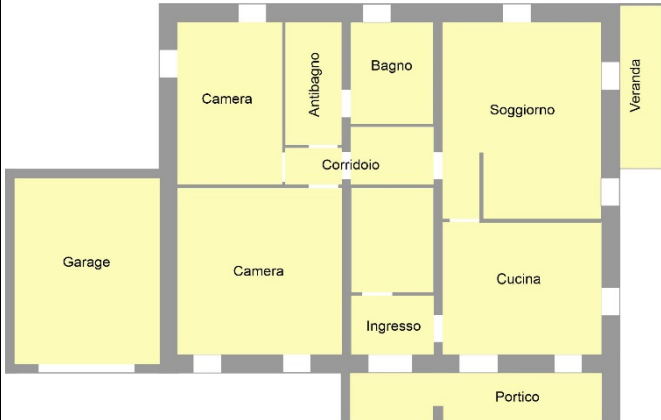
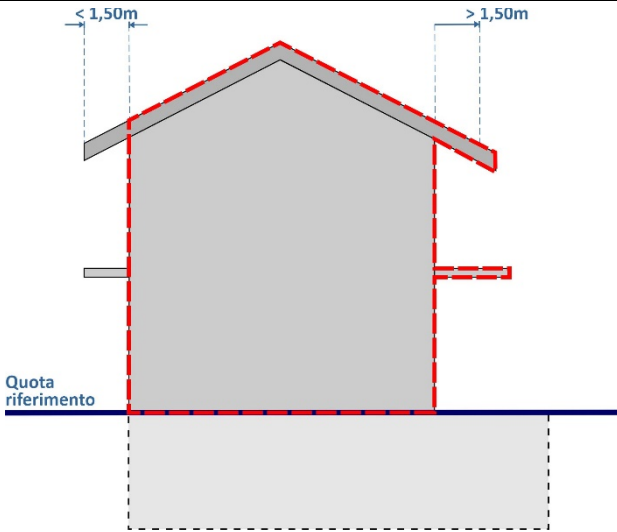
VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
A9 - Superficie permeabile	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.		NO
A10 - Indice di permeabilità	IPT/IPF	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).		SI
A11 - Indice di copertura	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.		SI

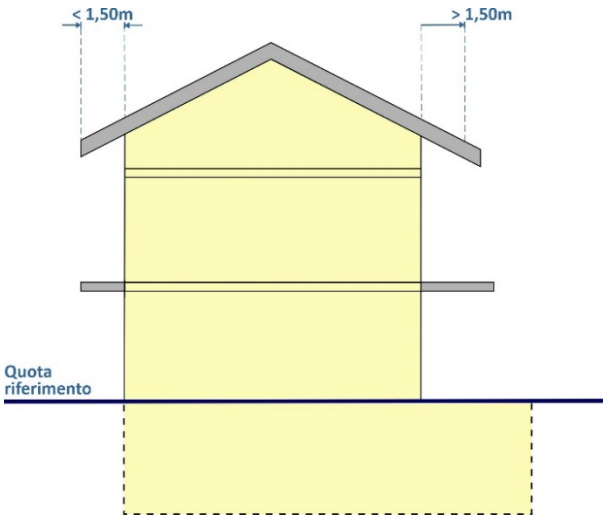
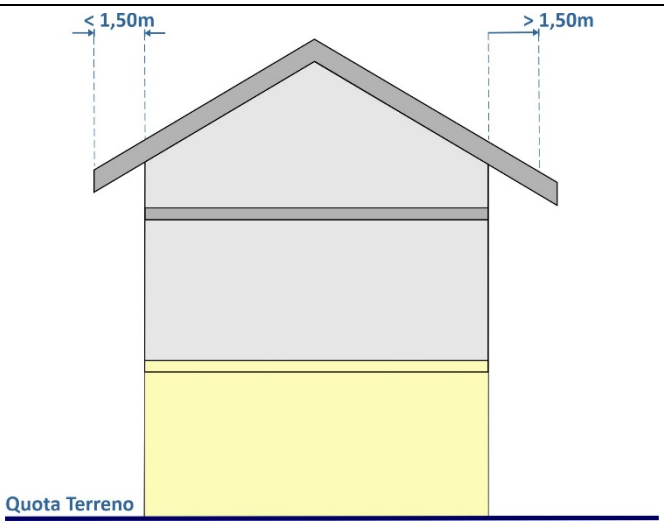
VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
A12 - Superficie totale	ST	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.		SI

VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
A13 - Superficie lorda	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.		SI

VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
A14 - Superficie utile	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.		SI

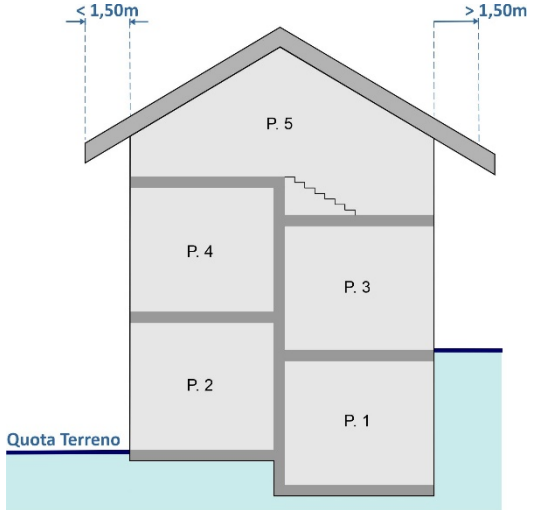
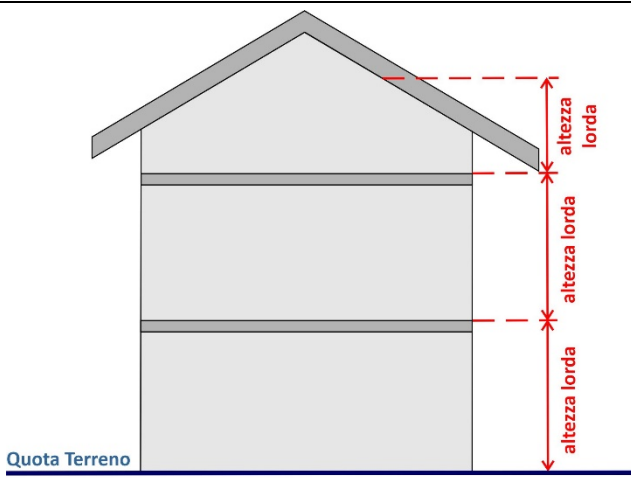
VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
A15 - Superficie accessoria	SA	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: - i portici e le gallerie pedonali; - i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; - le tetterie con profondità superiore a m 1,50; le tetterie aventi profondità inferiore a m 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; - le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; - i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; - i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; - spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; - le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.		SI

VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
A16 - Superficie complessiva	SC	Somma della superficie utile e del 60 % della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).		SI
A17 - Superficie calpestabile		Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.		SI
A18 - Sagoma		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.		SI

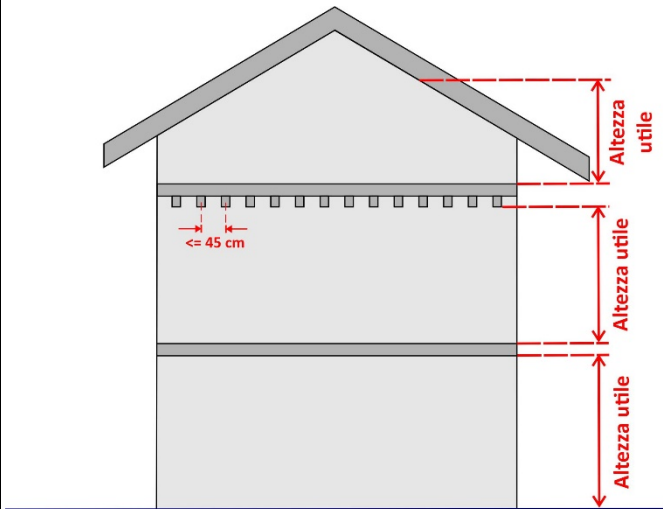
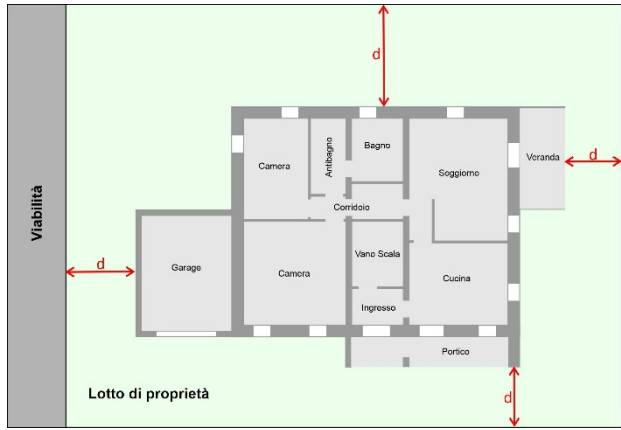
VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
A19 - Volume totale o volumetria complessiva		Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. (si veda anche il “Volume urbanistico” di cui alla voce C19 delle definizioni comunali).		SI
A20 - Piano fuori terra		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.		SI

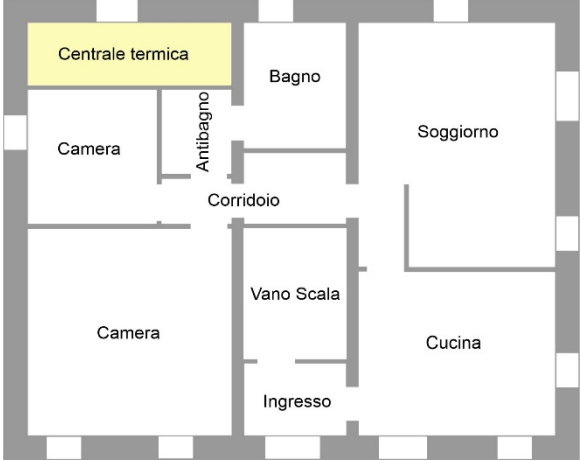
VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
A21 - Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.		SI
A22 - Piano interrato		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.		SI

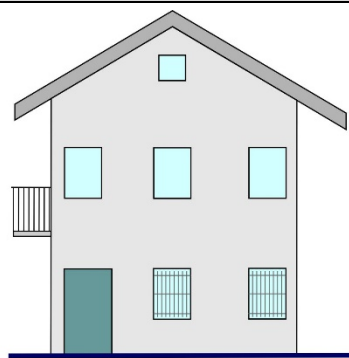
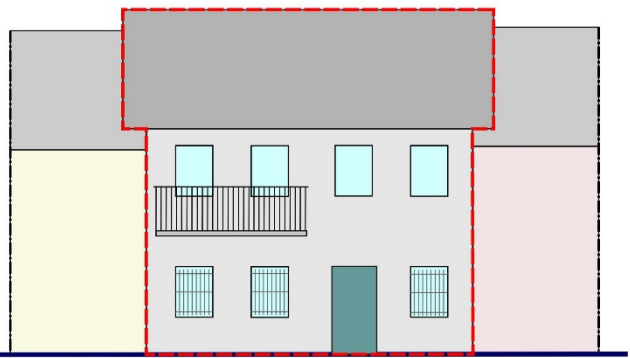
VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
A23 - Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.		SI
A24 - Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.		SI

VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
A25 - Numero dei piani		Il “Numero dei piani” è il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL) equiparando il “piano” con il “livello” dell’edificio. Concorre al computo il piano attico mansardato se abitabile e cioè se occupa più di 1/3 della superficie del piano sottostante e se risulta collegato con questo solo attraverso il vano scale.		SI
A26 - Altezza lorda		Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura.		SI

VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
A27 - Altezza del fronte		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.		NO
A28 - Altezza dell'edificio		Altezza massima tra quella dei vari fronti.		SI

VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
A29 - Altezza utile		Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. Nel caso di presenza di travi a vista la misura non considera le travi se il loro interasse è maggiore o uguale a 45 cm; nel caso di interasse inferiore la misura viene rilevata all'intradosso delle travi.	 Quota Terreno adiacente	SI
A30 - Distanze		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Le definizioni puntuali delle singole fattispecie sono riportate alla definizione C21.		SI

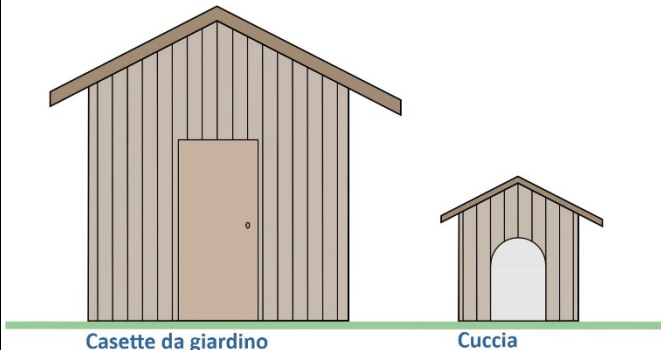
VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
A31 - Volume tecnico		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).		NO
A32 - Edificio		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.		NO

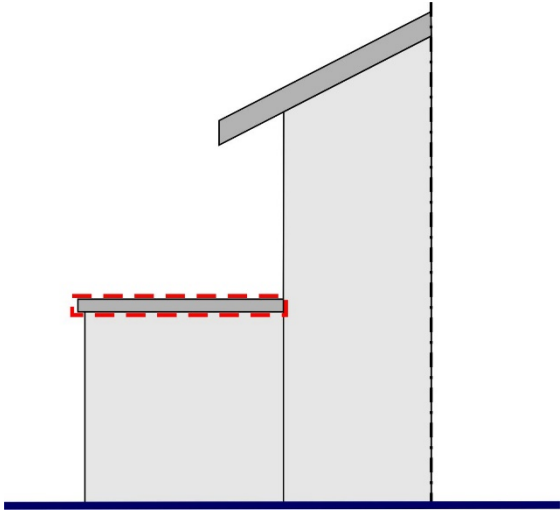
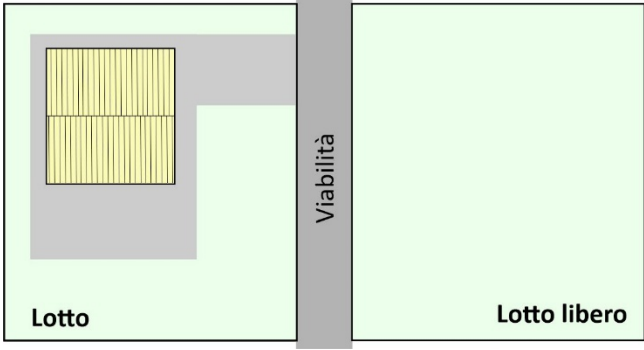
VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
A33 - Edificio Unifamiliare		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. L'appartenenza ad una schiera o a qualsiasi aggregazione con altre unità edilizie con i soli muri verticali in comune o la presenza di parti destinate ad uso diverso dal residenziale, non esclude la caratteristica di edificio unifamiliare.	 	NO
A34 - Pertinenza		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.		NO

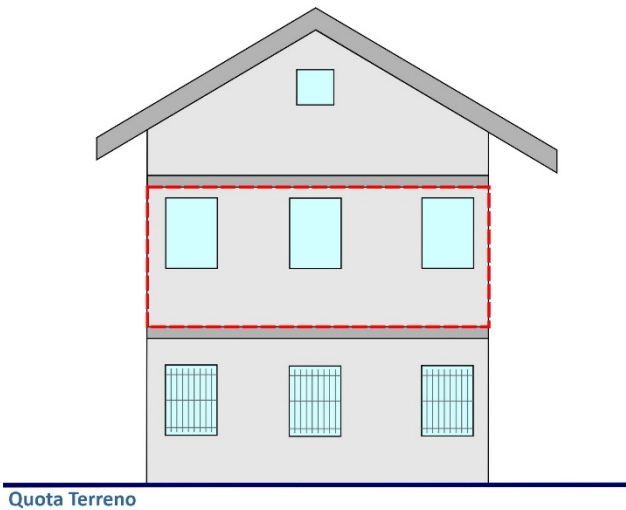
VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
A35 - Balcone		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.		NO
A36 - Ballatoio		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.		NO
A37 - Loggia/Loggiato		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.		NO
A38 - Pensilina		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.		NO
A39 - Portico/Porticato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.		NO
A40 - Terrazza		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.		NO
A41 - Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.		NO

VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
A42 - Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.		NO

ALLEGATO "A1"
QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI DI COMPETENZA COMUNALE

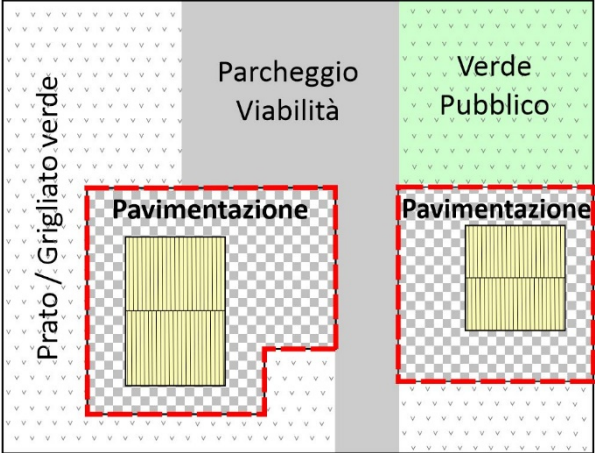
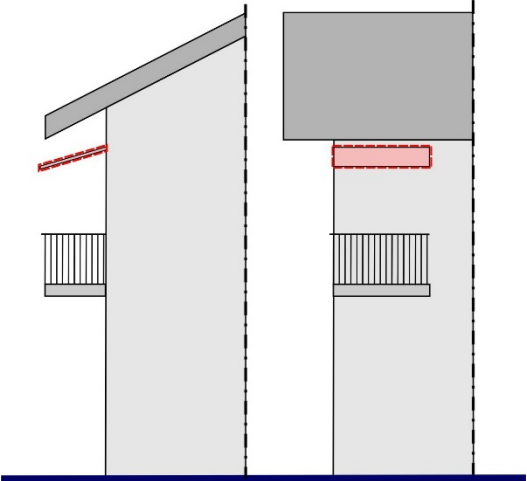
VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
C1. Aggetti e sporti		Elemento sporgente dalla sagoma del fabbricato senza sovrastanti corpi chiusi aperto sui tre lati e senza appoggi a terra.		
C2. Area di pertinenza		Area scoperta strettamente funzionale ad un edificio esistente / di progetto.		
C3. Caminetti e barbecue		Opera per arredo da giardino.		
C4. Chiostrina		Area libera scoperta delimitata da fabbricazione continua lungo tutto il suo perimetro e destinata ad illuminare e ventilare solo locali non abitabili.		
C5. Casette da giardino e Ricoveri animali da affezione		Manufatto accessorio non stabilmente infisso al suolo.	 Casette da giardino Cuccia	
C6. Cavedio		Rientro di una fronte edilizia rispetto ad un fronte del fabbricato.		
C7. Gazebo e coperture leggere di arredo		Elemento di arredo realizzato con struttura portante in legno o metallo, non aderente al fabbricato e non stabilmente infisso al suolo.		

VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
C8. Lastrico solare		Tetto piano di un edificio, anche praticabile, che non si configura come una Terrazza.		
C9. Lotto		Porzione di suolo soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell'edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o inedificato, l'unità fondiaria preordinata all'edificazione.		

VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
C10. Opere precarie		Si considerano precarie o temporanee le opere autorizzate non stabilmente infisse nel suolo e quindi tali da essere facilmente rimosse, che assolvono a funzioni di servizio, anche pubblico, bene individuate e limitate nel tempo per massimo 6 mesi.		
C11. Parete finestrata		Parete anche solo parzialmente munita di finestre qualificabili come «vedute», senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre definibili esclusivamente come «lucifere», ovvero aperture che hanno solo la funzione di dare luce ed aria ad un locale e non invece anche la funzione di consentire di affacciarsi e di guardar fuori in una qualsiasi direzione. Sono ad esse assimilabili tutte le pareti munita di aperture verso l'esterno, quali porte, basculanti e similari.		

VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
C12. Pergolati, tende a pergola e pergotende		Struttura di arredo leggera ed amovibile destinata all'ombreggiamento, installata su parete esterna del fabbricato, per il sostegno di piante rampicanti e/o tende retrattili.	Pergola Pergotenda	
C13. Piano di campagna		Il piano la cui quota altimetrica (media) è quella del terreno rilevabile prima di effettuare l'intervento edilizio-urbanistico, o risultante a seguito di sistemazioni autorizzate allo scopo di rendere possibile l'intervento edilizio-urbanistico. Da tale piano viene calcolato il volume urbanistico di cui alla definizione C19.		

VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
C14. Quota zero di riferimento		È la quota definitiva di riferimento dell'intervento edilizio-urbanistico, ed è quella più elevata tra la quota del "Piano di campagna" e la quota della viabilità circostante pubblica o di uso pubblico (esistente prima dell'intervento o di progetto), determinata dalla quota del marciapiede o, in mancanza, del centro strada. Salvo diversa espressa disposizione, la "quota del terreno posto in aderenza all'edificio", di cui alle definizioni uniformi, corrisponde alla "Quota zero di riferimento". La "Quota zero di riferimento", definita nei grafici progettuali, deve sempre essere riferita ad un caposaldo certo e fisso, materializzato in loco e rinvenibile prima, durante e dopo l'intervento.		
C15. Superfici in esercizio commerciale		Esclusivamente per le finalità della L.R. 50/2012, relativamente agli esercizi commerciali si applicano le seguenti definizioni: a. superficie di vendita: l'area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l'area destinata alle esposizioni, con esclusione dell'area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi; b. superficie lorda di pavimento: la superficie di pavimento complessiva dell'edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all'attività di commercio.		

VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
C16. Superficie semipermeabile		Porzione di superficie territoriale o fondiaria presentante pavimentazioni o altri manufatti permanenti che siano in grado di assorbire parzialmente le acque meteoriche, ovvero, a titolo esemplificativo, quella finita con masselli o blocchi di calcestruzzo su fondo sabbioso e/o con posa degli elementi con fuga di adeguate dimensioni ed inoltre quella che, sulla LIVINALLONGO DEL COL DI LANA di certificati prestazionali dei materiali impiegati, garantisca il parziale passaggio dell'acqua.	 Il diagramma illustra una planimetria di un'area. A sinistra, una zona grigia con piccoli triangoli verdi è etichettata "Prato / Grigliato verde". Al centro, una zona grigia con linee verticali è etichettata "Pavimentazione". A destra, una zona verde con piccoli triangoli verdi è etichettata "Verde Pubblico". Una zona grigia con linee verticali è etichettata "Parcheggio Viabilità". Una zona grigia con piccoli triangoli verdi è etichettata "Pavimentazione".	
C17. Tenda		Elemento ombreggiante retrattile manualmente o meccanicamente, installato sulla facciata degli edifici e destinato a copertura di terrazze.	 Il diagramma illustra una sezione trasversale di un edificio. A sinistra, una facciata di edificio con una terrazza. A destra, una facciata di edificio con una terrazza. Una tenda retrattile è installata sulla facciata di entrambi gli edifici, coprendo la terrazza.	

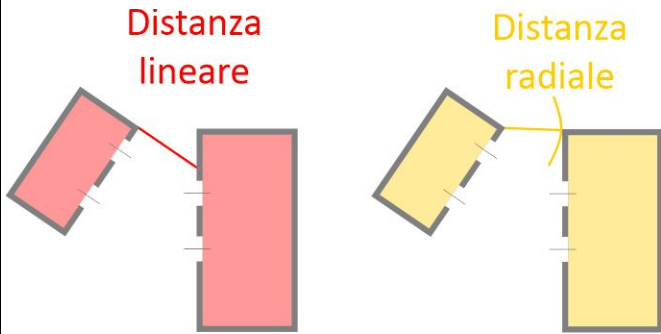
VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
C18. Unità Edilizia		Volume edilizio contraddistinto da omogeneità architettonica, tipologica e funzionale anche di proprietà frazionata sulla quale l'intervento progettuale va realizzato, di norma, unitariamente. In caso di frazionamento proprietario sono ammessi interventi parziali, in particolare rivolti al recupero edilizio, da realizzare nella coerenza del contesto e delle esigenze conservative. Le unità edilizie sono eventualmente individuate con grafia specifica.		
C19. Volume urbanistico		E' il volume totale di cui alla voce 19 delle "Definizioni uniformi" misurato per la parte fuori terra rispetto all'andamento originale del terreno prima dell'edificazione in oggetto o di riferimento. Sono esclusi dal computo i volumi di: a) ballatoi, logge, balconi, terrazze con profondità minore a ml 1,50; se di profondità maggiore sono computati per la parte eccedente; b) volumi tecnici; c) porticati da cedere o destinare ad uso pubblico; d) aumenti di spessore di cui all'art. 14 c.6 e 7 del D.Lgs. 102/2014 e s.m.i.; e) vespai contenuti entro i muri perimetrali ed il pavimento del piano terra dei fabbricati o la costruzione in muratura di camere d'aria sotto i fabbricati stessi o controterra fino ad un'altezza utile di ml. 0,50 o profondità di ml. 1.50; f) gli abbaini di cui all'art. 75 c. 4; g) i parcheggi coperti interni al volume fino a mq 1,0 ogni 10 mc di volume urbanistico. Nei casi di utilizzo della presente voce "C19 - Volume urbanistico" nei procedimenti edilizi va contestualmente riportata la misurazione ai sensi della voce "A19 - Volume totale o volumetria complessiva" al fine di costituire un archivio delle corrispondenze.		

VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
C20. Allineamento		E' il fronte su cui si deve allineare il nuovo edificio, ampliamento, ricostruzione normalmente rispetto ad una viabilità esistente o di progetto o con riferimento a preesistenze volumetriche. L'allineamento è normalmente obbligatorio ove previsto degli elaborati grafici e/o normativi dello strumento urbanistico comunale o di piano attuativo con le eventuali deroghe previste dalle relative norme tecniche.		
C21. Distanze da specifici elementi - <u>Strade</u>		La distanza dalle strade, differenziata fra localizzazioni al di fuori dai centri abitati (zona agricola) od all'interno dei centri abitati è quella prevista dalla normativa e dagli elaborati dello strumento urbanistico vigente nel rispetto del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e relativo Regolamento (D.P.R. 495/1192). La distanza dalle strade ai sensi della definizione A30 è la distanza minima, misurata sul piano orizzontale, fra il ciglio dell'infrastruttura stradale (limite della particella catastale) e l'edificio, nel punto più vicino alla infrastruttura. In mancanza di indicazione la distanza minima è di m.5,0 salvo distanze inferiori previo parere favorevole dell'UTC in caso di allineamenti od interventi su edifici esistenti nel rispetto delle condizioni di sicurezza del traffico e della normativa sovraordinata statale e regionale.		

VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
C22. Distanze da specifici elementi - <u>Costruzioni</u>		Sono definite dall'art. 873 e seguenti del Cod. Civ. e dal D.M. 1444/1968 e vanno applicate per fabbricati, ampliamenti e sopraelevazioni in tutti gli azzonamenti; sono fatte salve disposizioni specifiche o più restrittive previste dallo strumento urbanistico comunale. In particolare tali distanze: - sono misurate in senso lineare secondo quanto previsto dalla definizione A30; qualora inferiore alla stessa distanza misurata con il metodo radiale si assume la nuova maggior distanza; - vanno applicate a tutti i manufatti ed opere edilizie fuori terra, anche se parzialmente, stabilmente infisse al suolo ovvero ancorate ad elementi portanti idonei a creare intercapedini dannose impedendo il passaggio di aria e luce; - sono computabili ai fini delle distanze anche gli elementi aggettanti (scale, terrazze, corpi avanzati ecc.); - non sono computabili sporgenze esterne con funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità quali mensole, cornicioni, grondaie o simili, camini e canne fumarie.	--- distanza radiale --> distanza lineare AB --> distanza lineare BA --> DISTANZA FRA COSTRUZIONI (AB minore BA)	

VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
C23. Distanze da specifici elementi – <u>Pareti finestrate e non</u>		Ai sensi dell'art. 9 del D.M. 1444/1968 la distanza fra pareti e pareti finestrate di edifici che si fronteggiano è determinata in direzione perpendicolare (lineare) alle superfici delle pareti che si fronteggiano, in modo che ogni fronte rispetti la distanza minima prescritta. Tale distanza si applica anche: - alle sopraelevazioni con l'eccezione dei fabbricati costruiti in aderenza; - in caso di demolizione e ricostruzione per le parti esterne alla sagoma preesistente; - in caso di realizzazione di pareti finestrate o nuove aperture di qualsiasi genere verso l'esterno di pareti originariamente non finestrate; - a logge, portici o terrazze aggettanti in caso di loro chiusura con serramenti o tamponamenti.		
C24. Distanze da specifici elementi – Confini di proprietà		E' misurata radialmente rispetto alla sagoma dell'edificio di cui alla definizione A18 in modo che ogni punto della sagoma rispetti la distanza prescritta. In tutte gli azzonamenti è ammessa da parte di una proprietà confinante la costruzione a distanza inferiore a m. 5 purché venga acquisito il consenso dell'altra proprietà confinante accompagnato da apposita verifica tecnica asseverata del progettista da allegare quale parte integrante al Titolo Abilitativo Edilizio o, in assenza di tale verifica, l'atto di assenso registrato e Trascritto.		

VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
C25. Distanze da specifici elementi - <u>Distacchi particolari</u>		Le disposizioni di cui alle definizioni C21/C24, fatti salvi i diritti di terzi e disposizioni particolari dello strumento urbanistico comunale e del presente REC, non si applicano: - ai manufatti completamente interrati; - ai manufatti ed impianti tecnologici di modesta entità (cabine elettriche, cabine telefoniche, ecc.; - ai muri di cinta sino a m. 3,00 di altezza; - alle strutture di arredo urbano e di uso pubblico (chioschi, gazebi, pensiline bus, cabine, opere artistiche); - ai manufatti relativi a percorsi pedonali e ciclabili, (sovrappassi rampe, scale mobili, percorsi sopraelevati ecc.); - alle strutture di sostegno di carattere temporaneo. - agli interventi di nuova costruzione e di riqualificazione energetica di edifici esistenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 102/2014; - nel caso di installazione di ascensori o rampe per il superamento delle barriere architettoniche in edifici esistenti nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni statali e regionali in materia. Sono ammesse le deroghe in materia di limiti di distanza fra fabbricati secondo quanto previsto dall'art. 2-bis del D.P.R. 380,		

VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	SCHEMA	INCIDENZA PREVISIONI DIMENSIONALI
C26. Distanza lineare e radiale fra edifici		<u>Lineare</u>: è la distanza di una facciata rispetto a quella che si fronteggia misurata come se la facciata avanzasse parallelamente verso la facciata opposta; la distanza lineare fra le due facciate è pertanto il loro minimo distacco misurato contemporaneamente per ciascuna di esse in tal modo. <u>Radiale</u>; è la minima distanza fra le due facciate non considerando l'inclinazione delle fronti ma semplicemente la distanza minore.		

Allegato "B" Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi
e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia

ALLEGATO "B"

**RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE
TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA**

Allegato "B" Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi
e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ		
D.P.R. 6.06.2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)	L.R. 27.06.1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" - Titolo V - Disciplina dell'attività edilizia in combinato disposto con l'art.13 della L.R. 1.08.2003, n.16 " Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla Legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia" L.R. 6.06.2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della L.R. 23.04.2004, n. 11 "norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"	
A1. Edilizia residenziale		
	L.R. 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - articoli 44 e 45. L.R. 8.07.2009, n. 14 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla L.R. 12.07.2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche L.R. 9.09.1999, n. 42 Determinazione del costo teorico LIVINALLONGO DEL COL DI LANA di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l'edilizia convenzionata L.R. 16.03.2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali" - articolo 2	Atti di indirizzo ex art. 50 LR n. 11/2004 lettera d "Edificabilità nelle zone agricole" (D.G.R. 8.10.2004 n. 3178 e succ. mod. con D.G.R. 15.05.2012 n. 856, D.G.R. 25.11.2008 n. 3650, D.G.R. 16.02.2010 n. 329, D.G.R. 30.12.2013 n. 2879) D.G.R. 28.07.2009, n. 2264 "L.R. 23.04.2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio". Artt. 44 e 48, tutela ed edificabilità del territorio agricolo. Disposizioni di indirizzo in ordine alle problematiche edificatorie di case di abitazione, anche con riferimento alle aziende agricole a conduzione societaria" D.G.R. 03.02.2010, n. 172 "L.R. 23.04.2004, n. 11, art. 44, c. 6. Individuazione delle caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento" D.G.R. 11.03.2014, n. 315 "L.R. 23.04.2004, n. 11, art. 44, c. 6 bis. Serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. Individuazione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni da rispettare per la loro installazione" Circolare 29.10.2013, n. 2 "Chiarimenti in merito all'art. 44, c. 5, L.R. 11/2004 - edificabilità in zona agricola".

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
		Circolare 13.11.2014, n. 1 "L.R. 29.11.2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia" di modifica della L.R. 8.07.2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla L.R. 12.07.2007, n. 16" in materia di barriere architettoniche". Note esplicative
A.2 Edilizia non residenziale		
D.P.R. 7.09.2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.lgs. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.08.2008, n. 133)	L.R. 31.12.2012, n.55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente, di commercio itinerante" - capo I L.R. 8.08.2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla prov. di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto" - articolo 3	Circolare 20.01.2015, n. 1 esplicativa del Capo I della L.R. 31.12.2012, n. 55 D.G.R. 19.11.2013, n. 2045 "Linee guida per l'omogenea redazione delle convenzioni [...]"
D.P.R. 13.03.2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.lgs. 9.02.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.04.2012, n. 35)		
		L.R. 30.12.2016, n. 30 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017" - articolo 54 (Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati)
A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili		
D.LGS. 29.12.2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001 /77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)	L.R. 08.07.2011 n. 13 "Modifiche alla L.R. 8.07.2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla L.R. 12.07.2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla L.R. 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e succ. mod. e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici" - articolo 10 L.R. 6.09.1991, n. 24	Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 31.01.2013 Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra D.G.R. 03.08.2011, n. 1270 "L.R. 07.2011, n. 13, art.10 "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici" D.G.R. 15.05.2012, n. 827 "Articolo 10, L.R. 8.07.2011, n. 13, "Disposizioni in materia di autorizzazione

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
	"Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt" L.R. 11.02.2011, n. 5 "Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili"	di impianti solari fotovoltaici". Indicazioni operative, schemi di modulistica. Modifica ed integrazione D.G.R. n. 1270/2011" D.G.R. 05.06.2012; n. 1050 "Impianti solari fotovoltaici che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 25.03.2012. Procedura per il rilascio della attestazione concernente la classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni in applicazione dell'art. 65 del decreto- L. 24.01.2012, n. 1, convertito in Legge con modificazioni dalla L. 24.03.2012, n.27, dell'articolo 10 del D.lgs. 3.03.2011, n. 28, e dell'articolo 4 della L. 4.08.1978, n. 440." D.G.R. 19.05.2009, n. 1391 "D.lgs. 29.12.2003, n. 387 - articolo 12. D.G.R. n. 2204/2008 e n. 1192/2009. Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9.02.2017 Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PER- FER)
D.M. DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10.09.2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)		
D.LGS. 3.03.2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)		
A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali		
D.LGS. 9.04.2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della L. 3.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99	L.R. 30.11.1982, n. 54 "Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro"	
D.LGS. 6.09.1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23.08.1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni)		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
(art. 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal D.P.C.M.31.03.2011 — "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011/2013 Edilizia Pubblica)		
B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA		
B.1 Limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini		
D.I. 02.04.1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi art. 17 della L.765/1967).	L.R. 16.03.2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali" - articolo 8. L.R. 30.12.2016, n. 30 "Collegato alla Legge di stabilità 2017 - Articolo 64 Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 9, comma 8, della L.R. 8.07.2009, n. 14"	
CODICE CIVILE in particolare articoli 873, 905, 906, 907		
	L.R. 6.04.1999, n.12 "Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi"	
	L.R. 30.07.1996, n.21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica"	
D.M. 14.01.2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.		
L. 17.08.1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41 - sexies		
L. 24.03.1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15.06.1959, n. 393), in particolare articolo 9		
D.LGS. 30.05.2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti)		
	L.R. 23.04.2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - articolo 41	
B.2.1 Fasce di rispetto stradali		
D.LGS. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18	L.R. 23.04.2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - articolo 41, commi 1 e 4 ter	
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28		
D.I. 1.04.1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della L. n. 765 del 1967)		
D.I. 2.04.1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e pro- duttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare		
B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)		
D.P.R. 11.07.1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60	L.R. 13.04.2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.lgs. 31.03.1998, n. 112" - articolo 101, comma 1, lettera a	
B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi		
R.D. 25.07.1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di Legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera O	L.R. 23.04.2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - articolo 41, comma 1 L.R. 30.12.2016, n. 30 "Collegato alla Legge di stabilità 2017 - Articolo 68 "Norme semplificative per la realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica" L.R. 8.07.2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla L.R. 12.07.2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" – art. 3 quater	D.G.R. 6.09.2009, n. 2948 Indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
B.2.4 Rispetto cimiteriale		
R.D. 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della L. 1.08.2002, n. 166	L.R. 23.04.2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - articolo 41, commi 1 e 4 bis	
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10.08.1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57		
B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)		
R.D. 25.07.1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare art. 96, c. primo, lettera O	L.R. 23.04.2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - articolo 41, comma 1 L.R. 30.12.2016, n. 30 "Collegato alla Legge di stabilità 2017 - Articolo 68 "Norme semplificative per la realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica" L.R. 8.07.2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla L.R. 12.07.2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" – art. 3 quater	D.G.R. 6.09.2009, n. 2948 Indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici
B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)		
D.LGS. 3.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163	L.R. 27.04.2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche"	
B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori		
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4.02.1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10.05.1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4		
B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici		
L. 22.02.2001, n. 36 (Legge. quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)	L.R. 30.06.1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti"	
D.P.C.M.8.07.2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
D.M. DELL'AMBIENTE 10.09.1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)		
D.P.C.M. 8.07.2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300GHz)		
D.M. DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29.05.2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)		
D.LGS. 19.11.2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)		
B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti		
D.M. DELL'INTERNO 24.11.1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: - le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, - la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
D.M. DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16.04.2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)		
D.M. DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17.04.2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)		
B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo		
R.D. 30.03.1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55		
B.3 Servitù militari		
D.LGS. 15.03.2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)		
D.P.R. 15.03.2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della L. 28.11.2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)		
D.M. 20.04.2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9.05.2005, n. 96, e successive modificazioni.)		
B.4 Accessi stradali		
D.LGS. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22		
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46		
D.M. PER LE INFRASTRUTTURE 5.11.2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante		
D.LGS. 17.08.1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).		
D.M. DEI LAVORI PUBBLICI 9.05.2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)		
B.6 Siti contaminati		
D.LGS. 3.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati"		
D.M. DELL'AMBIENTE 25.10.1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del		
D.lgs. 5.02.1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)		
C. VINCOLI E TUTELE		
C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)		
D.LGS. 22.01.2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6.07.2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I		
C.2 Beni paesaggistici		
D.LGS. 22.01.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6.07.2002, n. 137) in part. Parte III	L.R. 23.04.2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - titolo V bis	
D.P.R. 9.07.2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22.01.2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) 1		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
¹ Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22.03.2017 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 13.02.2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che abroga il D.P.R. 9.07.2010, n. 139, che disciplinava gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.		
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del D.Lgs 22.01.2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)		
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9.02.2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. delle infrastrutture e dei trasporti del 14.01.2008)		
C.3 Vincolo idrogeologico		
R.D. L. 30.12.1923, n.3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)	L.R. 13.09.1978, n. 52 "Legge forestale regionale" — Capo I L.R. 14.09.1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994" - articolo 20	
R.D. L. 30.12.1923, n.3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)	L.R. 13.09.1978, n. 52 "Legge forestale regionale" — Capo I L.R. 14.09.1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994" - articolo 20	
R.D. 16.05.1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30.12.1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)		
D.LGS. 3.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 61, c.1, l. g), e comma 5		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
C.4 Vincolo idraulico		
D.LGS. 3.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115		
R.D. 25.07.1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98		
R.D. 8.05.1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22.03.1900, n. 195, e della L. 7.07.1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)		
D.LGS. 31.03.1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15.03.1997, n. 59), in part.art.89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)		
C.5 Aree naturali protette		
L. 6.12.1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)	L.R. 16.08.1984, n. 40 "Nuove norme per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali"	
C.6 Siti della Rete Natura 2000		
D.P.R. 8.09.1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)		D.G.R. 19.12.2014, n. 2299 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative"
D.M. DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3.09.2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)		
C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale		
D.LGS. 3.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda	L.R. 18.02.2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"	D.G.R. n. 1717 del 03.10.2013 "Presa d'atto del parere n. 73 del 2.07.2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della L. della Regione Veneto 6.04.2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1 - bis all'art. 14 della L. della Regione Veneto 26.06.2008, n. 4."

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
D. NORMATIVA TECNICA		
D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)		
D.M. DELLA SANITÀ 5.07.1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20.06.1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal D.M. della Sanità 9.06.1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)	L.R. 30.11.1982, n. 54 "Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro"	
R.D. 27.07.1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344		
D.LGS. 9.04.2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della L. 3.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII		
D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica		
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato I (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21.07.2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica")		
D.M. DELLE INFRASTRUTTURE 14.01.2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)	L.R. 7.11.2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche"	
CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2.02.2009, n.617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14.01.2008)		D.G.R. n.1572 del 03 settembre 2013 "Definizione di una metodologia teorica e sperimentale per l'analisi sismica locale a supporto della pianificazione. Linee Guida Regionali per la microzonazione sismica. (D.G.R. 71/2008, D.G.R. 2877/2008 e D.Lgs. 163/2006 e abrogazione D.G.R. n. 3308/08)""

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
D.P.R. 6.06.2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)		
D.M. DEI LAVORI PUBBLICI 15.05.1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, L. 28.02.1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20.09.1985)		
D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica		
D.P.R. 6.06.2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)	L.R. 7.11.2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche" - articolo 66	
D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico		
D.P.R. 6.06.2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III		
L. 5.02.1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24		
L. 28.02.1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo		
D.M. DEI LAVORI PUBBLICI 14.06.1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)	L.R. 12.07.2007, n.16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche" — Capo II, art. 6, 7 e 8 L.R. 8.07.2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla L.R. 12.07.2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" — art. 11 e 11 bis	
D.P.R. 24.07.1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e ser- vizi pubblici)		
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1.03.2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
D.5 Sicurezza degli impianti		
D.M. DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22.01.2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 1 quaterdecies, comma 13, lett a) della L. n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)		
D.P.R. 30.04.1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)		
D.LGS. 3.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)		
D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni		
D.P.R. 1.08.2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del D.lgs. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n.122)		
D.M. DELL'INTERNO 7.08.2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del D.P.R. P.08.2011, n. 151)		
D.LGS. 8.03.2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29.07.2003, n. 229)		
D.M. DELL'INTERNO 16.05.1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)		
D.M. DELL'INTERNO 10.03.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)		
D.M. DELL'INTERNO 22.02.2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
D.M. DELL'INTERNO 18.09.2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)		
D.M. DELL'INTERNO 15.09.2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)		
D.LGS. 9.04.2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della L. 3.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)		
D.M. DELL'INTERNO 16.03.2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del D.lgs. 29.12.2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.02.2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. dell'interno 9.04.1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)		
D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto		
D.LGS. 9.04.2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della L. 3.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256	L.R. 8.07.2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla L.R. 12.07.2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 3 ter	
D.LGS. 25.07.2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)		D.G.R. n. 265 del 15.03.2011 "Sorveglianza sulle attività lavorative con esposi- zione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08). Approvazione linee interpretative regionali."
D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici		
D.LGS. 19.08.2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)	L.R. 8.07.2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla L.R. 12.07.2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 13	
	L.R. 30.07.1996, n.21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica"	

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
D.P.R. 2.04.2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. 19.08.2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)		
D.M. DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26.06.2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)		
D.P.R. 26.08.1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9.01.1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)		
D.P.R. 16.04.2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.lgs. 19.08.2005, n. 192)		
D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici		
D.P.C.M. 1.03.1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)		
L. 26.10.1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)	L.R. 10.05.1999, n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico" L.R. 30.07.1996, n. 21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica"	
D.P.C.M. 14.11.1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)		
D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
D.P.R. 19.10.2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del D.lgs. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122.) in particolare l'art. 4		
D.10 Produzione di materiali da scavo		
D.LGS. 21.06.2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla Legge 9.08.2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis	L.R. 7.09.1982, n. 44 Norme per la disciplina dell'attività di cava	DECRETO del Dirigente Della Direzione Agroambiente n. 143 del 04.12.2013 Modifiche e integrazioni al decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente del 18.04.2013, n. 39 "Disposizioni e procedure in ordine ai miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, ai sensi della L.R. 7.09.1982, n. 44, art. 2", a seguito dell'entrata in vigore della Legge di conversione 9.08.2013, n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".
D.LGS. 3.04.2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.		
D.M. DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10.08.2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)		
D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)		
D.LGS. 3.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)		D.G.R. 13.06.2017, n. 854 Contaminazione PFAS: indicazioni per l'acqua di abbeverata nelle produzioni animali e per l'utilizzo di pozzi privati da parte delle aziende di lavorazione e produzione di alimenti per il consumo umano.
D.12 Prevenzione inquinamento luminoso		
	L.R. 7.08.2009, n. 17 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici"	

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI		
E.1 Strutture commerciali		
	L.R. 28.12.2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"	Regolamento regionale 21.06.2013, n. 1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale"
E.2 Strutture ricettive		
	L.R. 14.06.2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"	D.G.R. 22.03.2017, n. 343 "Modificazione ed integrazione della deliberazione n. 807 del 27.05.2014. Requisiti di classificazione degli alberghi. Deroga per le superfici minime in edifici qualificati come beni culturali. Del./CR N. 12 del 21/02/2017."
E.3 Strutture per l'agriturismo		
	L.R. 10.08.2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"	
	L.R. 20.02.2006, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo" in particolare articolo 5 L.R. 10.08.2012, n.28 Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario — Capo I, articoli da 16 a 18	D.G.R. 05.08.2014, n. 1483 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo. Deliberazione N. 102/CR del 15.07.2014. L.R. 10.08.2012, n. 28 e L.R. 24.12.2013, n. 35."
E.4 Impianti di distribuzione del carburante		
	L.R. 23.10.2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti"	D.G.R. n. 497/2005 "Criteri e direttive per l'individuazione, da parte dei comuni, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburanti (art. 4, comma 2, lett. a), l.r. 23.10.2003, n. 23) nonché norme tecniche di P.R.C. per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti"
E.5 Sale cinematografiche		
	L.R. 9.10.2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel veneto"	
E.6 Scuole e servizi educativi		
D.M. DEI LAVORI PUBBLICI 18.12.1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)	L.R. 23.04.1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"	

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
E.7 Associazioni di promozione sociale		
L. 7.12.2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)	L.R. 13.09.2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla Legge finanziaria 2001" - articolo 43 L.R. 16.08.2002, n. 28 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla Legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali" - articoli 1 e 2	
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande		
D.LGS. 6.11.2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)		
D.P.R. 26.03.1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30.04.1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.		
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (Sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25.06.2004		
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRALO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29.04.2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")		
E.9 Impianti sportivi		
D.M. DELL'INTERNO 18.03.1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal D.M. 6.06.2005		
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25.06.2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16.01.2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)		
E.10 Strutture Termali		
	L.R. 16.08.2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"	
E.11 Strutture Sanitarie		
D.LGS. 30.12.1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23.10.1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)	L.R. 16.08.2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"	D.G.R. 16.01.2007, n. 84 L.R. 16.08.2002, n. 22 " Autorizzazione e ac- creditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali.
D.P.R. 14.01.1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)		
E.12 Strutture veterinarie		
	L.R. 28.12.1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"	

ALLEGATO "C"
GLOSSARIO – EDILIZIA LIBERA

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE

REGIME GIURIDICO	CATEGORIA DI INTERVENTO	PRINCIPALI OPERE		N.
		OPERA	ELEMENTO	
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. a); art.3, comma 1, lett. a)	Manutenzione ordinaria Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 1)	Riparazione, sostituzione, rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.)	Pavimentazione esterna e interna	1
		Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate)	Intonaco interno e esterno	2
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Elemento decorativo delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene)	3
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Opera di lattoneria (es. grondaie, tubi, pluviali) e impianto di scarico	4
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Rivestimento interno e esterno	5
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Serramento e infisso interno e esterno	6
		Installazione comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Inferriata/Altri sistemi anti intrusione	7
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate)	Elemento di rifinitura delle scale	8
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate)	Scala retrattile e di arredo	9
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma	Parapetto e ringhiera	10
		Riparazione, rinnovamento, sostituzione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali (comprese le opere correlate quali l'inserimento di strati isolanti e coibenti)	Manto di copertura	11
		Riparazione, sostituzione, installazione	Controsoffitto non strutturale	12
		Riparazione, rinnovamento	Controsoffitto strutturale	13

REGIME GIURIDICO	CATEGORIA DI INTERVENTO	PRINCIPALI OPERE		N.
		OPERA	ELEMENTO	
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. a); art.3, comma 1, lett. a)	Manutenzione ordinaria Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 1)	Riparazione, sostituzione, rinnovamento, realizzazione finalizzata all'integrazione impiantistica e messa a norma	Comignolo o terminale a tetto di impianti di estrazione fumi	14
		Riparazione, rinnovamento o sostituzione di elementi tecnologici o delle cabine e messa a norma	Ascensore e impianti di sollevamento verticale	15
		Riparazione e/o sostituzione, realizzazione di tratto di canalizzazione e sottoservizi e/o messa a norma	Rete fognaria e rete dei sottoservizi	16
		Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma	Impianto elettrico	17
		Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, compreso il tratto fino all'allacciamento alla rete pubblica e/o messa a norma	Impianto per la distribuzione e l'utilizzazione di gas	18
		sanitari e impianti di scarico e/o messa a norma	Impianto igienico e idro-sanitario	19
		Installazione, riparazione, integrazione, rinnovamento, efficientamento e/o messa a norma	Impianto di illuminazione esterno	20
		Installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione e/o messa a norma	Impianto di protezione antincendio	21
		Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma	Impianto di climatizzazione	22
		Riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma	Impianto di estrazione fumi	23
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	Antenna/parabola e altri sistemi di ricezione e trasmissione	24
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	Punto di ricarica per veicoli elettrici	25

REGIME GIURIDICO	CATEGORIA DI INTERVENTO	PRINCIPALI OPERE		N.
		OPERA	ELEMENTO	
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. a-bis)	Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia- attività 2)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	Pompa di calore aria-aria	26
Edilizia Libera d.lgs. n. 128/2006, art. 17	Depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc (d.lgs. n. 128/2006, art. 17)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	Deposito di gas di petrolio liquefatti	27
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. b)	Eliminazione delle barriere architettoniche Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia- attività 21)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante	Ascensore, montacarichi	28
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma	Servoscala e assimilabili	29
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Rampa	30
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Apparecchio sanitario e impianto igienico e idro-sanitario	31
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Dispositivi sensoriali	32
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. c)	Attività di ricerca nel sottosuolo Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia- attività 23)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Opere strumentali all'attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie	33

REGIME GIURIDICO	CATEGORIA DI INTERVENTO	PRINCIPALI OPERE		N.
		OPERA	ELEMENTO	
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. d)	Movimenti di terra Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia- attività 24)	Manutenzione, gestione e livellamento	Terreno agricolo e pastorale	34
		Manutenzione e gestione	Vegetazione spontanea	35
		Manutenzione e gestione	Impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso dell'acqua in agricoltura.	36
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e)	Serre mobili stagionali Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia- attività 25)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Serra compresi elementi di appoggio e/o ancoraggio	37
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-ter)	Pavimentazione di aree pertinenziali Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo Strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia- attività 27)	Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	Intercapedine	38
		Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	Locale tombato	39
		Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	Pavimentazione esterna, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi	40
		Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	Vasca di raccolta delle acque	41

REGIME GIURIDICO	CATEGORIA DI INTERVENTO	PRINCIPALI OPERE		N.
		OPERA	ELEMENTO	
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-quater)	Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia- attività 28)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Pannello solare, fotovoltaico e generatore microeolico	42
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-quinquies)	Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia- attività 29)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Opera per arredo da giardino (es. barbecue muratura / fontana / muretto / scultura / fioriera, panca) e assimilate	43
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo	44
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Gioco per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione	45
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo	46
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione	47
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo	48
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Sbarra, separatore, dissuasore e simili, stallo biciclette	49
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, Copertura leggera di arredo	50
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare	51

REGIME GIURIDICO	CATEGORIA DI INTERVENTO	PRINCIPALI OPERE		N.
		OPERA	ELEMENTO	
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 3 comma 1, lett. e.5)	Manufatti leggeri in strutture ricettive Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia- attività 16)	Installazione, riparazione e rimozione	Manufatti leggeri in strutture ricettive all'aperto (roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni) e assimilati	52
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-bis) - previa Comunicazione Avvio Lavori	Opere contingenti temporanee Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia- attività 26)	Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	Gazebo	53
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	Stand fieristico	54
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	Servizi igienici mobili	55
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	Tensostrutture, pressostrutture e assimilabili	56
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	Elementi espositivi vari	57
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell'orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente	58

ALLEGATO “D” REGIME AMMINISTRATIVO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Nr.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1	Manutenzione ordinaria Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti	Attività edilizia libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. a) e art. 6, c. 1, lett. a)
2	Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW	Attività edilizia libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. a-bis)
3	Manutenzione straordinaria (leggera) Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - non alterino la volumetria complessiva degli edifici e - non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso - non modifichino la sagoma e i prospetti dell'edificio - non riguardino le parti strutturali dell'edificio	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 6-bis

Nr.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
4	Manutenzione straordinaria (pesante) Intervento di manutenzione straordinaria di cui al numero 2 che preveda opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: - Opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 22 c. 1, lett. a)
5	Restauro e risanamento conservativo (leggero) Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. c), art. 6-bis,
6	Restauro e risanamento conservativo (pesante) Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili, qualora riguardino parti strutturali dell'edificio. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, qualora riguardi parti strutturali dell'edificio	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. c), art. 22, c. 1, lett. b)

Nr.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
7	Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: - non presenti i caratteri della Ristrutturazione ricostruttiva (non preveda la completa demolizione dell'edificio preesistente) e che - non presenti i caratteri della Ristrutturazione pesante: 1. non aumenti il volume complessivo 2. non modifichi la sagoma di edifici vincolati 3. non modifichi i prospetti dell'edificio	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. d)

Nr.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	4. non comporti mutamento d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico Intervento di demolizione e ricostruzione: - stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica - stessa sagoma dell'edificio preesistente, se vincolato ex D.Lgs n. 42 del 2004 (paesaggistico o storico culturale) senza modifica della sagoma dell'edificio preesistente negli ambiti del centro storico individuati con deliberazione del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera.			
8	Ristrutturazione (cosiddetta "pesante") Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - non prevedano la completa demolizione dell'edificio esistente - e comportino: 1. aumento del volume complessivo 2. modifiche al prospetto dell'edificio 3. cambio d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico	Autorizzazione/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 o SCIA alternativa all'autorizzazione	Nel caso di presentazione della SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori. Nel caso in cui l'autorizzazione o la SCIA alternativa all'autorizzazione si riferiscano ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezioni 1.1. o 1.2. La relativa istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	D.P.R. n. 380/2001, artt. 10, c. 1, lett. c), 20 e 23, c. 01 lett. a)

Nr.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
9	Nuova costruzione di manufatto edilizio Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati.	Autorizzazione /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, sottosez. 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.1) e 20
10	Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora: - siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo - che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive	SCIA alternativa all'autorizzazione	Nel caso di presentazione della SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori. Nel caso in cui la segnalazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 23, c. 01, lett. b)

Nr.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
11	Ampliamento fuori sagoma Ampliamento di manufatti edilizi esistenti, fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente fermo restando, per gli interventi pertinenziali quanto previsto alla lettera e.6) dell'art.3, c. 1 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.1) e 20
12	Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune.	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.2) e 20
13	Realizzazione di infrastrutture e impianti Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.3) e 20
14	Torri e tralicci Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.4) e 20

Nr.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
15	Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili - che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee - che non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.5) e 20
16	Manufatti leggeri in strutture ricettive Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.5)

Nr.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
17	Realizzazione di pertinenze Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero - che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.	Autorizzazione/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.6) e 20
18	Depositi e impianti all'aperto Realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.	Autorizzazione/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.7) e 20
19	Nuova costruzione (clausola residuale) Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 c. 1 del DPR n. 380/2001. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Interventi edilizi non riconducibili alle fattispecie delle definizioni di Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia	Autorizzazione/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e) e 20

Nr.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
20	Ristrutturazione urbanistica Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. f) e 20
21	Eliminazione delle barriere architettoniche Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: purché: - non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero - di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. b)
22	Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge che: - comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero - di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis
23	Attività di ricerca nel sottosuolo Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - che siano eseguite in aree esterne al centro edificato	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. c)

Nr.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
24	Movimenti di terra Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. d)
25	Serre mobili stagionali Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e)
26	Opere contingenti e temporanee Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee - Destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità - e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni	Comunicazione	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-bis)
27	Pavimentazione di aree pertinenziali Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-ter)

Nr.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
28	Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici I pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e- <i>quater</i>)
29	Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3).	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e- <i>quinquies</i>)
30	CILA (Clausola residuale) Sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001..	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6- <i>bis</i> , c. 1

Nr.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
31	Attività di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al centro edificato) Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: - che siano eseguite in aree interne al centro edificato	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1
32	Movimenti di terra non inerenti all'attività agricola Movimenti di terra. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: - non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1
33	Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: - che presentano strutture in muratura	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1
34	Realizzazione di pertinenze minori Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: - che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.6) e 6-bis, c. 1

Nr.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
35	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, che non modificano la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Varianti in corso d'opera che: - non incidono sui parametri urbanistici - non incidono sulle volumetrie - non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso e non modificano la categoria edilizia - non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni - non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 22, commi 2 e 7

Nr.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
36	Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - Varianti in corso d'opera che non configurano una variazione essenziale	SCIA (anche a fine lavori)	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 22, c. 2- <i>bis</i>
37	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali Varianti a permessi di costruire. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: - che configurano una variazione essenziale	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 22, c. 2- <i>bis</i>
38	Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico individuati con delibera del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 23- <i>bis</i> , c. 4

Nr.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
39	Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, - tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; - a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 23-ter, c. 1 e 10, c. 2

Nr.	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
40	Permesso di costruire in sanatoria Interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01 del d.P.R. n. 380 del 2001, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Interventi edilizi - realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA presentata nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 o in difformità da essa; - se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda	Autorizzazione	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	D.P.R. n. 380/2001, art. 36
41	SCIA in sanatoria Interventi realizzati in assenza di SCIA , o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Interventi edilizi - realizzati in assenza di SCIA , o in difformità da essa, - se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 37

ALLEGATO "E"
INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI
DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Codice	Descrizione
A.1	Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso;
A.2	Interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.3	Interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio;
A.4	Interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;
A.5	Installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.6	Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 22, non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del d.l. 22 gennaio 2004, n. 42;
A.7	Installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

Codice	Descrizione
A.8	Interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50;
A.9	Installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;
A.10	Opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;
A.11	Opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice;
A.12	Interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136. comma 1, lettera b) del Codice;
A.13	Interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.14	Sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
A.15	Fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;

Codice	Descrizione
A.16	Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare;
A.17	Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;
A.18	Installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi;
A.19	Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b(del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, podereale e forestale che non modificano la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;
A.20	Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c(del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in LIVINALLONGO DEL COL DI LANA alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
A.21	Realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri;
A.22	Installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;
A.23	Installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L'esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;
A.24	Installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 1', nonché smantellamento di reti elettriche aeree;

Codice	Descrizione
A.25	Interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;
A.26	Interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l'utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;
A.27	Interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
A.28	Smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;
A.29	Interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;
A.30	Demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;
A.31	Opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.

ALLEGATO "F":
ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO
AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO

Codice	Descrizione
B.1	Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario;
B.2	Realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136. comma 1, lettere a), b e d limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
B.3	Interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
B.4	Interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili;
B.5	Interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;
B.6	Interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;
B.7	Installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136. comma 1, lettere a), b e d limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.8	Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136. comma 1, lettere b e c) del Codice, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;

Codice	Descrizione
B.9	Installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice art. 136. comma 1, lettere a), limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.10	Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;
B.11	Interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo;
B.12	Interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
B.13	Opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice:
B.14	Interventi di cui alla voce A.12 dell'Allegato «A», da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell'art. 136. comma 1, lettera b) del Codice:
B.15	Interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale;
B.16	Realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe;
B.17	Realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc;
B.18	Interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali;
B.19	Installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente;
B.20	Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne;

Codice	Descrizione
B.21	Realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.22	Taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136. comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
B.23	Realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;
B.24	Posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;
B.25	Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare;
B.26	Verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico- ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;
B.27	Manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;
B.28	Realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;
B.29	Manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati;
B.30	Realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio dell'attività ittica con superficie non superiore a 30 mq;
B.31	Interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;
B.32	Interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree;
B.33	Interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura;

Codice	Descrizione
B.34	Riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;
B.35	Interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
B.36	Posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153. comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;
B.37	Installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
B.38	Installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all'art. 6. comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133. convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 16, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
B.39	Interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;
B.40	Interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;
B.41	Interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessari di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all'art. 136. comma 1. lettere a) e b& del Codice;
B.42	Interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.